



Comunità Europea  
Fondo Europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale (FEASR)  
L'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE  
TOSCANA



## **PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/13 REGIONE TOSCANA**

### **SCHEDA DI NOTIFICA PROPOSTA DI MODIFICA PSR VERSIONE 7**

1. **Programma approvato:** *Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Toscana approvato con decisione della Commissione C(2009) 9623 del 30 novembre 2009*
2. **Base giuridica delle modifiche:** *articolo 6, paragrafo 1, lettera c e art. 9 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1974/06;*
3. **Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

Le proposte di modifica, puntualmente riportate nelle pagine a seguire, derivano dalla necessità di semplificare la gestione del Programma di Sviluppo Rurale e incentivare l'adesione ad alcune tipologie di intervento, favorendo il conseguimento degli obiettivi strategici e specifici perseguiti dal PSR.

Tra le modifiche più rilevanti viene proposta l'introduzione di impegni aggiuntivi per la coltivazione del tabacco a valere sulla azione a.2 'Sostegno all'agricoltura integrata' della misura 214 "Pagamenti agroambientali", conformemente alla strategia per il settore tabacco prevista dal Piano Strategico Nazionale. Ciò comporta l'erogazione di un premio più elevato a fronte dell'assunzione da parte del beneficiario di impegni agroambientali che vanno al di là delle specifiche norme obbligatorie stabilite dalla condizionalità o di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e regionale. L'obiettivo è quello di ridurre l'impatto ambientale della coltura del tabacco.

Altre modifiche proposte hanno lo scopo adeguare il testo del PSR al mutato contesto istituzionale e normativo o alla necessità di adeguare il programma alle esigenze che stanno emergendo nella fase di attuazione.

Le modifiche apportate al testo del PSR sono le seguenti:

- l'aggiornamento dei riferimenti all'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione nel settore Agricolo- forestale (ARSIA) presenti nel testo del PSR, in considerazione della soppressione dell'Agenzia, disposta all'articolo 21 della L.R. n. 65 del 29/12/2010 "Legge finanziaria per l'anno 2011";
- l'incremento dei tassi di contribuzione per gli interventi inseriti nei progetti integrati di filiera (PIF) a valere sulle misure 121 e 123;
- l'introduzione di nuovi settori ammissibili a finanziamento per la misura 124;
- l'adeguamento delle misure 122, 144, 215 al fine di favorirne la gestione;
- l'integrazione dei requisiti minimi ulteriori relativi all'uso dei fertilizzanti e aggiornamento di alcune normative regionali nell'ambito delle "Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli";
- l'integrazione nella scheda della misura 214 "Pagamenti agroambientali" al fine di:
  - ammettere la 'Combinazione impegni' agroambientali e/o di benessere degli animali, a condizione che questi siano tra loro complementari e compatibili;
  - prevedere l'introduzione di impegni aggiuntivi per la coltivazione del tabacco nell'ambito della sottomisura 214 a "Pagamenti agroambientali" azione a.2 'Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata'.
  - ampliare l'elenco di specie e razze sostenute dall'azione 214 b1 "Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità";
- la modifica della localizzazione degli interventi previsti per l'azione 2 della misura 216 "Sostegno agli investimenti non produttivi";
- l'adeguamento del regime di aiuto in seguito all'approvazione della notifica come aiuto di stato, per gli interventi realizzati dai soggetti privati relativamente alle misure 221 e 225;
- l'ammissibilità degli imprenditori agricoli individuati ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, quali potenziali soggetti beneficiari della misura 311 per gli interventi a.1 finalizzati allo sviluppo di

attività e prestazioni socio-assistenziali e l'ampliamento degli interventi ammissibili all'azione b – agriturismo.

- l'eliminazione di alcune voci di spesa tra quelle a valere sulla misura 312, azioni a e b, al fine di favorire la demarcazione con il POR CReO FESR;
- la specificazione della soglia di spesa ammissibile per quanto riguarda la misura 321 sottomisura b;
- la specificazione in merito alla compatibilità tra la misura 214 "Pagamenti agro-ambientali" azioni a.1 e a.2 e l'avvicendamento ai sensi dell'art. 68 del Reg. (CE) 73/2009;
- l'aggiornamento delle autorità responsabili del Programma di Sviluppo Rurale, al fine di adeguarsi a quanto previsto dall'art. 74, comma 2 lett. b, del Reg. (CE) 1698/2005;
- l'adeguamento del piano finanziario del PSR 2007-13, secondo le indicazioni contenute nel documento della Commissione Europea AGRI/2010/425359-EN, che prevede nuove modalità di calcolo della spesa pubblica, ferme restando le percentuali di cofinanziamento e l'importo totale che rimangono invariate.

Di seguito vengono riportate le singole proposte di modifica del testo del PSR. Per ciascuna di esse viene indicata la motivazione per la quale viene proposta la modifica, la descrizione della revisione e gli eventuali effetti che potrebbe produrre.

La coerenza con il PSN, le implicazioni finanziarie e le procedure di consultazione del Comitato di Sorveglianza vengono evidenziate nella parte finale della scheda di notifica e sono comuni a tutte le proposte di modifica.

**1. Modifiche alla scheda della misura 111 e altri punti del testo del PSR, in conseguenza della soppressione dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione nel settore Agricolo- forestale (ARSIA)**

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

Le modifiche si rendono necessarie al fine di aggiornare i riferimenti all'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione nel settore Agricolo- forestale (ARSIA) presenti nel testo del PSR, in considerazione della soppressione dell'Agenzia, prevista all'articolo 21 della L.R. n. 65 del 29/12/2010, "Legge finanziaria per l'anno 2011".

Le attività e le funzioni svolte da ARSIA sono trasferite alla Regione Toscana a decorrere dal 1.1.2011.

Di seguito si riportano le parti del testo del PSR su cui più impatta la soppressione dell'Agenzia, tuttavia l'aggiornamento interessa ulteriori punti che non vengono evidenziati nella loro totalità al fine di non appesantire la scheda di notifica. Le pertinenti modifiche alla scheda della misura 214 sottomisura b.2, sono riportate nell'ambito delle altre modifiche apportate alla misura in oggetto.

**4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

Si chiede di modificare il paragrafo 5.3.1.1.1 «Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione» come di seguito evidenziato:

«5.3.1.1.1 "Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione"

*[omissis...]*

**4. Descrizione della misura ed articolazione interna.**

*[omissis...]*

Le iniziative di cui sopra sono a cura di Regione Toscana, Province e, fino al 31.12.2010, dell'Agenzia regionale per l'innovazione e lo sviluppo in agricoltura (ARSIA), che si servono di qualificati fornitori di servizi cui è affidata la realizzazione delle attività. I fornitori dei servizi finanziati con la misura sono selezionati con procedure trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto delle vigenti normative in materia di affidamento di servizi.

- *Iniziative a cura di ARSIA fino al 31.12.2010 – dal 1.1.2011 Regione Toscana*

L'ARSIA/Regione Toscana realizza iniziative di informazione e aggiornamento mediante seminari ed altre iniziative realizzate anche attraverso il ricorso alle tecnologie informatiche, e che riguardano argomenti di natura tecnica, economica, ambientale, e sono finalizzate alla diffusione dei risultati della ricerca e delle nuove tecnologie, e alla gestione sostenibile delle risorse naturali. Le iniziative curate da ARSIA non rientrano nell'attività ordinaria dell'Agenzia.

I destinatari delle iniziative sono gli imprenditori agricoli, gli imprenditori forestali e gli altri addetti dei settori agricolo, agroindustriale e forestale, compresi i tecnici, pubblici e privati, che operano nel sistema regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale considerati come moltiplicatori di informazioni per gli addetti del settore agricolo e forestale.

*[omissis...]*

**7. Beneficiari.**

Regione Toscana, ARSIA (fino al 31.12.2010), Province.

*[omissis...]*»

## **5. Effetti attesi dalle modifiche;**

### **5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

L'aggiornamento dei potenziali beneficiari non implica cambiamenti nell'attuazione del programma, in quanto si tratta di una modifica proposta al solo fine di adeguarsi al mutato assetto organizzativo interno regionale. Il soggetto beneficiario della misura diviene un ufficio della Regione Toscana che subentra, a tutti gli effetti, alle funzioni svolte in precedenza dall'ARSIA.

### **5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessun effetto.

**2. Modifiche alla scheda della misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" e 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali"**

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

L'obiettivo della modifica è quello di incentivare la partecipazione ai bandi multi-misura attraverso l'incremento del tasso base di contribuzione, in ragione del maggior impegno che viene richiesto al beneficiario rispetto all'adesione a un bando mono-misura. Il beneficiario deve infatti sottoscrivere un accordo di filiera con tutti i partecipanti al progetto, impegnandosi a rispettare accordi commerciali ed effettuare investimenti strettamente collegati al progetto complessivo. Nasce quindi un legame tra le varie domande presentate dai partecipanti all'accordo di filiera e tra i vari impegni assunti da ciascuno di essi, che rende più gravosa l'adesione in termini di rischi e costi relazionali, meritando quindi un maggior incentivo pubblico.

Si aggiunga anche che l'agricoltura toscana ha subito e sta subendo una forte crisi economica e produttiva negli ultimi 2 anni, con praticamente tutti i principali comparti coinvolti in una diminuzione del valore della produzione vendibile (-10,3% nell'ultimo anno, con una diminuzione ancora maggiore in termini di valore aggiunto).

Segnali negativi derivano anche dal fatto che si assiste ad un forte numero di rinunce ai contributi del PSR. Ci riferiamo alle imprese che, pur collocandosi in posizione finanziabile nelle graduatorie delle varie misure di investimento, non hanno avuto la possibilità portare avanti l'investimento programmato a causa della crisi economica e delle difficoltà di accesso al credito.

In questa situazione si rende giustificato un aumento del tasso di contribuzione ai limiti massimi consentiti dalla normativa comunitaria. La maggiorazione prevista per gli investimenti inseriti in un Progetto Integrato di Filiera (PIF) non è cumulabile con quella per i tabacchicoltori, per cui il tasso di contribuzione non supera il massimo previsto dall'allegato I al Reg. CE 1698/05.

**4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

Si propone di modificare il paragrafo 5.3.1.2.1 «Ammodernamento delle aziende agricole», sottoparagrafo 8 «Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione», così come di seguito indicato:

**«8. Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione**

L'intervento è previsto sotto forma di:

- disponibilità di un fondo di garanzia costituito da fondi attribuibili alla presente misura e attivato a prezzi di mercato
- contributo a fondo perduto secondo le percentuali di contribuzione di cui alla tabella seguente:

AMBITI DI INTERVENTO	TASSI DI CONTRIBUZIONE					
	% base di contribuzione	% di maggiorazione per giovani agricoltori	% di maggiorazione per zone montane	% di maggiorazione e per zone svantaggiate	% di maggiorazione per tabacchicoltori	% di maggiorazione per investimenti inseriti in Progetto Integrato di Filiera (PIF)**
a) Miglioramento economico aziendale	30	10	10	0	10	10
b) Miglioramento della qualità delle	30	10	10	0	10	10

AMBITI DI INTERVENTO	TASSI DI CONTRIBUZIONE					
produzioni						
c) Igiene e benessere degli animali	30	10	10	0	10	10
d) Miglioramento ambientale nei settori della trasformazione e commercializzazione	40	10	10	0	0	0
e) Sicurezza sul lavoro nei settori della trasformazione e commercializzazione	40	10	10	0	0	0
f) Miglioramento ambientale nel settore della produzione primaria*	60	0	15	15	0	0
g) Sicurezza sul lavoro nel settore della produzione primaria*	60	0	15	15	0	0
h) Acquisto di trattori	20	10	10	0	20	0
i) Investimenti per la produzione di energie da impianti fotovoltaici che beneficiano per quota parte di sostegni previsti dalla normativa nazionale vigente	20	0	0	0	0	0

*\*Per gli investimenti ricadenti nell'ambito di intervento di "Miglioramento ambientale" e "Sicurezza sul lavoro" l'intensità dell'aiuto è aumentata fino al 60% (75% nelle zone montane e svantaggiate) unicamente per investimenti nel settore della produzione primaria, per investimenti che vanno al di là delle pertinenti norme in vigore e per i soli costi aggiuntivi necessari all'adeguamento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva. L'aumento del tasso di contribuzione è a totale carico delle risorse regionali (v. cap. 8 'Tabella sui finanziamenti aggiuntivi per asse').*

**\*\* Non cumulabile con la maggiorazione per tabacchicoltori. »**

Si chiede inoltre di modificare il paragrafo 5.3.1.2.3 «Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali», sottoparagrafo 6.1.6 «Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione», così come di seguito riportato:

**«6.1.6 Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione»**

L'intervento è previsto sotto forma di:

- disponibilità di un fondo di garanzia costituito da fondi attribuibili alla presente misura e attivato a prezzi di mercato;
- contributo a fondo perduto secondo le percentuali indicate nella tabella seguente:

Tipologie di investimenti previste dal PSR	Imprese che occupano meno 750 persone o con un fatturato inferiore a 200 milioni di euro ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE	
	Imprese che occupano fino a 250 persone e con un fatturato inferiore a 50 milioni di euro	Imprese che occupano oltre 250 persone o un fatturato oltre 50 milioni di euro
	Contributo (%)	Contributo (%)
Investimenti in attività di macellazione e sezionamento (quest'ultimo se svolto all'interno della stessa impresa di macellazione)		
Investimenti realizzati da tabacchicoltori (come definiti al sottoparagrafo 4 'la ristrutturazione e riconversione del settore tabacco') o da imprese che utilizzano tabacco	<b>40</b>	<b>20</b>
investimenti materiali di cui al paragrafo 6.1.1 lettera c) **		
Investimenti inseriti in un Progetto integrato di filiera (PIF)	<b>40</b>	<b>20</b>
investimenti materiali di cui al paragrafo 6.1.1 lettera b)*		
investimenti immateriali di cui al paragrafo 6.1.2*	<b>30</b>	<b>15</b>
spese generali di cui al paragrafo 5.2.8*		
investimenti materiali di cui al paragrafo 6.1.1 lettera a)	<b>20</b>	<b>10</b>
Investimenti per la produzione di energie da impianti fotovoltaici che beneficiano per quota parte di sostegni previsti dalla normativa nazionale vigente (in ogni caso max 40% onnicomprensivo)	<b>20</b>	<b>10</b>

\* Esclusi gli investimenti realizzati da imprese che svolgono attività di macellazione, tabacchicoltori o imprese che utilizzano tabacco, nonché gli investimenti inseriti in un PIF, per le quali si applica la % di contributo già specificata

\*\* Ad eccezione di quanto previsto sotto per gli impianti fotovoltaici. »

## **5. Effetti attesi dalle modifiche;**

### **5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

Le modifiche hanno lo scopo di concorrere al rafforzamento delle filiere produttive agricole esistenti o all'avvio di nuove che è anche uno degli obiettivi specifici del Programma. Con tale intervento individuato con il bando "multimisura" si integra l'azione del Programma fino ad oggi attuato, creando un contesto favorevole per gli agricoltori impegnati ed esposti in alcuni settori delle filiere produttive toscane in sensibile difficoltà.

### **5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessun effetto.

### **3. Modifiche alla scheda di misura 122 "Migliore valorizzazione economica delle foreste"**

#### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

La modifica proposta serve a chiarire meglio le limitazioni previste per l'accesso ai contributi, adeguandolo più chiaramente a quanto previsto dall'articolo 27 del Regolamento CE 1698/05.

#### **4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

Si propone di modificare la scheda della misura 122 "Migliore valorizzazione economica delle foreste", paragrafo 6. "Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso" secondo quanto segue:

*«[Omissis...]*

#### **6. Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso.**

- Il sostegno è concesso solo per i boschi di proprietà di privati o di loro associazioni o dei comuni o di loro associazioni. Sono escluse dall'aiuto le foreste di proprietà di Stato e Regione.
- Gli interventi di cui alle lettere a) e f) del paragrafo 4 sono ammissibili solo se legati ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006 e nei limiti del 25% della spesa ammissibile totale. Tale limite è comprensivo anche della quota per le spese generali.
- Qualora il soggetto richiedente possieda una superficie accorpata superiore a 100 ettari, gli investimenti di cui alle tipologie da b) a f) devono basarsi su un Piano di gestione forestale relativo a tali superfici, o di un altro strumento di pianificazione forestale ad esso equivalente previsto dalla normativa regionale vigente.
- Gli interventi previsti al punto e) sono finanziabili una sola volta sulla stessa superficie forestale nell'ambito del periodo di programmazione.
- Per gli interventi di cui alle lettere d) ed e), i costi ammissibili a finanziamento devono essere calcolati al netto degli eventuali introiti ricavabili dal materiale legnoso utilizzato.

*[Omissis...]*»

#### **5. Effetti attesi dalle modifiche;**

##### **5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

Nessun effetto.

##### **5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessun effetto

**4. Modifiche alla scheda della misura 124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, e in quello forestale-integrazione settori ammessi a finanziamento**

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

In considerazione dell'obiettivo della misura, che è quello di incentivare la cooperazione al fine di favorire l'innovazione finalizzata allo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, l'introduzione dei settori vitivinicolo, cereali/proteoleaginose, ortofrutticolo e dei sottoprodotti di origine animale tra quelli ammissibili a finanziamento rappresenta un'opportunità che viene offerta agli operatori di tali settori soprattutto in un momento di crisi economica come quello attuale.

A ciò si aggiunga che l'inserimento della misura 124 all'interno dei Progetti Integrati di Filiera (PIF) rende opportuno prevedere l'apertura a tutti i settori produttivi del mondo agricolo: l'esclusione dalla 124 dei settori dei cereali/proteoleaginose, ortofrutta e vitivinicolo – previsti all'interno dei PIF – comporterebbe una difformità tra le opportunità offerte ad alcuni settori rispetto ad altri.

Si evidenzia che, come previsto al punto 8 della scheda della misura 124, il sostegno ai sottoprodotti di origine animale è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", in quanto trattasi di prodotti non compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

Si chiede di modificare il paragrafo 5.3.1.2.4 «Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, e in quello forestale», nei sottoparagrafi riportati di seguito:

**«5.3.1.2.4 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, e in quello forestale**

[omissis...]

**3. Obiettivi della misura**

Le principali filiere zootecniche regionali hanno mostrato negli ultimi anni una serie di problemi strutturali da cui è derivata una progressiva perdita di competitività sul mercato, con conseguente indebolimento di tutti gli anelli della catena ed in particolare della base produttiva.

Ne sono di esempio le filiere del comparto latte e carne bovina e ovina, dove le problematiche economiche connesse con la trasformazione in carne, in formaggi e in prodotti derivati, si ripercuotono presso tutti gli operatori (dagli allevatori, ai trasformatori, ai commercianti); un esempio in controtendenza è rappresentato dalla produzione di carne bovina IGP dove, grazie ad una corretta strutturazione della filiera e ad accordi commerciali che interessano tutti gli operatori, connessa con le peculiarità e le garanzie proprie del marchio comunitario, si è assistito ad un progressivo recupero di potenzialità commerciali.

La crisi dell'influenza aviaria, che ha avuto un picco preoccupante nel corso del 2005, ha evidenziato la "fragilità" del sistema produttivo e della rete commerciale del settore avicolo, almeno sul territorio regionale, con la chiusura di molte aziende e pesanti ripercussioni sul mercato; appare chiaro che in questo comparto soltanto una attenta politica di coesione fra la produzione, la trasformazione e la commercializzazione, mirata alla realizzazione di specifici progetti di innovazione, potrà permettere la permanenza delle aziende nel mercato avicolo nazionale e internazionale.

Il settore delle api e quello degli equini, attualmente comparti di minor importanza economica della zootecnia, rappresentano due realtà emergenti nel panorama regionale, potenzialmente in crescita sul territorio; tali potenzialità sembrano però non emergere a causa della attuale strutturazione frammentata delle relative filiere e pertanto appare opportuno avviare appropriati progetti di sinergia fra tutti gli operatori, mirati in particolare alla ricerca di forme di organizzazione innovative e di inedite offerte sul mercato.

Inoltre è opportuno prevedere l'utilizzo dei sottoprodotti di origine animale piuttosto che destinarli allo smaltimento come rifiuti, in modo da ricavarne un valore aggiunto e da attenuare l'impatto ambientale che deriva dal loro trattamento. È il caso della lana, del pellame o di qualsiasi prodotto di scarto che possa essere oggetto di un progetto innovativo.

Anche nel settore forestale sono frequenti le situazioni in cui la mancanza di un fattore starter, in genere dovuta al costo elevato connesso all'avvio di nuove attività e servizi, impedisce l'avvio di iniziative con elevato valore aggiunto (sia economico che ambientale); questo fenomeno è evidente in particolare per quanto riguarda la sperimentazione e il collaudo in bosco di nuovi macchinari, attrezzature, sistemi di lavorazione, nonché di linee di produzione e/o commercializzazione di nuovi prodotti semilavorati o finiti.

Il settore florovivaistico, rispetto al passato, sta subendo maggiori pressioni a causa della crescente concorrenza da parte di nuovi paesi produttori (europei e non) e dello sviluppo di nuove dinamiche di mercato. Ne consegue che i florovivaisti per non perdere la propria competitività sul mercato devono impegnarsi nel mettere in atto iniziative che consentano loro di sviluppare nuovi prodotti, processi produttivi e/o tecnologie per consolidare la loro presenza sul mercato nazionale ed internazionale.

Infine il settore mangimistico locale è chiamato sempre più a confrontarsi con la richiesta crescente del mercato di prodotti di elevata qualità, basato su materie prime controllabili e tracciate lungo tutta la filiera; in particolare il settore dovrebbe rivolgersi a produzioni nel mercato del biologico e dell' "OGM free", ossia di prodotti di "nicchia" e di elevato valore aggiunto, la cui realizzazione è possibile esclusivamente tramite accordi di cooperazione su vasta scala (anche internazionali per il reperimento delle materie prime) fra tutti gli anelli della filiera. Questo orientamento attualmente rappresenta una necessità per la sopravvivenza del settore nel mercato dove dominano imprese di grosse dimensioni, spesso multinazionali.

Il settore vitivinicolo in Toscana si basa su produzioni di alta qualità strettamente legate al territorio e vede coinvolto un tessuto produttivo dinamico, altamente professionale, capace di saper coniugare la tradizione con l'innovazione. La viticoltura rappresenta un settore portante dell'economia agricola regionale.

Negli ultimi anni sui mercati si è assistito ad un rafforzamento della concorrenza da parte dei paesi nuovi produttori dove il livello qualitativo crescente riesce a coniugarsi con costi di produzione e di vendita nettamente più bassi. Nonostante i vini toscani possano vantare numerosi punti di forza sia per quanto riguarda il prodotto che la struttura produttiva (vitigni, qualità, legame con il territorio, identità, tradizione, promozione), è sempre più necessario investire nel campo dell'innovazione e della sperimentazione e avviare appropriati progetti che rafforzino la coesione fra i produttori, i vinificatori, gli imbottiglieri ed i commercianti, alla ricerca di sinergia fra tutti gli operatori.

Nel settore dell'olio di oliva è fondamentale un recupero di competitività delle principali attività, soprattutto per quanto riguarda i prodotti di qualità elevata a denominazione di origine, maggiormente proiettati verso i mercati internazionali, nei quali è sempre più forte la concorrenza anche da parte dei nuovi paesi emergenti. In questo settore le necessità di innovazione riguardano, in generale, tutte le fasi della filiera produttiva (coltivazione e raccolta, trasformazione e commercializzazione), ma in particolare le più urgenti sono riferibili soprattutto all'utilizzo dei reflui dei frantoi oleari (acque di vegetazione e sanse), nonché allo sviluppo della certificazione volontaria del materiale vegetale per la propagazione e la qualificazione delle varietà locali utilizzate per la produzione dell'olio di oliva regionale. Si sottolinea che il vivaismo olivicolo riveste in Toscana una grande importanza, è infatti la principale regione italiana produttrice di piante di olivo.

Il settore delle agrienergie ha suscitato recentemente un grande interesse da parte degli operatori, non solo per l'utilizzo delle materie legnose di origine forestale, ma anche per altre biomasse prodotte dal settore agricolo e zootecnico. In particolare l'utilizzo energetico potrebbe interessare sia alcuni sottoprodotti dell'attività agricola e zootecnica (reflui degli allevamenti per la produzione di biogas, residui delle potature delle coltivazioni legnose, sanse olearie, ecc.) che coltivazioni dedicate a tale utilizzo (produzioni vegetali a ciclo breve per la produzione di biomasse lignocellulosiche, colture oleaginose per la produzione di olio vegetale tal quale o di biodiesel, ecc.).

Il settore dei seminativi (cereali e proteoleaginose) sta fronteggiando una delle peggiori situazioni degli ultimi anni, in quanto gli operatori sono sempre più costretti a confrontarsi con un mercato globale, nel quale si sono manifestati recentemente rilevanti fenomeni di volatilità dei prezzi, che accrescono le difficoltà per programmare in modo ragionato le produzioni. In questo contesto occorrerà agire sempre di più sulla peculiarità, sulla qualità, la riconoscibilità, la tracciabilità delle produzioni. Al contempo l'innovazione (sia

quella di prodotto che di processo, ma anche quella di tipo organizzativo per il rafforzamento delle relazioni all'interno delle filiere) assumerà un ruolo determinante per garantire una maggiore stabilità all'interno del settore.

Il comparto delle produzioni ortofrutticole interessa soprattutto la produzione di pomodoro da industria e di prodotti orticoli freschi, concentrata prevalentemente nella fascia costiera, nonché alcune specie frutticole localizzate in alcune aree geografiche specifiche (es. Val di Chiana). In questo settore si evidenziano continui fabbisogni di innovazione, in particolare per quanto riguarda gli aspetti varietali, le tecniche di coltivazione a ridotto impatto ambientale, la meccanizzazione della raccolta, le tecnologie di condizionamento e di trasformazione dei prodotti, nonché la gestione dei residui e della logistica nel rispetto dell'ambiente.

La produzione del tabacco interessa in Toscana prevalentemente la varietà Bright per la produzione di sigarette e la varietà Kentucky per la produzione del sigaro toscano. In questo settore le necessità di innovazione riguardano tutta la filiera produttiva e in particolare le fasi della raccolta e della prima trasformazione presso l'azienda agricola.

Per tali motivi, al fine di creare condizioni di sviluppo futuro sostenibile dei vari comparti, risulta necessario promuovere la cooperazione fra tutti gli attori della filiera, o fra alcuni settori di questa, con la definizione di specifici accordi e la sottoscrizione di impegni comuni volti allo sviluppo di nuovi prodotti, di nuovi processi (organizzazione delle attività, delle produzioni e dei mercati) e di nuove tecnologie (attrezzature ed impianti), con cui creare le condizioni per ammodernare il comparto e proiettarlo verso le sfide del mercato futuro.

Con questa misura si intende quindi incentivare la collaborazione tra i produttori primari, le imprese di trasformazione, le industrie di seconda lavorazione e quelle meccaniche, gli operatori commerciali, le imprese di servizio, i soggetti pubblici (in particolare quelli impegnati nella ricerca e sperimentazione) e gli enti di ricerca privati, al fine di creare rapporti di cooperazione per lo sviluppo delle iniziative di cui al capoverso precedente.

La misura, a carattere trasversale e basata sulla definizione di apposite forme contrattuali, intende potenziare il grado di integrazione delle filiere agricole, agroalimentari e di quelle forestali, nell'ottica dello sviluppo e diffusione dell'innovazione e dell'orientamento al mercato.

I settori coinvolti, che devono essere adeguatamente supportati dagli altri attori della filiera, nonché della ricerca e della sperimentazione sono:

- settore zootecnico
  - Settore lattiero-caseario e derivati;
  - Settore carne e macellazione;
  - Settore avicolo;
  - Settore apistico;
  - Settore equino;
  - Sottoprodotti di origine animale
- settore mangimistico.
- settore forestale;
- settore florovivaistico;
- settore vitivinicolo
- settore olivo-oleicolo;
- settore delle agrienergie
- settore cereali/proteoleaginose
- settore ortofrutticolo
- settore tabacchicolo

La misura, pertanto, è prioritariamente indirizzata al conseguimento dell'obiettivo specifico di "rafforzare le filiere produttive agricole e forestali" e partecipa inoltre, anche al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- "consolidare e sviluppare le aziende sul territorio e sui mercati, mediante la promozione e la diffusione dell'innovazione e l'aumento della competitività" (in quanto la misura promuove sinergie fra i diversi soggetti operanti nelle filiere agroforestali);
- "consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale" (in quanto la misura può consentire la ricerca di nuove strade per la valorizzazione dei prodotti di qualità);

- "rafforzamento della capacità progettuale e gestionale locale" (in quanto la misura sarà programmata anche con il metodo LEADER);
- "valorizzazione delle risorse endogene dei territori" (in quanto la misura sarà programmata anche con il metodo LEADER).
- 

*[omissis...]*»

## **5. Effetti attesi dalle modifiche;**

### **5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

Con l'ampliamento a tutti i settori produttivi agricoli e forestali, la misura diventa uno strumento più flessibile in grado rispondere maggiormente alle esigenze del territorio che non sempre è semplice prevedere in anticipo. Ciò comporterà inoltre una maggiore diversificazione della tipologia dei progetti presentati.

### **5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessun effetto.

5. **Modifiche alla scheda della misura 144 Aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell'organizzazione comune di mercato**

3. **Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

Le modifiche consistono nell'inserimento nel testo del PSR di alcune precisazioni volte a chiarire alcuni dubbi sull'interpretazione dell'art. 35 bis del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Tali chiarimenti consentono una più corretta e semplice attuazione della misura in questione.

4. **Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

Si chiede di modificare il paragrafo 5.3.1.4.4 «Aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell'organizzazione comune di mercato», nei sottoparagrafi indicati, così come di seguito riportato:

**«5.3.1.4.4 Aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell'organizzazione comune di mercato**

**2. Denominazione della misura: Aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell'organizzazione comune di mercato (art. 20, d, iii/ art.35 bis Reg.(CE)n. 1698/05)**

*[omissis...]*

**4. Descrizione della misura e articolazione interna**

Il sostegno è rivolto alle imprese agricole in via di ristrutturazione, ivi compresa la diversificazione in attività estranee all'agricoltura, a causa della riforma dell'organizzazione comune di mercato del settore tabacco.

Il sostegno è concesso alle imprese che, dal 2010, hanno avuto una decurtazione di oltre il 25% rispetto al 2009 dell'aiuto alla produzione per il tabacco in base a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1782/03.

Per accedere al sostegno le imprese agricole devono presentare un piano aziendale che deve prevedere almeno i seguenti contenuti:

- una descrizione della situazione aziendale dell'impresa che evidenzia i problemi di tipo economico/sociale che l'azienda si trova ad affrontare a causa della riforma della OCM tabacco.;
- una individuazione degli obiettivi specifici che si ritiene di poter perseguire;
- una descrizione dei principali aspetti del processo di ristrutturazione previsto compresa l'eventuale diversificazione in attività non agricole;

L'andamento del piano aziendale viene valutato dopo un periodo di 12 mesi dalla sua presentazione in ordine all'effettiva esecuzione degli interventi preventivati.

*[omissis...]*

**6. Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso**

Il sostegno è concesso agli imprenditori agricoli che hanno coltivato tabacco nel 2009. Tale coltivazione deve risultare dalle domande presentate ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/03 (Regime di Pagamento Unico).

*[omissis...]*

**8. Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione**

Il sostegno è erogato sotto forma di aiuto forfetario decrescente negli anni 2011, 2012, 2013 ed è limitato ai seguenti massimali per azienda agricola:

- 4.500 euro nel 2011;
- 3.000 euro nel 2012;
- 1.500 euro nel 2013.

In ogni caso il sostegno annuale non supera il 50% della riduzione dell'aiuto alla produzione per il tabacco rispetto al 2009 in conformità al Reg. (CE) n. 1782/03.

*[omissis...]*»

**5. Effetti attesi dalle modifiche;**

**5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

Maggiore chiarezza e semplificazione nell'applicazione della misura e nella predisposizione del relativo bando. Possibilità di una maggiore adesione alla misura anche da parte di aziende agricole di minori dimensioni che comunque sono state colpite dagli effetti della riforma dell'OCM tabacco.

**5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessun effetto.

## **6. Modifiche al paragrafo 5.3.2.1 «Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli»**

### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

Le modifiche proposte sono necessarie in quanto per mero errore materiale i requisiti minimi ulteriori relativi all'uso dei fertilizzanti non sono stati riportati, inoltre sono state emanate o aggiornate alcune normative regionali. Infatti, il DPGR 46/2008, regolamento di attuazione della L.R. 20/2006, fornisce un quadro unico per quanto riguarda la tutela delle acque dall'inquinamento e ha determinato:

- un aggiornamento del DPGR 45/2004, relativo alla utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide;
- l'emanazione di norme relative alla utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di concimi azotati in zone non vulnerabili da nitrati di origine agricola;
- l'emanazione di norme relative alla utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dalle aziende agroalimentari.

Di seguito viene riportato il testo che nella versione 6 del PSR era stato erroneamente eliminato e le modifiche a esso apportate.

### **4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

Si chiede di integrare e modificare il paragrafo 5.3.2.1 «Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli», così come di seguito riportato:

#### **«5.3.2.1 Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli**

Disposizioni comuni a talune misure

#### **CONDIZIONALITA'**

Conformemente al punto n.5.2, dell'Allegato II del Reg.(CE) 1974/2006, il PSR della Regione Toscana deve "confermare che i criteri di condizionalità che incidono sull'attuazione di più misure di sviluppo rurale sono identici a quelli del regolamento (CE) n.1782/03", ovvero quelli indicati agli allegati III e IV del medesimo regolamento (cfr. allegato A).

*[omissis...]*

#### **REQUISITI MINIMI ULTERIORI RELATIVI AI "PAGAMENTI AGROAMBIENTALI" ai sensi dell'art. 39 paragrafo 3 del Reg. CE 1698/05**

In aggiunta ai criteri di condizionalità relativamente ai pagamenti agroambientali, conformemente al punto n.5.3.2.1, dell'Allegato II del Reg.(CE) 1974/2006.

Ciascun PSR deve contenere la descrizione dettagliata dell'esecuzione a livello nazionale dei:

- Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti;
- Requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fitosanitari;
- Requisiti obbligatori supplementari.

#### **2.1 Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti:**

##### **2.1.1. Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di concimi azotati**

*Riferimenti normativi nazionali vigenti*

- Codice di buona pratica agricola (CBPA, ai sensi del DM 19 aprile 1999).
- DM 7 aprile 2006 "Ministro delle politiche agricole e forestali. Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento"

- D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, in materia di riduzione integrata dell'inquinamento degli allevamenti intensivi indicati nell'Allegato 1 del medesimo decreto.

#### *Riferimenti normativi regionali*

- L.R. n. 20/2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"
- Piano di Tutela delle Acque (PTA), Delibera CR del 25 gennaio 2005, n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque – Articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole).
- DPGR 13 luglio 2006 n.32/R Regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'art. 92, comma 6 del decreto legislativo n. 152/06 in attuazione della direttiva del Consiglio 91/676/CEE del 12 dicembre 1991;
- *DPGR dell' 8 settembre 2008 n.46/R regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n.20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"*

#### *Impegni a livello aziendale*

Per le zone vulnerabili quanto previsto dall'ATTO A4 di cui alla delibera di G.R. 135/2007 e s.m.i.

Per le zone fuori dalle zone vulnerabili da nitrati obbligo del rispetto di quanto previsto dal DPGR dell' 8 settembre 2008 n.46/ R in merito:

- alla comunicazione;
- alle modalità e tempi di spandimento;
- ai divieti di spandimento;
- alle modalità di stoccaggio;
- alla modalità di trasporto.

#### **2.1.2 Requisiti relativi all'inquinamento da fosforo**

E' noto che, in generale, in Italia sono molto frequenti terreni con tessitura tendenzialmente argillosa che favorisce processi di immobilizzazione del fosforo, riducendo il rischio di lisciviazione di questo macroelemento nelle falde acquifere.

Sebbene non vi siano disposizioni specifiche sull'uso agricolo dei fertilizzanti o di altri prodotti contenenti fosforo, varie indicazioni sui requisiti per limitare il rischio di inquinamento da fosforo sono contenute in altre prescrizioni generali di buona pratica agricola.

Si riporta nel seguito un breve elenco delle principali norme vigenti di interesse per le aziende agricole, alcuni dei quali sono già contenuti in altri atti di condizionalità.

- articolo 30, commi 3 e 4, Decreto interministeriale 7 aprile 2006 (Atto A4 condizionalità); inoltre si rinvia ai criteri previsti nel Decreto circa la salvaguardia dei corsi di acqua e dei bacini lacustri (es. distanze minime) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici al fine di ridurre il rischio di inquinamento;
- decreto legislativo n.99/92 (Atto A3 condizionalità) sulla disciplina di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione in agricoltura (tenori massimi in fosforo);
- restrizioni all'utilizzo dei fertilizzanti nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 (in attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 giugno 1988, n. 152, S.O);
- le eventuali restrizioni e i requisiti di utilizzo del fosforo previste dalle Autorità di bacino individuate nei piani di bacino a norma degli articoli 64 e 65, comma 5, del decreto legislativo 152/2006.

#### *Impegni a livello aziendale*

Impegni previsti dall'ATTO A3, e per le zone vulnerabili dall' ATTO A4 di cui alla delibera di G.R. 135/2007 e s.m.i.

#### **2.1.3 Norme inerenti l'impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione**

#### *Riferimenti normativi nazionali vigenti*

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.99 "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" (Supplemento ordinario GU 15 febbraio 1992, n 38)

#### *Riferimenti normativi regionali*

- L.R. n. 25 del 18.05.1998 BURT n. 19 del 28/05/1998 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati e successive modifiche ed integrazioni"
- Decreto del Presidente GR n. 14/R del 2.5.02.2004 BURT n. 9 del 03/03/2004 "Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell'art. 5 L.R. 25/98 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinanti", contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti locali".
- L.R. n.20 del 31.05.2006 BURT n. 17 del 07/06/2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".

#### *Impegni a livello aziendale*

Impegni previsti dall'ATTO A3 di cui alla delibera di G.R. n.135/2007 e s.m.i.

### **2.1.4 Utilizzazione delle acque di vegetazione dei frantoi oleari**

#### *Riferimenti normativi nazionali vigenti*

- Legge 11 novembre 1996, n. 574 "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari";
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (T.U. ambiente), recante norme in materia ambientale;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 6 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2005.

#### *Riferimenti normativi regionali*

- L.R. n. 20/2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
- *DPGR dell' 8 settembre 2008 n.46/Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n.20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"*

#### *Impegni a livello aziendale*

Rispetto di quanto previsto dal comma 1, art.2 "Limiti di accettabilità" della 574/96 e dall'articolo 5 "Esclusione di talune categorie di terreni" e dal DPGR dell' 8 settembre 2008 n.46/ R in merito:

- alla comunicazione;
- alle modalità e tempi di spandimento;
- ai divieti di spandimento;
- alle modalità di stoccaggio;
- alla modalità di trasporto.

### **2.1.5 Utilizzazione delle acque reflue provenienti dalle aziende agroalimentari di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b), c), del decreto legislativo 152/06 e dalle piccole aziende agroalimentari.**

#### *Riferimenti normativi nazionali vigenti*

- DM 7 aprile 2006 "Ministro delle politiche agricole e forestali. Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento"

### *Riferimenti normativi regionali*

- L.R. n. 20/2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"
- DPGR dell' 8 settembre 2008 n.46/Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n.20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"

### *Impegni a livello aziendale*

Obbligo del rispetto di quanto previsto dal DPGR dell' 8 settembre 2008 n.46/ R in merito:

- alla comunicazione;
- alle modalità e tempi di spandimento;
- ai divieti di spandimento;
- alle modalità di stoccaggio;
- alla modalità di trasporto.

## **2.2 Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari**

### *Riferimenti normativi nazionali*

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n.122 del 27 maggio 1995, SO n. 60);
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.);
- Circolare Mipaaf 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18);
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n.179).

### *Riferimenti normativi regionali*

- D.G.R.n.118 del 08.02.1999 BURT n. 12 del 24/03/1999 "Piano di controllo ufficiale sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari. Approvazione linee guide attuative".

### *Impegni a livello aziendale*

Impegni previsti dall'ATTO B9 di cui alla delibera di G.R. 135/2007 e s.m.i.

### *Obbligo di formazione*

L'obbligo di formazione è soddisfatto con il possesso dell'autorizzazione in quanto la valutazione, a cui è subordinato il rilascio, ha lo scopo di accertare che l'interessato conosce i pericoli connessi alla detenzione, conservazione, manipolazione ed utilizzazione dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti, le modalità per un corretto uso degli stessi, le relative misure precauzionali da adottare e gli elementi fondamentali per un corretto impiego da un punto di vista sanitario, agricolo ed ambientale.

### *Disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili*

Verifica del rispetto delle distanze dai corpi idrici prescritte in alcune etichette di prodotti fitosanitari in merito al loro impiego.

## **2.3 Requisiti obbligatori supplementari.**

### *Riferimenti normativi nazionali*

- Decreto Ministeriale 30125 del 22 dicembre 2009 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n.73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", capo III, art.13 Misure Agroambientali – Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

#### *Riferimenti normativi regionali*

- L.R. n. 41/2006 " Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1999, n. 36 "Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura".

#### *Riferimenti normativi regionali in via di emanazione*

Regolamento di cui all'art. 7 della legge regionale n. 41/2006 "Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura" .

Non sussistono impegni a livello aziendale.

E' prevista una clausola di revisione per gli impegni assunti a norma delle misure sopra elencate al fine di garantire l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti prescritti dalla legislazione. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.»

### **3. Effetti attesi dalle modifiche;**

#### **5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

La modifica ha come effetto quello di dare evidenza agli obblighi che il beneficiario è tenuto a rispettare in aggiunta a quelli che discendono dalla condizionalità.

#### **5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessun effetto.

## **7. Modifiche al paragrafo 5.3.2.1.4 «Pagamenti agroambientali» - Combinazione impegni**

### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

La modifica proposta è necessaria per rendere coerente quanto previsto dalla scheda della misura 214 sottomisura a), con il disposto dell'articolo 27 comma 5 del regolamento (CE) n.1974/2006 relativamente alla possibilità di combinare vari impegni agroambientali e/o di benessere animale, a condizione che questi siano tra loro complementari e compatibili. Il caso specifico si riferisce alle azioni 214 a.2 e 214 a.4, che prevedono in un caso l'impegno alla coltivazione secondo i metodi dell'agricoltura integrata esteso a tutta la superficie aziendale e nell'altro l'impegno all'integrazione della sostanza organica mediante compost di qualità solo su alcune superfici.

Di seguito alla modifica apportata alla scheda di misura, sono riportati i relativi giustificativi del cumulo dei pagamenti agroambientali. In ogni caso non si superano i massimali previsti dall'allegato I al reg. CE n.1698/05

### **4. Descrizione delle modifiche proposte**

Si chiede di modificare la scheda della misura 214 "Pagamenti agroambientali", sottoparagrafo 3 "Obiettivi della misura", come di seguito riportato:

#### **«3. Obiettivi della misura**

*[omissis...]*

#### **Combinazione impegni**

La combinazione dei vari impegni agroambientali è consentita nei seguenti casi:

1. è ammessa la combinazione di qualsiasi azione con l'azione conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità;
2. è ammessa la combinazione degli impegni assunti in riferimento all'azione a.1 'Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica' o all'azione a.2 'Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata' con quelli assunti in riferimento all'azione a.4 'Incremento della sostanza organica nei suoli.', che sono tra loro complementari e compatibili. La dimostrazione della complementarietà e della compatibilità delle azioni 214 a.1 e 214 a.4 nonché 214 a.2 e 214 a.4 è riportata nella pertinente sezione dell'allegato 1 al PSR 2007/13.

Si chiede di integrare il testo dell'allegato 1«Costo standard, ipotesi standard di mancato guadagno a fini giustificativi dei pagamenti di alcune misure previste dal PSR 2007/2013 – sezione «Giustificativo del cumulo delle azioni 214 a2 e 214 a4 nonché 214 a1 e 214 a4».

#### **Sottomisura 214a Pagamenti agroambientali**

*Combinazione fra l'azione 214a.2 Agricoltura integrata e l'azione 214a.4 Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l'impiego di ammendanti compostati di qualità.*

L'adesione alle due azioni prevede in entrambi i casi la sottoscrizione da parte dei beneficiari di impegni specifici per quanto concerne la fertilizzazione del suolo. In particolare deve essere effettuata un'analisi dei terreni al primo e al quinto anno dell'impegno e redatto un piano annuale di fertilizzazione. Nel caso dell'azione 214a.4 le spese sostenute per questi adempimenti sono state quantificate per un importo complessivo di 60 € / anno / Ha mentre per quanto concerne l'azione 214a.2 esse sono ricomprese, per tutte le colture, nella voce costi diretti di gestione della misura. Nel caso di aziende che desiderino aderire ad entrambe le azioni, al fine di evitare una sovracompensazione, si rende necessario conteggiare una sola volta queste voci di costo.

**Azione 214 a.2 - Premi ( € / anno / Ha)**

COLTURE	Azione 214 a.2 € / Ha	Azione 214 a.4 € / Ha	Combinazione azioni 214a.2 e 214a.4 € / Ha
VITE	400	240	580
OLIVO	200	240	380
FRUTTIFERI E FLORO-VIVAISMO	420	240	600
CEREALI	100	240	280
MAIS	130	240	310
INDUSTRIALI EOLEAGINOSE	80	240	260
LEGUMINOSE DA GRANELLA	70	240	250
FORAGGERE	60	240	240
POMODORO DA INDUSTRIA	220	240	400
ORTIVE E OFFICINALI	280	240	460

*Combinazione fra l'azione 214a.1 Agricoltura biologica e l'azione 214a.4 Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l'impiego di ammendanti compostati di qualità.*

L'adesione alle due azioni prevede in entrambi i casi la sottoscrizione da parte dei beneficiari di un impegno specifico relativo alla effettuazione di un'analisi dei terreni al primo e al quinto anno. Nel caso dell'azione 214a.4 la spesa sostenuta per questo adempimento è stata quantificata per un importo di 30 € / anno / Ha mentre per quanto concerne l'azione 214a.1 essa è ricompresa, per tutte le colture, nella voce costi diretti di gestione della misura. Nel caso di aziende che desiderino aderire ad entrambe le azioni, al fine di evitare una sovracompensazione, si rende necessario conteggiare una sola volta questa voce di costo.

**Azione 214 a.1 (Introduzione) - Premi ( € / anno / Ha)**

COLTURE	€ / Ha	Azione 214 a.4 € / Ha	Combinazione azioni 214a.1 (Introduzione) e 214a.4 € / Ha	Importo dei premi nel rispetto dei massimali € / Ha
VITE	720	240	930	900
OLIVO	600	240	810	810
FRUTTIFERI E FLORO-VIVAISMO	840	240	1050	900
CEREALI	160	240	370	370
CASTAGNO DA FRUTTO	480	240	690	690
MAIS	250	240	460	460
INDUSTRIALI EOLEAGINOSE	150	240	360	360
LEGUMINOSE DA GRANELLA	115	240	325	325
FORAGGERE (escluso pascoli)	125	240	335	335
FORAGGERE collegate con allevamento avente carico da 0,3 UBA a 1 UBA / Ha di superficie a foraggiere o pascoli, nel rispetto del carico massimo di 2 UBA ad ettaro di SAU	212	240	422	422
FORAGGERE collegate con allevamento avente carico >1 UBA / Ha di superficie a foraggiere o pascoli, nel rispetto del carico massimo di 2 UBA ad ettaro di SAU	300	240	510	510

PASCOLI collegati con allevamento avente carico da 0,3 UBA a 1 UBA / Ha di superficie a foraggiere o pascoli, nel rispetto del carico massimo di 2 UBA ad ettaro di SAU	87	240	297	297
PASCOLI collegati con allevamento avente carico >1 UBA / Ha di superficie a foraggiere o pascoli, nel rispetto del carico massimo di 2 UBA ad ettaro di SAU	175	240	385	385
POMODORO DA INDUSTRIA	480	240	690	600
ORTIVE E OFFICINALI	480	240	690	600

Combinazione fra l'azione 214a.1 Agricoltura biologica e l'azione 214a.4 Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l'impiego di ammendanti compostati di qualità.

L'adesione alle due azioni prevede in entrambi i casi la sottoscrizione da parte dei beneficiari di un impegno specifico relativo alla effettuazione di un'analisi dei terreni al primo e al quinto anno. Nel caso dell'azione 214a.4 la spesa sostenuta per questo adempimento è stata quantificata per un importo di 30 € / anno / Ha mentre per quanto concerne l'azione 214a.1 essa è ricompresa, per tutte le colture, nella voce costi diretti di gestione della misura. Nel caso di aziende che desiderino aderire ad entrambe le azioni, al fine di evitare una sovracompensazione, si rende necessario conteggiare una sola volta questa voce di costo.

**Azione 214 a.1 (Mantenimento) - Premi ( € / anno / Ha)**

	€ / Ha	Azione 214 a.4 € / Ha	Combinazione azioni 214a.1 (Mantenimento) e 214a.4 € / Ha	Importo dei premi nel rispetto dei massimali € / Ha
<b>COLTURE</b>				
VITE	650	240	860	860
OLIVO	500	240	710	710
FRUTTIFERI E FLORO-VIVAISMO	700	240	910	900
CEREALI	150	240	360	360
CASTAGNO DA FRUTTO	400	240	610	610
MAIS	230	240	440	440
INDUSTRIALI EOLEAGINOSE	140	240	350	350
LEGUMINOSE DA GRANELLA	100	240	310	310
FORAGGERE (escluso pascoli)	125	240	335	335
FORAGGERE collegate con allevamento avente carico da 0,3 UBA a 1 UBA / Ha di superficie a foraggiere o pascoli, nel rispetto del carico massimo di 2 UBA ad ettaro di SAU	212	240	422	422
FORAGGERE collegate con allevamento avente carico >1 UBA / Ha di superficie a foraggiere o pascoli, nel rispetto del carico massimo di 2 UBA ad ettaro di SAU	300	240	510	510
PASCOLI collegati con allevamento avente carico da 0,3 UBA a 1 UBA / Ha di superficie a foraggiere o pascoli, nel rispetto del carico massimo di 2 UBA ad ettaro di SAU	87	240	297	297

PASCOLI collegati con allevamento avente carico >1 UBA / Ha di superficie a foraggiare o pascoli, nel rispetto del carico massimo di 2 UBA ad ettaro di SAU	175	240	385	385
POMODORO DA INDUSTRIA	390	240	600	600
ORTIVE E OFFICINALI	390	240	600	600

## 5. Effetti attesi dalle modifiche;

### 5.1 Effetti sull'attuazione del programma;

La modifica introdotta potrebbe consentire l'assunzione da parte di uno stesso beneficiario di più impegni agroambientali, incrementando le ricadute positive sull'ambiente.

### 5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)

Nessun effetto

**8. Introduzione di impegni aggiuntivi per la coltivazione del tabacco:**

- Modifiche al capitolo 3.1 Analisi della situazione con riguardo ai punti di forza e di debolezza (documento allegato al testo del PSR) – aggiornamento sottoparagrafo 2.2 «I comparti agricoli» nelle parti relative al «Comparto tabacco»:
- Modifiche al paragrafo 5.3.2.1.4 «Pagamenti agroambientali» integrazione del tabacco con impegni aggiuntivi nell'ambito dell'azione a.2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata":
- Modifiche l'allegato 1 «Costi standard, ipotesi standard di mancato guadagno a fini giustificativi dei pagamenti di alcune misure previste dal PSR 2007/2013 – sezione «Giustificativo del pagamento previsto per il tabacco con impegni aggiuntivi nell'ambito dell'azione 214 a2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata"»:
- Modifiche all'allegato 2 del PSR 2007/13 «Principi generali della produzione agricola integrata».

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

In linea con quanto richiamato nel capitolo 3.1 del PSR Toscana 'Analisi della situazione con riguardo ai punti di forza e di debolezza' e 3.2 'Le strategie scelte per affrontare i punti di forza ed i punti di debolezza' paragrafo 4 'La ristrutturazione e riconversione del settore tabacco' la coltivazione del tabacco è localizzata essenzialmente in Valtiberina e Val di Chiana dove sono state individuate, in base alla direttiva CE 91/676, zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, nelle quali il notevole apporto di input chimici e la sempre più elevata concentrazione della coltura del tabacco, nei terreni migliori per giacitura, struttura fisica e disponibilità di acqua, rendono essenziale un intervento di mitigazione delle criticità ambientali.

Il tabacco è da sempre ad alto impatto ambientale a causa dell'elevata quantità di input chimici utilizzati per incrementare la qualità e la quantità della produzione, la contaminazione delle acque superficiali e profonde a causa della deriva e del ruscellamento dei prodotti impiegati direttamente sul terreno e della loro penetrazione lungo il profilo dello stesso è favorita inoltre dall'uso di eccessive quantità di acqua impiegata a scopo irriguo.

Si possono pertanto sintetizzare le principali criticità ambientali riscontrate in relazione alla presenza della coltivazione intensiva del tabacco con particolare riferimento alle risorse acqua, suolo e biodiversità:

- fenomeni di inquinamento da nitrati e da fitofarmaci, in particolare per le acque;
- assenza/ridotta adozione di tecniche irrigue e tecnologie per il risparmio idrico;
- crescente sfruttamento della risorsa acqua a fini irrigui, dovuto sia all'assenza di vincoli specifici che impongono la riduzione e il risparmio sia all'utilizzo di modalità di distribuzione che non ne favoriscono un razionale impiego.

Nell'ambito delle aree tabacchicole individuate, in particolare nella Val di Chiana, insistono anche le colture orticole che notoriamente hanno un impatto ambientale negativo.

Tuttavia il settore orticolo è riuscito a fare proprie tecniche di coltivazione più rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori, soprattutto in ragione della crescente sensibilità verso la domanda di prodotti alimentari più salubri.

Per il tabacco questo non è avvenuto in misura così evidente, forse perché non si tratta di un alimento, e quindi l'assunzione di atteggiamenti più virtuosi nell'ambito del processo di coltivazione appare un'esigenza prioritaria nell'ottica di promuovere l'adozione di idonee tecniche colturali meno impattanti per le risorse ambientali e più rispettose della salute degli addetti al settore.

La produzione di tabacco genera criticità che investono le principali componenti ambientali (acqua, suolo, aria ecc.) delle aree di coltivazione e determina la necessità di predisporre interventi finalizzati a contenere le pressioni ambientali e al contempo favorire il diffondersi di sistemi di produzione più sostenibili.

Le misure agroambientali costituiscono un idoneo strumento che può produrre effetti diretti sulla qualità e quantità di risorse naturali rinnovabili. L'obiettivo è quello di sensibilizzare gli operatori sugli aspetti ambientali, incentivando modelli di gestione della produzione del tabacco maggiormente compatibili con la tutela ambientale in aree del territorio regionale dove sussiste una forte specializzazione di questa coltura. I vantaggi ambientali sono puntualmente richiamati per ogni impegno aggiuntivi nei paragrafi "Effetti sull'ambiente".

Gli impegni aggiuntivi per il tabacco hanno come baseline il disciplinare di produzione integrata regionale che, a sua volta, ha come baseline la condizionalità, come risulta dall'allegato 1 al PSR richiamato in sintesi nella colonna di destra della griglia "Sintesi degli impegni previsti dal disciplinare di produzione integrata" sotto riportata. Pertanto è da escludere una sovracompensazione del premio calcolato, in quanto determinato per tutto il territorio regionale interessato dalla coltivazione del tabacco assumendo le condizioni più vincolanti delle ZVN.

L'adesione alla presente azione implica l'obbligo di sottoporre a impegno l'intera superficie agricola coltivata annualmente facente capo all'Unità Tecnica Economica (UTE), così come previsto dal disciplinare di produzione integrata regionale.

Pertanto l'imprenditore agricolo, oltre ad assumere gli impegni che discendono dal disciplinare di produzione integrata della coltura del tabacco, deve assumere anche i successivi impegni aggiuntivi specifici:

- Impegno 1: Riduzione e razionalizzazione degli apporti di azoto;
- Impegno 2: Riduzione dell'uso degli agrofarmaci per il diserbo e impiego di quelli a minor tossicità;
- Impegno 3: Riduzione ed ottimizzazione dell'uso irriguo delle acque.

Nell'ambito dei singoli impegni aggiuntivi sono stati puntualmente richiamati gli impegni che discendono dal disciplinare di produzione integrata regionale quali baseline di riferimento (ad es. ridurre del 30% le unità di azoto, uso dimezzato dei prodotti per la difesa fitosanitari, introduzione del numero di interventi ai fini irrigui rispetto al disciplinare di produzione integrata ecc.), a partire dai quali sono stati determinati e calcolati gli impegni aggiuntivi.

Il sistema di controllo del rispetto degli impegni aggiuntivi è in linea con quanto già previsto nell'ambito dell'agricoltura integrata e precisamente prevede:

1. il controllo di una corretta tenuta del registro aziendale delle Operazioni di Produzione;
2. l'inventario della consistenza del magazzino aziendale e la corretta tenuta del Registro di Magazzino;
3. la verifica documentale relativa agli acquisti di fertilizzanti e fitofarmaci;
4. il raffronto delle registrazioni di impiego dei prodotti con le prescrizioni limitanti previste dai disciplinari di produzione;
5. la verifica in campo di elementi riscontrabili oggettivamente (quali diserbo, lavorazioni del terreno, trattamenti insetticidi), da rilevare anche mediante fotografia;
6. il prelievo ed analisi di parti vegetali per la ricerca di eventuali principi attivi non ammessi.

I Registri delle Operazioni di Produzione e di Magazzino sono resi disponibili dall'organismo preposto al controllo Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura (ARTEA).

Alla luce di quanto sopra si è determinato puntualmente il pagamento agroambientale relativo agli impegni aggiuntivi per la coltivazione integrata del tabacco (che comunque prevedono anche il rispetto di quanto era già indicato dal disciplinare di produzione integrata).

Si evidenzia che gli impegni e il relativo pagamento per il tabacco integrato, determinati assumendo come pratica agricola ordinaria le norme di condizionalità previste dal reg. (CE) n.73/2009 allegato II e III nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e altre eventuali specifiche norme obbligatorie previste dalla legislazione comunitaria, nazionale o regionale, sono stati assunti come base line per calcolare gli impegni aggiuntivi.

Al riguardo vengono proposte, nella pertinente parte dell'allegato 1, per ciascun impegno aggiuntivo specifiche tabelle di concordanza al fine di evidenziare gli elementi tecnico economici presi in considerazione per il calcolo del premio agroambientale del tabacco con impegni aggiuntivi. Il premio è fissato in 995 euro a ettaro/annuo.

In conseguenza alle modifiche proposte, il disciplinare di produzione integrata della Regione Toscana è stato modificato al fine di perseguire una migliore conformità con le "Linee guida nazionali per la produzione integrata" di cui al DM 2722/08 sintonia con le disposizioni di altre regioni.

#### **4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

**Si chiede di integrare il capitolo 3.1 Analisi della situazione con riguardo ai punti di forza e di debolezza (documento allegato al testo del PSR) – aggiornamento sottoparagrafo 2.2 «I comparti agricoli» nelle parti relative al «Comparto tabacco», come di seguito evidenziato:**

- **«Comparto Tabacco»**

L'analisi del comparto tabacco sintetizza e integra l'indagine: "Il comparto del tabacco in Italia alla luce della nuova OCM" svolta dall'INEA nell'ambito del progetto "Studio socio-economico sulla possibilità di riconversione dei produttori di tabacco grezzo in Italia - Ri.P.Ta.", finanziato dall'Unione Europea, in base al Regolamento (CE) n. 2182/2002. Sono stati inoltre considerati i dati e le informazioni contenute nel rapporto Nomisma "La filiera del tabacco in Italia" (XIII Rapporto 2009).

### Superfici

Il tabacco viene coltivato su una superficie regionale di 2.157 ettari (dati UNITAB 2009). La Toscana risulta specializzata in questa produzione grazie ad una tradizione lunga di secoli che la lega alla produzione dei sigari toscani. L'incidenza della SAU destinata a tabacco della varietà Kentucky (con la quale si produce il sigaro toscano) rispetto al dato nazionale è infatti del 55,4%. Più contenuta è invece l'incidenza della Toscana sul dato nazionale per quanto riguarda la varietà Bright (destinata alla produzione di sigarette), attestandosi sull'8,8%. A livello regionale la superficie coltivata con la varietà Bright (1.386 ettari) risulta comunque nettamente prevalente rispetto a quella coltivata con la varietà Kentucky (679 ettari). Per quanto riguarda l'andamento delle superfici negli ultimi 10 anni si può constatare che la varietà Bright interessava nel 2000 più di 1300 ettari e che ha raggiunto la massima diffusione nel 2005 con circa 1600 ettari per poi attestarsi nel 2009 a 1.700 ettari. La varietà Kentucky si estendeva nel 2000 su circa 800 ettari ed è rimasta più o meno costante fino al 2004 per poi arrivare nel 2009 a 890 ettari (dati ARTEA). Oltre alle due varietà principali (Bright e Kentucky) che comunque rappresentano oltre il 96% della superficie coltivata, in Toscana risultano presenti a livello locale anche alcune varietà minori (appartenenti ai gruppi varietali 02- Burley e 03-dark air cured).

### Struttura Aziendale

Le aziende che producono tabacco sono 260, con una dimensione media di 8,3 ettari (dati UNITAB 2009). Rispetto all'indagine Istat del 2005 (Indagine ISTAT SPA 2005) si rileva una diminuzione di circa 180 aziende e un contestuale aumento della superficie media, che risultava pari a 6,3 ettari.

Le aziende rilevate al censimento del 2000 erano 385 per una superficie investita di 2.430 ettari. Il confronto intercensuario mette in evidenza una ristrutturazione che ha determinato una contrazione delle unità produttive (-45,2%) di circa il doppio rispetto alle superfici destinate alla coltivazione (-26,6%), determinando un aumento delle superfici medie investite. La coltivazione del tabacco incide mediamente per il 64,8% sul Margine lordo totale, dato dalla sommatoria dei Margini lordi dei diversi processi produttivi sia vegetali che animali, e in alcuni casi supera il 90%, costituendo quasi l'unica fonte di reddito dell'attività imprenditoriale. Vi sono, infatti, nel territorio sia aziende con orientamento tecnico-economico specializzato nella produzione di tabacco sia aziende con un maggior livello di diversificazione, data la presenza di altre colture – tra le quali soprattutto i cereali, le foraggere e altre piante industriali – o di attività zootecniche, costituite prevalentemente dagli allevamenti bovini da carne. Le aziende si differenziano, inoltre, per il diverso grado di resa del tabacco, con oscillazioni anche sensibili attorno ad un valore medio di 19,75 ql/ha (dati RICA e ARSIA).

### Territorio

Le principali aree attualmente in produzione nella regione sono costituite dalla Valtiberina in provincia di Arezzo e dalla Val di Chiana, sia nel versante aretino che in quello senese. In base ai dati forniti dall'Organismo Pagatore ARTEA per il 2010 le aziende che hanno presentato un piano colturale con tabacco sono nella provincia di Arezzo 220 aziende per un totale di 1.837 ettari coltivati a tabacco, con una superficie media aziendale destinata a questa coltura di 8,35 ettari; in provincia di Siena sono invece presenti 38 aziende tabacchicole per una superficie destinata a tale coltura di 694 ettari e una superficie media a tabacco di poco superiore ai 18 ettari.

### Produzione

Dal punto di vista economico la produzione a prezzi base ha raggiunto nel 2006 i 14 milioni di euro, con una dinamica stabile rispetto al 2005, mentre la variazione sul triennio precedente è stata del -9%. Nell'anno 2006 l'incidenza sul dato nazionale della produzione di tabacco è del 5,9%.

### Export

Il mercato estero del tabacco greggio è molto importante e vede tale prodotto al tredicesimo posto dei principali prodotti agroalimentari esportati. Si segnala inoltre una netta prevalenza delle esportazioni (oltre

15 milioni nel 2005) rispetto alle importazioni che raggiungono cifre inferiori a 500 mila euro. Questo forte differenziale caratterizza gli ultimi anni, infatti nel 2001 si aveva un saldo commerciale prossimo allo zero. Negli ultimi anni l'export di tabacco greggio risulta comunque in calo.

Secondario appare invece il mercato dei tabacchi lavorati. Nel 2006 sono stati esportati circa 2 milioni di prodotti a base di tabacco con una contrazione di oltre il 30% rispetto al 2005 la minore contrazione delle importazioni (-26%) ha determinato un peggioramento del saldo normalizzato che passa da -45,3 a -47,9. Un futuro incremento all'export dei sigari potrebbe essere legato all'acquisizione da parte del gruppo Maccaferri del marchio sigaro Toscano.

### Prezzi

Per la contrattazione del raccolto 2007 uno dei principali soggetti attivi sul mercato del tabacco locale è costituito dalle Manifatture Sigaro Toscano Srl con sede legale a Roma, che opera in Toscana nello stabilimento di premanifattura di Foiano della Chiana in provincia di Arezzo. Le tariffe contrattuali del Kentucky, per le quali disponiamo di informazioni analitiche, variano per sette classi di perizia: Fascia molto scura, Fascia scura, Fascia chiara, Fascetta, Ripieno pesante, Ripieno leggero, Trinciato. I prezzi minimi si hanno per il trinciato (0,06 euro/kg) mentre quelli massimi per la Fascia molto scura (8,52 euro/kg). Dal 2001 al 2006 si sono avuti aumenti nelle fasce di prezzo alte (Fascia scura +7,2%) mentre si sono contratte le tariffe contrattuali delle altre classi di perizia con isolati casi in aumento.

### Qualità

Agli inizi del 1800 il tabacco Kentucky viene importato dagli Stati Uniti per confezionare il sigaro toscano e a partire dalla metà del 1800 se ne inizia la coltivazione a titolo sperimentale. Le ibridazioni con alcune varietà locali e l'adattamento ambientale hanno portato alla costituzione di un tipo molto ben caratterizzato.

Il tabacco Kentucky della Valtiberina toscana, impiegato per la produzione del sigaro toscano, è stato riconosciuto prodotto agroalimentare tradizionale della Regione Toscana e in quanto tale inserito nel relativo elenco regionale.

### Redditività

In termini di risultati economici si evidenziano i maggiori livelli di produttività e di redditività delle aziende con Kentucky, anche se la raccolta del Kentucky si basa attualmente sull'impiego di manodopera familiare.

### Trasformazione e commercializzazione

Il tabacco affluito nei centri di raccolta Toscani ha un peso netto di circa 61.800 quintali (dati RTI e Agrisian settore tabacco, valori medi 2000-2004). Le varietà principali sono state il Bright (63% del totale) e il Kentucky 23% del totale. Le imprese di prima trasformazione di tabacco attualmente riconosciute e presenti nel territorio della Toscana sono tre (S.V.E.T., Società Valdelsana Essiccazione Tabacchi - C.I.T. Srl di Arezzo - Tiberina Tabacchi di Sansepolcro Arezzo). Operano, inoltre, nella regione anche alcune imprese di prima trasformazione con sede legale in altre regioni. Secondo i dati AGEA nei tre impianti sopracitati viene trasformata annualmente una quantità di tabacco che subisce delle variazioni annue molto consistenti dai 4.141 tonnellate del 2002 ai 1.486 tonnellate del 2004, sia a causa di una forte contrazione della varietà Bright, ma anche del Kentucky passato dai 1.512 quintali del 2002 ai 996 quintali del 2004 (dati Agea).

Parte della prima trasformazione del tabacco prodotto in Toscana viene effettuata anche dal Consorzio PRO TAB, società cooperativa nata a Città di Castello in provincia di Perugia, costituito da 4 cooperative e società. La trasformazione finale viene effettuata in Toscana solo dalla Manifattura Tabacchi di Lucca.

### Ambiente

La coltivazione del tabacco è localizzata essenzialmente in Valtiberina e Val di Chiana dove sono state individuate, in base alla direttiva CE 91/676, zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, nelle quali il notevole apporto di input chimici e la sempre più elevata concentrazione della coltura del tabacco, nei terreni migliori per giacitura, struttura fisica e disponibilità di acqua, rendono essenziale un intervento di mitigazione delle criticità ambientali.

Il tabacco è da sempre ad alto impatto ambientale a causa dell'elevata quantità di input chimici utilizzati per incrementare la qualità e la quantità della produzione, la contaminazione delle acque superficiali e profonde a causa della deriva e del ruscellamento dei prodotti impiegati direttamente sul terreno e della loro penetrazione lungo il profilo dello stesso è favorita inoltre dall'uso di eccessive quantità di acqua impiegata a scopo irriguo.

Si possono pertanto sintetizzare le principali criticità ambientali riscontrate in relazione alla presenza della coltivazione intensiva del tabacco con particolare riferimento alle risorse acqua, suolo e biodiversità:

- fenomeni di inquinamento da nitrati e da fitofarmaci, in particolare per le acque;

- assenza/ridotta adozione di tecniche irrigue e tecnologie per il risparmio idrico;
- crescente sfruttamento della risorsa acqua a fini irrigui; dovuto sia all'assenza di vincoli specifici che impongono la riduzione e il risparmio sia all'utilizzo di modalità di distribuzione che non ne favoriscono un razionale impiego.

Nell'ambito delle aree tabacchicole individuate, in particolare nella Val di Chiana, insistono anche le colture orticole che notoriamente hanno un impatto ambientale negativo.

Tuttavia il settore orticolo è riuscito a fare proprie tecniche di coltivazione più rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori, soprattutto in ragione della crescente sensibilità verso la domanda di prodotti alimentari più salubri.

Per il tabacco questo non è avvenuto in misura così evidente, forse perché non si tratta di un alimento, e quindi l'assunzione di atteggiamenti più virtuosi nell'ambito del processo di coltivazione appare un'esigenza prioritaria nell'ottica di promuovere l'adozione di idonee tecniche colturali meno impattanti per le risorse ambientali e più rispettose della salute degli addetti al settore.

#### Riforma PAC e normative

Nel settore del tabacco la riforma dell'OCM è stata graduale. Dal 2006 al 2009 il disaccoppiamento è stato infatti limitato al 40% degli aiuti. A partire dal 2010 l'aiuto disaccoppiato passerà al 50% e il rimanente 50% confluirà nel Piano di Sviluppo Rurale per finanziare azioni di riconversione produttiva: vi sono pertanto forti preoccupazioni per il futuro della filiera dopo il 2010. La prospettiva è comunque quella di un forte ridimensionamento della coltivazione del tabacco in Toscana visto che ai prezzi attuali si avrebbe una riduzione del ricavo complessivo dei produttori del 30-40% a seconda delle varietà.

#### Caratteristiche e Fabbisogni

Nonostante la prospettiva di forte ridimensionamento del settore si può comunque prevedere che in Toscana vi sia la possibilità di mantenere una tabacchicoltura di elevata qualità, seppur con ulteriori riduzioni in termini di superficie e di aziende.

Questo obiettivo si può ritenere perseguibile per tutte le varietà di tabacco del panorama regionale seppur con specifiche caratterizzazioni. In particolare il Bright rappresenta attualmente la principale varietà sia come superficie che come quantità prodotta. Infatti nonostante un ridimensionamento verificatosi negli ultimi anni, anche a seguito della riforma dell'OCM, la superficie interessata si è mantenuta su livelli sostanzialmente equivalenti a quelli di inizio decennio. Attualmente anche le prospettive di mercato per questa varietà appaiono migliori rispetto a qualche anno fa. Il Kentucky anche se meno importante del Bright in termini di superfici e quantità prodotte rappresenta la varietà che maggiormente caratterizza la Toscana. Anche se l'andamento degli ultimi anni dimostra una diminuzione delle superfici si può prospettare il mantenimento di una produzione di elevata qualità (in particolare il prodotto da "fascia"), grazie anche all'esistenza, a livello regionale, di tutte le fasi della filiera produttiva del sigaro toscano.

A seguito del disaccoppiamento totale comunque il mantenimento della produzione di tabacco dipenderà dall'andamento dei prezzi per tutte le varietà. In ogni caso la prosecuzione della coltivazione del tabacco dovrà assicurare un miglioramento della sicurezza degli addetti. Si assisterà comunque ad un'uscita di alcune imprese dalla produzione del tabacco. In questi casi occorrerà individuare delle valide alternative di riconversione sia nell'ambito delle produzioni agricole o di attività connesse all'agricoltura (esempio agriturismo, agrienergie).

Box 2.15

#### ELEMENTI DI ATTENZIONE PER IL COMPARTO TABACCO

##### **Miglioramento del rendimento economico:**

- Ridurre i costi di produzione anche attraverso l'introduzione di innovazioni tecniche e in particolare una migliore meccanizzazione delle principali operazioni

##### **Miglioramento della qualità delle produzioni:**

- Migliorare le caratteristiche qualitative del prodotto
- Privilegiare le tipologie di prodotto maggiormente richieste dal mercato (ad esempio la fascia per il sigaro Toscano)
- Favorire il riconoscimento di elementi distintivi della qualità dei sigari Toscani
- Realizzare progetti di filiera finalizzati alla migliore valorizzazione delle produzioni di elevata qualità

##### **Miglioramento della situazione aziendale in termini di:**

- Aumento della sicurezza sul lavoro
- Ristrutturazione e ammodernamento dei locali di cura del tabacco anche attraverso investimenti per la messa in sicurezza (ad esempio impianti di caricamento meccanizzato)

**Miglioramento Ambientale**

- Ridurre l'apporto di input chimici
- Favorire l'adozione di disciplinari di produzione a ridotto impatto ambientale
- Favorire l'adozione di tecniche che consentano un risparmio idrico e di fertilizzanti (ad esempio fertirrigazione)
- Rispetto della biodiversità »

**Si chiede di integrare la scheda della misura 214 "Pagamenti agroambientali" – sottomisura 214 a "Pagamenti agroambientali" azione a.2 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata, punto "Sintesi degli impegni" e il sottoparagrafo "8.a.2 Forma del sostegno, modulazione dei premi/pagamenti", come di seguito riportato:**

«Sintesi degli impegni previsti dal disciplinare di produzione integrata

*[Omissis...]*

Impegni aggiuntivi del disciplinare di produzione integrata	Culture soggette ad impegno aggiuntivo	Riferimento alla Baseline per il calcolo dei pagamenti Condizionalità
1 Scelta del terreno	Vite, Fruttiferi, Mais (da granella), Pomodoro da industria, Ortaggi	D Norma 1.1 Erosione
2 Successioni colturali	Non considerato	
3 lavorazioni e cure colturali	Cereali a paglia, Fruttiferi, Mais (da granella), Industriali, Tabacco, Foraggiere	E Norma 2.1 Sostanza Organica
4 Fertilizzazione	Cereali a paglia, Mais (da granella), Industriali, Tabacco	B Direttiva nitrati
4 Fertilizzazione	Cereali a paglia, Mais (da granella), Industriali, Tabacco, Olivo, Foraggiere, Pomodoro da industria, Fruttiferi, Ortaggi, Proteiche Vite	F Fertilizzazione
5 Irrigazione	Vite, Fruttiferi, Mais (da granella), Ortaggi, Tabacco	H Irrigazione
6 Difesa e controllo	Cereali a paglia, Vite, Mais da granella, Pomodoro da industria, Tabacco Ortaggi, Fruttiferi, Olivo	C Uso fitofarmaci
7 Tenuta documentale	Cereali a paglia, Vite, Olivo, Fruttiferi, Mais (da granella), Pomodoro da industria, Proteiche, Foraggiere, Industriali, Tabacco, Ortaggi	G Uso Fitosanitari
7 Tenuta documentale	Cereali a paglia, Mais (da granella), Industriali, Tabacco, Olivo, Foraggiere, Pomodoro da industria, Fruttiferi, Ortaggi, Proteiche Vite	F Fertilizzazione

**Impegni aggiuntivi specifici per la coltura del tabacco**

Gli impegni aggiuntivi previsti per il tabacco derivano da quanto richiamato nei capitoli 3.1 del PSR Toscana 'Analisi della situazione con riguardo ai punti di forza e di debolezza' e 3.2 'Le strategie scelte per affrontare i punti di forza ed i punti di debolezza' paragrafo 4 'La ristrutturazione e riconversione del settore tabacco'.

La contaminazione delle acque superficiali e profonde, a causa della deriva e del ruscellamento dei prodotti fertilizzanti impiegati direttamente sul terreno e l'uso di eccessive quantità di acqua a scopo irriguo sono le principali motivazioni tecnico-agronomiche che giustificano l'individuazione degli impegni aggiuntivi e di conseguenza ne sostengono la metodologia di calcolo proposta.

Pertanto la riduzione degli apporti di azoto limita sia un accumulo di sostanze nutritive nel terreno sia l'eventuale percolazione o dilavamento, contenendo l'inquinamento delle risorse idriche; allo stesso modo la limitazione nell'uso delle acque irrigue, oltre ad un risparmio della risorsa acqua, concorre a limitare la dispersione degli elementi fertilizzanti.

La limitazione nella scelta dei prodotti diserbanti e la loro restrizione nei dosaggi produce benefici sulla biodiversità contenendo gli indesiderati effetti di deriva.

Si possono pertanto sintetizzare le principali criticità ambientali riscontrate in relazione alla presenza della coltivazione intensiva del tabacco con particolare riferimento alle risorse acqua, suolo e biodiversità:

- fenomeni di inquinamento da nitrati e da fitofarmaci, in particolare per le acque;
- assenza/ridotta adozione di tecniche irrigue e tecnologie per il risparmio idrico;
- crescente sfruttamento della risorsa acqua a fini irrigui.

**Pertanto l'imprenditore agricolo oltre a rispettare il disciplinare di produzione integrata della coltura del tabacco deve assumere anche i successivi impegni aggiuntivi:**

- Impegno 1: Riduzione e razionalizzazione degli apporti di azoto;
- Impegno 2: Riduzione dell'uso degli agrofarmaci per il diserbo e impiego di quelli a minor tossicità;
- Impegno 3: Riduzione ed ottimizzazione dell'uso irriguo delle acque.

### **Impegno 1: Riduzione e razionalizzazione degli apporti di azoto**

L'impegno consiste in pratiche volte al miglioramento del rapporto tra fertilizzazione e conservazione della qualità delle risorse idriche attraverso la predisposizione di un apposito piano di concimazione. La riduzione del 30% delle unità di azoto e la somministrazione frazionata di questo, nei momenti di maggior assorbimento da parte della pianta, avvengono rispetto alla condizione di concimazione presa a riferimento, ossia quella stabilita dal disciplinari della "Produzione integrata" della regione Toscana. Tale riduzione della concimazione, permette un ulteriore contenimento della presenza di azoto riducendone la dispersione nella soluzione circolante del terreno.

#### **Dettaglio degli impegni**

L'imprenditore agricolo deve assumere i seguenti impegni specifici:

- Ridurre del 30% le unità di azoto rispetto al disciplinare di produzione integrata. L'apporto di azoto massimo consentito è pertanto per tutte le varietà e per tutti i territori pari a 119 Kg/ha suddiviso in 4 interventi.
- Eseguire un frazionamento aggiuntivo delle unità di azoto rispetto ai tre già previsti dal disciplinare di produzione integrata.

#### **Effetti sull'ambiente**

Un minor impiego di fertilizzanti contribuisce:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici riducendo le emissioni di gas serra;
- alla riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici e, quindi, al mantenimento della qualità delle acque a un livello soddisfacente;
- a ridurre l'impatto sulla biodiversità a livello di agroecosistema.

### **Impegno 2: Riduzione dell'uso degli agrofarmaci per il diserbo e impiego di quelli a minor tossicità**

L'impegno si prefigge l'obiettivo di limitare l'impiego di agrofarmaci per il controllo dello sviluppo vegetativo e della produzione di seme delle infestanti del tabacco, sostituendoli con il controllo meccanico e manuale. Ha inoltre l'obiettivo di colpire selettivamente le specie ritenute dannose per la coltivazione del tabacco senza pregiudicare lo sviluppo della biodiversità. La messa in atto di idonee pratiche agronomiche finalizzate a limitare la disseminazione di piante infestanti e l'impiego di principi attivi diserbanti non residuali consentono di ridurre l'inquinamento delle risorse idriche, tutelando così la qualità delle acque sia superficiali che di falda. L'eliminazione manuale e meccanica delle infestanti, eseguita al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna, consente di evitare danni alla fauna selvatica e il ridotto utilizzo di diserbanti permette di valorizzare i bordi dei campi come spazio vitale per la fauna stessa.

#### **Dettaglio degli impegni**

L'imprenditore agricolo deve assumere i seguenti impegni specifici:

- Realizzare in pre-trapianto un intervento di controllo delle piante infestanti utilizzando erbicidi chimici a classe tossicologica Xi o Nc a dosi dimezzate rispetto al disciplinare di produzione integrata;
- Realizzare sulla fila un solo intervento di controllo delle piante infestanti con erbicidi chimici a dosi dimezzate rispetto a quanto indicato in etichetta;
- Completare il controllo delle infestanti in campo con due sarchiature meccaniche e un passaggio manuale.

#### **Effetti sull'ambiente**

La messa in atto di idonee pratiche agronomiche finalizzate a limitare la disseminazione di piante infestanti e l'impiego di principi attivi diserbanti non residuali consentono di ridurre l'inquinamento delle risorse idriche, tutelando così la qualità delle acque sia superficiali che di falda. L'eliminazione manuale e meccanica delle infestanti unita alla maggiore selettività dei principi attivi utilizzati, contribuisce efficacemente alla conservazione della biodiversità

### **Impegno 3: Riduzione ed ottimizzazione dell'uso irriguo delle acque**

L'impegno prevede il miglioramento nell'efficienza d'uso della risorsa idrica al fine di mantenerne un elevato livello qualitativo e quantitativo. In particolare l'azienda beneficiaria deve razionalizzare l'impiego di acqua irrigua mediante la predisposizione di un piano di irrigazione ed eseguendo gli interventi solamente quando necessario, evitando sprechi di acqua per adacquamenti eccessivi. L'impegno prevede che venga ridotto il consumo di acqua del 25% rispetto ai quantitativi previsti dal disciplinare di produzione integrata.

#### **Dettaglio degli impegni**

L'imprenditore agricolo deve assumere i seguenti impegni specifici:

- Predisporre un piano di irrigazione che tenga conto delle diverse fasi fenologiche della coltura del tabacco, della struttura fisica e dell'umidità del terreno e dell'andamento climatico;
- Determinare il bilancio idrico della coltura considerando gli elementi di cui al precedente impegno;
- Monitorare l'umidità del suolo mediante l'uso di strumenti tensiometrici e/o altri strumenti comunque adeguati allo scopo;
- Frazionare gli interventi irrigui in almeno 11 adacquamenti, considerando come aggiuntivi 2 interventi irrigui rispetto alla ordinarietà, in assenza di una specifica prescrizione del disciplinare di produzione integrata;
- Garantire un volume di adacquamento stagionale non superiore a 2550 mc/ha/, ridotto del 25% rispetto al disciplinare di produzione integrata, che prevede volumi massimi irrigui pari a 3.400 mc/ha/anno, mediante l'installazione di un contatore all'ingresso degli impianti di irrigazione.

#### **Effetti sull'ambiente**

Una riduzione dei livelli complessivi di utilizzazione della risorsa idrica a fini irrigui, consente di tutelare la risorsa idrica dal punto di vista quantitativo. Nelle aree soggette a carenza idrica, una limitazione dei prelievi di acqua sotterranea permette di evitare il fenomeno dell'abbassamento del livello della falda freatica. L'ottimizzazione dei quantitativi di acqua utilizzati per uso irriguo contribuisce, soprattutto nel periodo estivo, a evitare o ridurre situazioni di crisi idrica causate da richieste eccessive.

Un'adeguata gestione dei quantitativi di acqua impiegati per l'irrigazione consente inoltre di controllare i fenomeni di percolazione e lisciviazione, e contribuisce così a limitare l'accumulo degli inquinanti nelle falde acquifere. »

#### **«8.a.2 Forma del sostegno, modulazione dei premi/pagamenti**

La forma di aiuto attivata consiste in pagamenti forfetari erogati annualmente, per compensare i costi aggiuntivi e/o minori ricavi derivanti dall'adesione all'azione. La modulazione dei pagamenti per ettaro è strettamente legata alla tipologia di coltura effettuata nel rispetto dei seguenti massimali:

- Colture annuali: euro 600 per ettaro, ad eccezione del tabacco con impegni aggiuntivi;
- Colture perenni specializzate: euro 900 per ettaro;

I premi, espressi in euro/anno/ettaro e suddivisi per categoria di coltura sono i seguenti:

COLTURE	Max euro/ha
VITE	400
OLIVO	200
FRUTTIFERI E FLORO-VIVAISMO	420
CEREALI	100
MAIS	130
TABACCO con impegni aggiuntivi	995*
INDUSTRIALI E OLEAGINOSE	80
LEGUMINOSE DA GRANELLA	70
FORAGGERE	60
POMODORO DA INDUSTRIA	220
ORTIVE E OFFICINALI	280

\*L'importo del premio per il tabacco con impegni aggiuntivi è determinato avvalendosi della deroga prevista dal Reg. (CE) 1698/2005, allegato I - "Importi e aliquote del sostegno" alla nota (\*\*\*\*). »

**Si chiede di modificare l'allegato 1 «Costi standard, ipotesi standard di mancato guadagno a fini giustificativi dei pagamenti di alcune misure previste dal PSR 2007/2013, inserendo la sezione «Giustificativo del pagamento previsto per il tabacco con impegni aggiuntivi nell'ambito dell'azione 214 a2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata"».<sup>1</sup>**

«La contaminazione delle acque superficiali e profonde, a causa della deriva e del ruscellamento dei prodotti fertilizzanti impiegati direttamente sul terreno e l'uso di eccessive quantità di acqua a scopo irriguo sono le principali motivazioni tecnico-agronomiche che giustificano l'individuazione degli impegni aggiuntivi e di conseguenza ne sostengono la metodologia di calcolo proposta.

Pertanto la riduzione degli apporti di azoto limita sia un accumulo di sostanze nutritive nel terreno e sia l'eventuale percolazione o dilavamento, contenendo l'inquinamento delle risorse idriche; allo stesso modo la limitazione nell'uso delle acque irrigue, oltre ad un risparmio della risorsa acqua, concorre a limitare la dispersione degli elementi fertilizzanti.

La limitazione nella scelta dei prodotti diserbanti e la loro restrizione nei dosaggi produce benefici sulla biodiversità contenendo gli indesiderati effetti di deriva.

Nel conto economico del tabacco con impegni aggiuntivi sono considerati esclusivamente i maggiori costi o i minori redditi imputabili agli elementi presi in considerazione per il calcolo del premio imputabile agli impegni aggiuntivi stessi, come indicato nelle tabelle di concordanza tra baseline e impegni agroambientali aggiuntivi per il tabacco.

**Descrizione dell'azione**

Gli impegni aggiuntivi che l'imprenditore agricolo deve sottoscrivere nella loro totalità sono:

- *Impegno 1: Riduzione e razionalizzazione degli apporti di azoto*
- *Impegno 2: Riduzione dell'uso degli agrofarmaci per il diserbo e impiego di quelli a minor tossicità*
- *Impegno 3: Riduzione ed ottimizzazione dell'uso irriguo delle acque*

In Toscana le varietà Bright e Kentucky rappresentano complessivamente quasi la totalità della superficie investita a tabacco, con un peso percentuale rispettivamente del 66 e 33 %.

Tenuto conto di ciò, nei calcoli che seguono, i dati relativi alle produzioni ed ai prezzi di vendita sono stati ponderati in ragione delle suddette proporzioni.

***TABELLE DI CONCORDANZA  
TRA BASELINE (\*) E IMPEGNI AGROAMBIENTALI AGGIUNTIVI PER IL TABACCO***

(\*) Si evidenzia che gli impegni previsti dal disciplinare di produzione integrata sono determinati assumendo come pratica agricola ordinaria le norme di condizionalità previste dal reg. (CE) n.73/2009 allegato II e III nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e altre eventuali specifiche norme obbligatorie previste dalla legislazione comunitaria, nazionale o regionale.

---

<sup>1</sup> La sezione dei giustificativi relativi all'azione 214 a.2 è inserita *ex novo*. Non è stata tracciata con le modalità revisioni al fine di non appesantirne il testo.

### Impegno 1 - Riduzione e razionalizzazione degli apporti di azoto

<b>BASELINE PERTINENTE</b>	<b>IMPEGNI SPECIFICI</b>	<b>CONTROLLI</b>	<b>DETERMINAZIONE PREMIO</b>	<b>VANTAGGI AMBIENTALI</b>
<b>Disciplinare di produzione integrata</b>	<b>Impegno aggiuntivo rispetto al disciplinare di produzione integrata</b>	<b>Modalità di controllo degli impegni</b>	<b>Elementi presi in considerazione per il calcolo del premio</b>	
<p>Il disciplinare di produzione integrata è assunto, per la concimazione azotata, come pratica agricola ordinaria sia per il dosaggio sia per il frazionamento degli apporti. L' apporto massimo consentito è pari a 170 Kg/ha frazionato in 3 interventi.</p>	<p>Riduzione del 30% degli apporti di azoto rispetto al disciplinare di produzione integrata. L'apporto di azoto massimo consentito è pari a 119 Kg/ha suddiviso in 4 interventi, pertanto con un intervento aggiuntivo.</p>	<p>Verifiche amministrative della corretta registrazione di tutte le pertinenti operazioni colturali nell'apposito registro. Controlli amministrativi sulla documentazione fiscale relativa all'acquisto dei fertilizzanti. Verifiche in loco volte ad accertare la consistenza dei fertilizzanti in magazzino.</p>	<p>Maggiori costi derivanti da 1 frazionamento aggiuntivo nella distribuzione dell'azoto rispetto a quanto previsto dal disciplinare. Minori costi derivanti dalle minori quantità di azoto utilizzate.</p> <p>Minori ricavi derivanti dalla perdita di prodotto in relazione alla riduzione dell'azoto rispetto a quanto previsto dal disciplinare di produzione integrata.</p>	<p>Un minor impiego di fertilizzanti contribuisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla mitigazione dei cambiamenti climatici riducendo le emissioni di gas serra;</li> <li>- alla riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici e, quindi, al mantenimento della qualità delle acque a un livello soddisfacente;</li> <li>- a ridurre l'impatto sulla biodiversità a livello di agroecosistema.</li> </ul>

**Impegno 2 - Riduzione dell'uso degli agrofarmaci per il diserbo e impiego di quelli a minor tossicità**

<b>BASELINE PERTINENTE</b>	<b>IMPEGNI SPECIFICI</b>	<b>CONTROLLI</b>	<b>DETERMINAZIONE PREMIO</b>	<b>VANTAGGI AMBIENTALI</b>
<b>Disciplinare di produzione integrata</b>	<b>Impegno aggiuntivo rispetto al disciplinare di produzione integrata</b>	<b>Modalità di controllo degli impegni</b>	<b>Elementi presi in considerazione per il calcolo del premio</b>	
Il disciplinare di produzione integrata prevede un trattamento diserbante in pretrapianto con principi attivi di classe tossicologica Xn.	Effettuare un trattamento diserbante in pretrapianto a dose dimezzata con principio attivo di classe tossicologica Xi o Nc.	Controllo in loco della corretta registrazione dell'uso dei prodotti fitosanitari sul Registro dei trattamenti (Quaderno di campagna) e delle operazioni colturali. Verifica della consistenza di magazzino. Controllo della documentazione fiscale relativa all'acquisto degli agrofarmaci.	Minor costo dovuto alla riduzione della dose del diserbante in pretrapianto.	La messa in atto di idonee pratiche agronomiche finalizzate a limitare la disseminazione di piante infestanti e l'impiego di principi attivi diserbanti non residuali consentono di ridurre l'inquinamento delle risorse idriche, tutelando così la qualità delle acque sia superficiali che di falda. L'eliminazione manuale e meccanica delle infestanti unita alla maggiore selettività dei principi attivi utilizzati, contribuisce efficacemente alla conservazione della biodiversità
Il disciplinare di produzione integrata prevede un trattamento diserbante in copertura sull'intera superficie. Successivamente si interviene con due interventi meccanici sull'interfila (sarchiature) allo scopo di controllare le infestanti.	Effettuare: - un trattamento diserbante sulla fila (localizzato), quindi su una superficie dimezzata, con gli stessi prodotti usati nel disciplinare di agricoltura integrata (utilizzo di metà dose rispetto al disciplinare stesso ); - due sarchiature meccaniche; - un passaggio manuale sull'intera superficie, allo	Controllo in loco della corretta registrazione dell'uso dei prodotti fitosanitari sul Registro dei trattamenti (Quaderno di campagna) e delle operazioni colturali. Verifica della consistenza di magazzino. Controllo della documentazione fiscale relativa	Minor costo dovuto alla riduzione della dose del diserbante a seguito della distribuzione localizzata sulla fila e conseguente dimezzamento della dose. Maggior costo dell'operazione di distribuzione del diserbante in quanto trattasi di distribuzione localizzata. Maggiore costo per il controllo manuale delle infestanti sull'intera superficie.	

<b>BASELINE PERTINENTE</b>	<b>IMPEGNI SPECIFICI</b>	<b>CONTROLLI</b>	<b>DETERMINAZIONE PREMIO</b>	<b>VANTAGGI AMBIENTALI</b>
<b>Disciplinare di produzione integrata</b>	<b>Impegno aggiuntivo rispetto al disciplinare di produzione integrata</b>	<b>Modalità di controllo degli impegni</b>	<b>Elementi presi in considerazione per il calcolo del premio</b>	
	scopo di eliminare tutte le infestanti sfuggite all'intervento meccanico e chimico.	all'acquisto degli agrofarmaci.		

### Impegno 3 Riduzione e ottimizzazione dell'uso irriguo delle acque

BASELINE PERTINENTE	IMPEGNI SPECIFICI	CONTROLLI	DETERMINAZIONE PREMIO	VANTAGGI AMBIENTALI
Disciplinare di produzione integrata	Impegno aggiuntivo rispetto al disciplinare di produzione integrata	Modalità di controllo degli impegni	Elementi presi in considerazione per il calcolo del premio	
<p>Nell'ambito del disciplinare di produzione integrata le irrigazioni alla coltura del tabacco sono eseguite senza un razionale piano di irrigazione che tenga conto dei dati pluviometrici. Gli agricoltori, in particolare quelli che hanno i terreni sottesi ai comprensori irrigui del grande vaso di Montedoglio, avendo una buona disponibilità di acqua non ne curano il razionale impiego.</p> <p>I volumi massimi irrigui stabiliti dal disciplinare di produzione integrata sono di 3.400 mc/ha/anno.</p>	<p>Predisposizione di un piano di irrigazione basato su un numero di adacquamenti non inferiore a 11 interventi, per un volume massimo da distribuire pari a 2.550 mc/ha/annuo, ottenuto con una riduzione del 25% rispetto ai volumi massimi irrigui stabiliti dal disciplinare di produzione integrata.</p> <p>La gestione dell'irrigazione deve essere effettuata attraverso la redazione di un bilancio idrico, in relazione alle esigenze idriche della coltura nelle diverse fasi fenologiche, alla struttura fisica del terreno e all'andamento climatico stagionale (temperature e piovosità) e in funzione dei dati tensiometrici.</p>	<p>Controllo della presenza del piano di irrigazione.</p>	<p>Costo per la stesura del piano di irrigazione. (I costi per il monitoraggio dell'umidità del terreno rientrano in quelli di transazione alla voce monitoraggio)</p>	<p>Una riduzione dei livelli complessivi di utilizzazione della risorsa idrica a fini irrigui, consente di tutelare la risorsa idrica dal punto di vista quantitativo. Nelle aree soggette a carenza idrica, una limitazione dei prelievi di acqua sotterranea permette di evitare il fenomeno dell'abbassamento del livello della falda freatica. L'ottimizzazione dei quantitativi di acqua utilizzati per uso irriguo contribuisce, soprattutto nel periodo estivo, a evitare o ridurre situazioni di crisi idrica causate da richieste eccessive. Un'adeguata gestione dei quantitativi di acqua impiegati per l'irrigazione consente inoltre di controllare i fenomeni di percolazione e lisciviazione, e contribuisce così a limitare</p>

<b>BASELINE PERTINENTE</b>	<b>IMPEGNI SPECIFICI</b>	<b>CONTROLLI</b>	<b>DETERMINAZIONE PREMIO</b>	<b>VANTAGGI AMBIENTALI</b>
<b>Disciplinare di produzione integrata</b>	<b>Impegno aggiuntivo rispetto al disciplinare di produzione integrata</b>	<b>Modalità di controllo degli impegni</b>	<b>Elementi presi in considerazione per il calcolo del premio</b>	
Il disciplinare di produzione integrata non prevede per la coltura del tabacco il frazionamento dei volumi di adacquamento, pertanto si assume come ordinario un frazionamento di 9 interventi, rispetto a un massimale fissato nel disciplinare pari a 3.400 mc/ha/anno.	Installazione di contatori all'ingresso dell'impianto di irrigazione. Annotazione nel registro di coltivazione della data di esecuzione degli interventi irrigui e dei relativi volumi di adacquamento.	Controlli in campo volti ad accertare, mediante la lettura dei contatori, il quantitativo di acqua irrigua utilizzato.  Controlli amministrativi rispetto alla corretta registrazione delle pertinenti operazioni colturali nel registro di coltivazione.  Nel caso di aziende che sono servite da reti consortili, la verifica è espletata anche mediante controllo delle fatture pagate al consorzio.	Minori costi derivanti dai ridotti volumi idrici utilizzati. Maggiori costi (energetici e di manodopera) relativi ai due frazionamenti aggiuntivi delle irrigazioni. Minori ricavi derivanti dalla perdita di prodotto conseguente ai ridotti volumi idrici impiegati.	l'accumulo degli inquinanti nelle falde acquifere.

## **Metodologia di calcolo**

Il metodo per la definizione del livello dei pagamenti si fonda su un criterio economico volto a compensare l'agricoltore dei mancati ricavi e dei maggiori costi sostenuti per il passaggio dalla tecnica di produzione convenzionale ad una più rispettosa dell'ambiente.

Il confronto con la baseline viene valutato in riferimento diretto ai costi sostenuti per gli impegni aggiuntivi introdotti mediante un approccio metodologico di bilanci parziali per processo produttivo. In questo modo è possibile effettuare un collegamento tra la tabella baseline/impegni aggiuntivi e le diverse attività per le quali vengono calcolati i maggiori costi/mancati redditi.

Il regolamento (CE) n. 1974/2006, infatti, all'articolo 53 stabilisce che "gli Stati membri possono fissare l'entità del sostegno di cui agli articoli 31, da 37 a 41 e da 43 a 49 del regolamento (CE) n. 1698/2005 sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno". Il medesimo articolo affida agli Stati membri il compito di garantire che i calcoli e il relativo sostegno rispettino i seguenti requisiti:

- contengano unicamente elementi verificabili
- siano basati su valori assodati mediante opportune perizie
- indichino chiaramente la fonte dei dati
- siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettivo uso del suolo
- non contengano elementi correlati a costi d'investimento fissi

Tali principi sono stati approfonditi dalla Commissione nel Working Document "*Agri- environment commitments and their verifiability*" (RD10/07/2006) relativo agli impegni agroambientali e ulteriormente definiti, con riferimento alla situazione italiana, nel documento "Valutazione della congruenza dei premi delle misure di SR - Alcune considerazioni sulla metodologia di calcolo e sul processo di verifica e conferma dei dati" del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Il pagamento include anche i costi di transazione che l'agricoltore deve sostenere per aderire alla misura agroambientale, secondo quanto stabilito dall'articolo 39, paragrafo 4, e dell'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, meglio specificato all'articolo 27 paragrafo 10 del regolamento (CE) n. 1974/2006. Il contratto, infatti, comporta costi per il reperimento e la valutazione delle informazioni sui bandi proposti dai PSR, per la contrattazione (negoziazione, stipulazione e amministrazione del contratto) e per il controllo e monitoraggio dell'applicazione.

In particolare, per gli agricoltori la sottoscrizione di ulteriori impegni agroambientali implica costi in termini di tempo impiegato (valutabile come costo opportunità, se non è stato utilizzato un addetto specifico) o di vero e proprio esborso monetario (se è stato impiegato un addetto specifico, spesso professionista), per individuare i requisiti di accesso all'azione e predisporre gli adempimenti preliminari alla richiesta di sostegno iniziale, per realizzare la contrattazione, per acquisire le competenze necessarie per l'applicazione delle nuove tecniche produttive, per gestire gli aspetti amministrativi dei contratti una volta sottoscritti (domande di pagamento) e per monitorare e registrare gli impegni sottoscritti al fine di consentire verifiche amministrative e controlli in loco.

## **Fonti dei dati**

La raccolta di informazioni è stata realizzata combinando le seguenti fonti di dati:

- a) la Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA)
- b) la banca dati ARSIA "Costi e redditi delle colture agricole toscane"
- c) tariffario delle lavorazioni meccanico-agricole della Toscana F.R.I.M.A.T. (U.N.I.M.A.)
- d) listino prezzi Camere di commercio
- e) dati retribuzioni degli operai agricoli della provincia di Arezzo
- f) La filiera del tabacco in Toscana in "Il comparto del tabacco in Italia alla luce della nuova OCM", INEA 2008
- g) informazioni derivanti da studi, sperimentazioni e ricerche universitarie
- h) pareri di esperti del settore
- i) Valutazione della congruità dei pagamenti delle misure agroambientali e altre misure analoghe – Indicazioni metodologiche sulla procedura di giustificazione economica degli impegni, MIPAAF 2010

La base dei dati utilizzata per la maggior parte delle stime produttive ed economiche fa riferimento al campione di aziende della RICA gestito dall'INEA. I dati utilizzati per la valutazione economica sono stati estrapolati dalla Mini Banca Dati del programma CONTINEA che gestisce la raccolta delle informazioni contabili a livello di singola azienda. Le elaborazioni hanno riguardato gli ultimi 3 anni disponibili (2005-2007).

La rappresentatività dei dati elaborati è garantita dalle procedure di selezione casuale delle aziende campionarie, basate su criteri statistici concordati annualmente tra INEA, ISTAT e DG AGRI - Ufficio FADN. Le informazioni contabili sono state elaborate a livello di processo produttivo per la coltura del tabacco, suddivisa secondo i 2 gruppi sopra citati. Nel sottostante prospetto sono riportati i dati relativi al processo produttivo Tabacco con la relativa numerosità campionaria. A causa della scarsa numerosità si è preferito utilizzare un unico campione di aziende relativo agli anni 2005-07. Per maggiori informazioni sull'elaborazione delle informazioni contabili si veda la documentazione allegata alle elaborazioni disponibili *on-line* sul sito INEA.

#### Ricavi e redditi del tabacco (media 2005-2007)

Numerosità campione (2005-07)	Bright (Gruppo 1)	Kentucky (Gruppo 4)
Nord	17	3
<b>Centro</b>	<b>171</b>	<b>18</b>
Sud	58	6
<b>Italia</b>	<b>246</b>	<b>27</b>
Ricavi per ettaro	€/Ha	€/Ha
Nord	3.638	7.840
<b>Centro</b>	<b>2.690</b>	<b>6.695</b>
Sud	1.779	1.636
<b>Italia</b>	<b>2.605</b>	<b>6.141</b>
Reddito lordo (contributo escluso)	€/Ha	€/Ha
Nord	1.719	4.314
<b>Centro</b>	<b>1.003</b>	<b>2.930</b>
Sud	1.238	392
<b>Italia</b>	<b>1241</b>	<b>3.081</b>

I dati tecnico-economici desunti dall'INEA sono stati integrati con altre informazioni specifiche a livello di processo produttivo reperibili sul sito dell' ARSIA (<http://profcom.arsia.toscana.it/analisieconomiche/>) e contenute nella banca dati "Costi e redditi delle colture agricole toscane". Tali dati vengono elaborati annualmente sulla base di rilevazioni puntuali effettuate su un campione di aziende agricole toscane.

#### Calcolo del premio

Gli elementi presi in considerazione per il calcolo del premio, come esplicitati nelle tabelle di comparazione di ciascun impegno, tengono conto esclusivamente dei costi per operazioni colturali che si collocano oltre le norme di condizionalità e altre norme cogenti ed anche al di sopra dei disciplinari di produzione integrata.

Nel calcolo del premio sono stati altresì quantificati e portati in detrazione tutti i costi diretti risparmiati, così come computati i vantaggi indotti dall'applicazione di operazioni colturali connesse agli impegni.

#### **Impegno 1 – Riduzione e razionalizzazione degli apporti di azoto**

Gli elementi presi in considerazione per il calcolo della frazione di premio relativa all' impegno 1 sono:

- maggiori costi di distribuzione del fertilizzante azotato derivanti da un frazionamento aggiuntivo;
- minori ricavi derivanti dalla perdita di prodotto in relazione alla riduzione delle unità fertilizzanti;
- risparmi derivanti dalle minori quantità di fertilizzanti impiegati.

Nella tabella che segue viene riportato il calcolo della frazione di premio derivante dall'osservanza degli impegni connessi alla concimazione azotata.

<b>Tabacco</b>		
<i>prodotti utilizzati e operazioni colturali</i>	<i>Unità N</i>	<i>Costi (€)</i>
<b>A1 - costo dei fertilizzanti impiegati in agricoltura integrata</b>		
- <i>Nitrato ammonico (26-0-0)</i>	170 (*)	<b>182,78</b>
costo unitario (€/kg) (1)		0,28
Quantità (kg/ha)		652,8
<b>TOTALE - A1</b>	<b>170</b>	<b>182,78</b>
<b>A2 - costo operazioni di fertilizzazione in agricoltura integrata</b>		
- <i>Operazioni di spandimento concime</i>		<b>30,50</b>
costo unitario (€/ha) (2)		30,50
passaggi in campo (n. di volte)		3
<b>TOTALE - A2</b>		<b>91,50</b>
<b>A - costo della concimazione in agricoltura integrata ( A1 + A2)</b>		<b>274,23</b>
<b>B1 - costo dei fertilizzanti impiegati nell'impegno</b>		
- <i>Nitrato ammonico (26-0-0)</i>	119	<b>113,29</b>
costo unitario (€/kg) (1)		0,28
Quantità (kg/ha)		404,6
<b>TOTALE - B1</b>	<b>119</b>	<b>113,29</b>
<b>B2 - costo operazioni di fertilizzazione nell'impegno</b>		
- <i>Operazioni di spandimento concime</i>		<b>122,00</b>
costo unitario (€/ha) (2)		30,50
passaggi in campo (n. di volte)		4
<b>TOTALE - B2</b>		<b>122,00</b>
<b>B - costo della concimazione ad impegno ( B1 + B2)</b>		<b>235,29</b>
<b>C - Valore della perdita di produzione con l'impegno</b>		
- Valore della perdita (€)		<b>308,10</b>
Perdita di produzione (Kg)		390
riduzione cautelativa del 50% rispetto alle perdite stimate (Kg) (3)		195
prezzo del tabacco (€/kg) (4)		1,58
<b>TOTALE - D</b>		<b>308,10</b>
<b>Riduzione e distribuzione del fertilizzante – Tot. frazione premio (B+C)-A</b>		<b>269,16</b>

(\*) Le unità di azoto impiegate fanno al disciplinare di produzione integrata di cui alla L.R. n. 25/99.

**Note:**

1. listino prezzi Camere di commercio (Internet)
2. dati F.R.I.M.A.T. (U.N.I.M.A.)
3. per il calcolo del valore della produzione perduta a causa della riduzione del 30% della quantità di fertilizzanti azotati utilizzati nell' agricoltura integrata si è stimato una perdita di prodotto pari al 15% con riferimento alle rese medie reperibili nella banca dati ARSIA relativa ai costi e redditi delle colture agricole toscane (2.75 t/ha per il Bright e 2,4/t/ha per il Kentucky, 2.63 t/ha come dato ponderato). In ragione degli effetti sinergici che potrebbero svilupparsi dall'interazione dell'irrigazione con la concimazione ed al fine di tenere conto delle variabili climatiche che, nel medio periodo, possono influenzare le produzioni, nel calcolo del premio è stata computata una quota di perdita pari al 50% di quella come sopra effettivamente determinata. Tale condizione garantisce dal rischio di una sovra compensazione del pagamento agroambientale.
4. media ponderata dei dati reperibili nella banca dati ARSIA relativa ai costi e redditi delle colture agricole toscane (978 € / t per il Bright e 2790 € / t per il Kentucky).

**Impegno 2 – Riduzione dell'uso degli agrofarmaci per il diserbo e impiego di quelli a minor tossicità**

Gli elementi presi in considerazione per il calcolo della frazione di premio relativa all' impegno 2 sono:

- risparmio dovuto alla riduzione della dose del diserbante utilizzato in pre-trapianto;
- risparmio dovuto alla riduzione del diserbante utilizzato in post-trapianto grazie alla distribuzione localizzata sulla fila e conseguente dimezzamento della dose;
- maggior costo dell'intervento di diserbo post-trapianto in quanto trattasi di distribuzione localizzata;
- costo per il controllo manuale delle infestanti sfuggite al controllo con agrofarmaci.

Nella tabella che segue viene riportato il calcolo della frazione di premio derivante dall'osservanza degli impegni connessi alla riduzione degli agrofarmaci per il diserbo.

<b>Prodotti utilizzati e operazioni colturali</b>	<b>Costi (€)</b>
<b>A - operazioni di diserbo in agricoltura integrata</b>	
- n. 1 diserbo chimico pre-trapianto (es. pendimetalin)	<b>87,80</b>
quantità (l/ha)	4
prezzo (€/l) (1)	10
costo macchina operatrice - distrib. a 300 l/ha (€/ha) (2)	47,80
- n. 1 diserbo chimico post-trapianto (es. clomazone)	<b>162,80</b>
quantità (l/ha)	1
prezzo (€/l) (1)	115
costo macchina operatrice - distrib. a 300 l/ha (€/ha) (2)	47,80
- sarchiatura	<b>91,60</b>
costo unitario (€/ha) (1)	45,80
passaggi in campo (n. di volte)	2
<b>TOTALE - A</b>	<b>342,20</b>
<b>B - operazioni di diserbo con riduzione degli agrofarmaci</b>	
- n. 1 diserbo chimico pre-trapianto (es. pendimetalin microincapsulato)	<b>71,00</b>
quantità (l/ha)	2
prezzo (€/l) (2)	10
costo macchina operatrice diserbo localizzato (€/ha) (1)	51
- n. 1 diserbo chimico post-trapianto localizzato sulla fila (es. clomazone)	<b>108,50</b>
quantità (l/ha)	0,5

prezzo (€/l) (2)	115
costo macchina operatrice (€/ha) (1)	51
<b>- sarchiatura (costo totale €)</b>	<b>91,60</b>
costo unitario (€/ha) (1)	45,80
passaggi in campo (n. di volte)	2
<b>- n. 1 passaggi con manodopera - operaio – zappatura (costo totale €)</b>	<b>350,00</b>
quantità (h/ha)	25
salario orario (€/h) (3)	14
<b>TOTALE - B</b>	<b>621,10</b>
<b>Controllo delle piante infestanti - Totale frazione premio (B-A)</b>	<b>278,90</b>

**Note:**

1. dati F.R.I.M.A.T. (U.N.I.M.A.)
2. listino prezzi (Internet)
3. dati retribuzioni degli operai agricoli della provincia di Arezzo in vigore comprensivo degli oneri sociali

**Impegno 3 – Riduzione ed ottimizzazione dell'uso irriguo delle acque**

Gli elementi presi in considerazione per il calcolo della frazione di premio relativa all' impegno 3 sono:

- costo per la stesura del piano di irrigazione;
- risparmi derivanti dal minor costo dell'acqua irrigua per i ridotti volumi idrici utilizzati (-850 mc/Ha);
- costi aggiuntivi conseguenti l'aumento del numero degli adacquamenti da 9 a 11;
- minori ricavi derivanti dalla perdita di prodotto in conseguenza dei ridotti volumi idrici impiegati.

Nella tabella che segue viene riportato il calcolo della frazione di premio derivante dall'osservanza degli impegni connessi alla riduzione dell'acqua ad uso irriguo.

Descrizione operazioni	Costi (€)
<b>A - operazioni di irrigazione in agricoltura integrata</b>	
<b>- Costo totale dell'acqua (€/ha)</b>	<b>476,00</b>
Volume irriguo stagionale (mc/ha) (1)	3400
Volume medio adacquamenti (mc)	378
numero di adacquamenti	9
Costo unitario acqua (€/mc) (2)	0,14
<b>- Costo energetico (€/ha)</b>	<b>80,00</b>
<b>- manodopera per operazioni di irrigazione -</b>	<b>378,00</b>
quantità (h/ha)	27
salario orario operaio OTD (€/h) (3)	14
<b>TOTALE - A</b>	<b>934,00</b>
<b>B - operazioni di irrigazione ottimizzate</b> <i>(riduzione del 25% dei volumi irrigui)</i>	
<b>- Costo totale dell'acqua (€/ha)</b>	<b>357,00</b>
Volume irriguo stagionale (mc/ha)	2550
Volume singolo adacquamento (mc)	232
numero di adacquamenti	11
Costo unitario acqua (€/mc) (2)	0,14
<b>- Costo energetico (€/ha)</b>	<b>60,00</b>
<b>- manodopera per operazioni di irrigazione -</b>	<b>462,00</b>
quantità (h/ha)	33
salario orario operaio OTD (€/h) (3)	14

<b>TOTALE - B</b>	<b>879,00</b>
<b>C- Piano di irrigazione</b>	<b>60,00</b>
<b>D - Valore della perdita di produzione</b>	
perdita di prodotto con riduzione dei volumi irrigui (Kg) (4)	530
riduzione cautelativa del 50% rispetto alle perdite stimate (kg) (4)	265
prezzo del tabacco (€/kg) (5)	1,58
<b>TOTALE - D</b>	<b>418,70</b>
<b>Gestione ottimizzata dell'acqua a fini irrigui - Totale frazione di premio (B+C+D-A)</b>	<b>423,70</b>

**Note:**

1. la quantità di acqua utilizzata per l'irrigazione del tabacco nella coltivazione integrata è di 3400 mc/Ha/anno. I 9 adacquamenti, presi in considerazione sono stati determinati come pratica ordinaria.
2. dati consorzio irriguo
3. dati retribuzioni degli operai agricoli della provincia di Arezzo in vigore comprensivo degli oneri sociali
4. per il calcolo del valore della produzione perduta a causa della riduzione del 25% della quantità di acqua utilizzata per l'irrigazione si è stimato una perdita di prodotto pari al 20% con riferimento alle rese medie reperibili nella banca dati ARSIA relativa ai costi e redditi delle colture agricole toscane (2.75 t/Ha per il Bright e 2,4/t/Ha per il Kentucky, 2.63 t/Ha come dato ponderato). In ragione degli effetti sinergici che potrebbero svilupparsi dall'interazione dell'irrigazione con la concimazione ed al fine di tenere conto delle variabili climatiche che, nel medio periodo, possono influenzare le produzioni, nel calcolo del premio è stata computata una quota di perdita pari al 50% di quella come sopra effettivamente determinata. Tale condizione garantisce dal rischio di una sovra compensazione del pagamento agroambientale.
5. media ponderata dei dati reperibili nella banca dati ARSIA relativa ai costi e redditi delle colture agricole toscane (978 € / t per il Bright e 2790 € / t per il Kentucky).

**Calcolo della compensazione dell'impegno orizzontale connesso alla tenuta del registro di coltivazione e degli altri costi di transazione**

L'agricoltore assume come proprio l'impegno di:

- tenere un registro di coltivazione, articolato in apposite schede di dettaglio, ove riportare i dati rilevati, le operazioni culturali eseguite (quali concimazione, irrigazione, ecc.), la data di effettuazione e i relativi prodotti eventualmente utilizzati
- conservare i documenti giustificativi delle spese sostenute con l'indicazione quali quantitativa dei mezzi di produzione acquistati (quali sementi, agrofarmaci, concimi, acqua, servizi, ecc.).
- conservare tutta la documentazione relativa ai monitoraggi specificamente richiesti dalle singole sottoazioni (ad esempio i rilievi pluviometrici e di campo necessari alla stesura del bilancio idrico)

Nella tabella che segue viene riportato il calcolo della frazione di premio derivante dall'impegno sopra citato unitamente ai costi di transazione. Tali voci comprendono il tempo impiegato o la spesa sostenuta (impiego di un tecnico-consulente) per:

- l'individuazione del possesso delle condizioni di accesso alla misura;
- la predisposizione degli adempimenti preliminari alla richiesta di sostegno;
- per l'acquisizione delle competenze necessarie per l'applicazione delle nuove tecniche produttive;
- la gestione degli aspetti amministrativi dei contratti una volta sottoscritti (domande di pagamento);
- il monitoraggio e la registrazione degli impegni sottoscritti al fine di consentire verifiche amministrative e controlli in loco.

<b>Tabacco – calcolo dei costi di transazione</b>	
<b>A- Costo medio aziendale della pratica</b>	<b>€</b>
- costi per il reperimento e la valutazione delle informazioni per l'accesso agli aiuti e consulenza per la formulazione della domanda	<b>568,10</b>
costo unitario - vacanza (€/h) (1)	56,81
ore – uomo	10
- negoziazione e stipulazione del contratto - domanda di aiuto	<b>112</b>
costo unitario (€/h) (2)	14
ore – uomo	8
- gestione amministrativa delle domande di pagamento	<b>84</b>
costo unitario (€/h) (2)	14
ore – uomo	6
- controllo e monitoraggio (tenuta registro coltivazione ecc.)	<b>112</b>
costo unitario (€/h) (2)	14
ore - uomo	8
<b>Totale A</b>	<b>876,10</b>
<b>B – SAU media a tabacco delle aziende tabacchicole toscane (ha) (3)</b>	<b>6,32</b>
<b>TOTALE frazione di premio relativa ai costi di transazione (€/ha nei 5 anni) (A/B)</b>	<b>138,60</b>
<b>TOTALE frazione di premio relativa ai costi di transazione per ogni anno (€/ha) (A/B)/5</b>	<b>27,72</b>

**Note:**

1. tariffario agronomi DM n 478 del 3/09/1997
2. dati retribuzioni degli operai agricoli della provincia di Arezzo in vigore comprensivo degli oneri sociali
3. dati tratti da La filiera del tabacco in Toscana in "Il comparto del tabacco in Italia alla luce della nuova OCM", INEA 2008

**Riepilogo del premio complessivo per il Tabacco con impegni aggiuntivi nell'ambito dell'azione 214 a2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata"**

Tipologia di Impegni	(€/Ha)
<b>Impegno 1) Riduzione e razionalizzazione degli apporti di azoto</b>	<b>269,16</b>
<b>Impegno 2) Riduzione dell'uso degli agrofarmaci per il diserbo e impiego di quelli a minor tossicità</b>	<b>278,90</b>
<b>Impegno 3) Riduzione ed ottimizzazione dell'uso irriguo delle acque</b>	<b>423,70</b>
<b><i>Totale premio impegni aggiuntivi 1), 2) e 3)</i></b>	<b><i>971,76</i></b>
<b>Costi annui di transazione connessi agli impegni aggiuntivi</b>	<b>27,72</b>
<b>Totale premio impegni aggiuntivi 1), 2), e 3) calcolato al 15%</b>	<b>145,76</b>
Costi di transazione attribuibili complessivamente ai 3 impegni aggiuntivi	27,72
<b>TOTALE</b>	<b>999,48</b>
<b><i>Premio totale per il tabacco con impegni aggiuntivi*</i></b>	<b><i>995,00</i></b>

L'importo totale del premio per l'introduzione o il mantenimento del metodo dell'agricoltura integrata con

impegni specifici per il tabacco ammonta a 995 euro; dato l'alto valore della PLV della coltura del tabacco e gli alti costi aggiuntivi sostenuti per l'introduzione del metodo dell'agricoltura integrata, dimostrati dai calcoli di cui sopra, viene prevista una deroga al massimale previsto dall'allegato I al reg. CE n. 1698/05, in base a quanto previsto al punto \*\*\*\* della nota contenuta nello stesso allegato.

**Si chiede inoltre, in conseguenza dell'integrazione di cui sopra, di modificare l'Allegato 2 "Principi generali della Regione Toscana per le produzioni agricole ottenute con metodo dell'agricoltura integrata"**

«Principi generali della Regione Toscana per le produzioni agricole ottenute con metodo dell'agricoltura integrata

**Premessa**

Il metodo produttivo "agricoltura integrata" prevede il rispetto di tecniche di produzione intendendo compatibili con la tutela dell'ambiente naturale e finalizzate a un innalzamento del livello di salvaguardia della salute dei consumatori, realizzate privilegiando le pratiche ecologicamente sostenibili e riducendo l'uso di prodotti chimici di sintesi e gli effetti negativi sull'ambiente, così come enunciato dall'articolo 1 della legge regionale n. 25 del 15 aprile 1999.

*[omissis...]*

Le norme di difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti sono attuate tenendo conto dei seguenti criteri:

1. selezione dei prodotti a minor impatto verso l'ambiente e l'uomo,
2. limitazione del numero dei trattamenti per le singole avversità di ogni coltura,
3. per le principali avversità presenza di soglie o criteri di intervento, il cui rispetto è obbligatorio,
4. limitazione nell'uso di un medesimo principio attivo o gruppo di principi attivi con azione simile,

Vengono inoltre privilegiate tecniche o strategie agronomiche (ad esempio successioni colturali, scelta varietale, fertilizzazione bilanciata, lavorazioni ecc.) in grado di garantire un minore impatto ambientale; ne consegue che i metodi di difesa previsti dal Reg. CEE 2092/91 e s.m. sono sempre consentiti anche se non espressamente indicati nelle norme tecniche.

*[omissis...]*

**NORME TECNICHE AGRONOMICHE**

*[omissis...]*

**Criteri fondamentali per la successione delle colture erbacee**

Sono escluse le monosuccessioni e quegli avvicendamenti che potrebbero influenzare negativamente la fertilità del suolo e gli equilibri ambientali. La successione deve prevedere colture con caratteristiche antitetiche (piante a radice profonda e piante a radice superficiale; piante ad apparato radicale espanso e piante con apparato radicale modesto; piante azoto-fissatrici e piante azoto-sfruttatrici ecc.), da gestire con pratiche agronomiche diverse, coltivate in periodi dell'anno differenti (semina autunnale e semina primaverile; semine a file distanti e a file strette ecc.) e/o con problematiche parassitarie diverse.

Per ciascuna coltura erbacea è pertanto previsto nella scheda tecnica il rispetto di intervalli minimi per il ritorno della stessa, o di specie appartenenti alla medesima famiglia sullo stesso appezzamento; le eccezioni a questa regola devono essere previste all'interno delle singole schede tecniche di coltura.

In particolare sul medesimo appezzamento non è consentita la ripetizione per i cereali autunno vernini il mais e il tabacco per più di due annate agrarie; per il sorgo è necessario un intervallo di due annate; per il riso è ammessa la monosuccessione per cinque annate. Per le industriali è richiesto il rispetto dei seguenti intervalli minimi: un'annata agraria per la canapa, due annate per girasole, colza e soia, tre annate per barbabietola da zucchero, cinque per il lino. Per le foraggere vengono individuati i seguenti intervalli minimi: un'annata per favino, due annate per sulla, lupinella, trifogli annuali e prati polifiti, tre annate per erba medica, trifogli biennali e poliennali.

Vengono inoltre previste alcune esclusioni per certi tipi di avvicendamento come ad esempio per la cereali, orticole e foraggere non si ammette neppure la successione con specie appartenenti alla medesima famiglia botanica.

*[omissis...] »*

**5. Effetti attesi dalle modifiche;**

**5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

Con l'individuazione di un pagamento specifico per il tabacco integrato con impegni aggiuntivi si intende incentivare da parte dei tabacchicoltori comportamenti produttivi più compatibili da un punto di vista ambientale.

**5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessun effetto

**9. Modifiche al paragrafo 5.3.2.1.4 «Pagamenti agroambientali»; integrazione sottomisura b1 «Conservazione delle risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità»**

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

La prima modifica riguarda l'inserimento della razza ovina Massese all'interno dell'elenco di specie e razze di cui all'azione 214 b1 "Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità", poiché l'Associazione Regionale Allevatori della Toscana ha rilevato una consistenza inferiore alle 10.000 fattrici, prevista come soglia al di sotto della quale una razza locale è considerata minacciata di abbandono dall'allegato IV del Reg. (CE) 1974/06.

Viene poi richiesto l'inserimento della razza equina Cavallo Appenninico, della quale l'Associazione Regionale Allevatori della Toscana ha accertato una consistenza inferiore a 5.000 fattrici previste come soglia dal già citato allegato IV del Reg. (CE) 1974/06.

Conseguentemente all'inserimento delle Razza Ovina Massese ed equina Cavallo Appenninico nell'elenco delle razze autoctone allevate in Toscana aventi diritto al premio di mantenimento, vengono aggiornate le associazioni responsabili della certificazione delle consistenze delle femmine riproduttrici e i relativi decreti di riconoscimento.

Di seguito alla tabella "Consistenza delle razze autoctone in Toscana al 31.12.2000 ed al 31.12.2009", è stato precisato che la rilevazione dei dati relativi alle femmine riproduttrici è stata calcolata nell'insieme degli Stati membri.

Infine, è stata rivista la formattazione del sottoparagrafo 10.b.1 "Forma del sostegno" con l'intento di rendere più intelligibile la modulazione dei pagamenti per UBA, fermo restando il contenuto che rimane invariato rispetto alla versione precedente.

Si riportano di seguito, anche i giustificati dei premi della razza ovina Massese ed equina Cavallo Appenninico, che vengono inseriti nella pertinente parte dell'allegato 1 del PSR Toscana.

**4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

Si propone di modificare il testo della scheda di misura 5.3.2.1.4 "Pagamenti agroambientali", sottomisura 214 b.1 "Conservazione delle risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità" nei punti di seguito evidenziati:

**«Sottomisura 214 b  
Conservazione delle risorse genetiche**

*[omissis...]*

**«b.1 – Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità**

L'impegno, di durata quinquennale, consiste nell'allevamento di capi appartenenti ad una o più razze in pericolo di estinzione, individuate fra quelle elencate nel repertorio regionale di cui alla l.r. 64/2004 e prevede il rispetto di un programma di accoppiamenti, predisposto da un organismo competente con adeguati criteri scientifici

**Elenco delle razze interessate:**

<i>Specie Bovina</i>	<i>Specie equina</i>	<i>Specie suina</i>	<i>Specie asinina</i>	<i>Specie ovina</i>
<i>Garfagnina</i>	<i>Monterufolino</i>	<i>Cinta senese</i>	<i>Asino dell'Amiata</i>	<i>Garfagnina B.</i>
<i>Pontremolese</i>	<i>Maremmano</i>			<i>Pomarancina</i>
<i>Mucca Pisana</i>	<i>Cavallo Appenninico</i>			<i>Zerasca</i>
<i>Calvana</i>				<i>Appenninica</i>

<i>Maremmana</i>				<i>Massese</i>
<i>Romagnola</i>				

**Consistenza delle razze autoctone in Toscana al 31.12.2000 ed al 31.12.2009.**

Specie e Razza	N. Capi		Vacche, Fattrici	Scrofo o	n. Allevamenti	
	2000	2009			2000	2009
Bovina Garfagnina	373	108	170	97	64	17
Bovina Pontremolese	40	20	18	16	3	3
Bovina Mucca Pisana	240	262	109	254	19	12
Bovina Calvana	174	357	82	332	10	27
Bovina Maremmana		9212		7084		184
Bovina Romagnola		8170		6809		510
Suina Cinta Senese	1200	2.441	400	978	80	131
Equina Maremmano		3810		2587		1565
Equina Monterufolino	95	213	33	52	15	47
Equina Cavallo Appenninico *		275		250		104
Asinina Amiata	465	570	450	307	70	120
Ovina Pomarancina		981		948		23
Ovina Garfagnina Bianca		636		561		14
Ovina Zerasca		2382		2309		61
Ovina Appenninica		7984		7333		161
Ovina Massese		7534		6738		155

Accanto alla razza si riportano le consistenze delle femmine da riproduzione al 31.12.2009; il loro numero è stato rilevato considerando l'insieme degli Stati membri.

\* Dato aggiornato al 30/6/2010

Di seguito si riporta l'elenco delle razze autoctone allevate in Toscana, aventi diritto al premio di mantenimento, unitamente alle associazioni responsabili della certificazione della consistenza delle femmine riproduttrici:

<b>Tipologia di razza autoctona</b>	<b>Associazione responsabile e decreto di riconoscimento</b>
Razza Bovina "Calvana"	Associazione Regionale Allevatori della Toscana DPGRT N. 5105 Del 4/10/2002
Razza bovina "Garfagnina"	Associazione Regionale Allevatori della Toscana DPGRT N. 5105 Del 4/10/2002
Razza bovina "Pontremolese"	
Razza ovina "Garfagnina Bianca"	
Razza bovina "Pisana"	Associazione Regionale Allevatori della Toscana DPGRT N. 5105 Del 4/10/2002
Razza ovina "Pomarancina"	
Razza equina "Monterufolino"	
Razza ovina "Zerasca"	Associazione Regionale Allevatori della Toscana DPGRT N. 5105 Del 4/10/2002
Razza Ovina Appenninica	Associazione Regionale Allevatori della Toscana DPGRT N. 5105 Del 4/10/2002
Razza Ovina Massese	Associazione Regionale Allevatori della Toscana DPGRT N. 5105 Del 4/10/2002
Razza suina "Cinta Senese"	Associazione Regionale Allevatori della Toscana DPGRT N. 5105 Del 4/10/2002
Asino Amiantino	Associazione Regionale Allevatori della Toscana DPGRT N. 5105 Del 4/10/2002
Razza bovina "Maremmana"	A.N.A.B.I.C D.P.R. del 10 novembre 1966 - n. 1250
Razza bovina "Romagnola"	A.N.A.B.I.C D.P.R del 10 maggio 1982 n. 505
Razza equina "Maremmano"	A.N.A.M D.P.R. del 05 dicembre 2004 n. 1190
Razza Equina Cavallo Appenninico	Associazione Regionale Allevatori Della Toscana DPGRT N. 5105 Del 4/10/2002

La forma di aiuto attivata consiste in pagamenti forfetari erogati annualmente, per compensare i costi aggiuntivi e/o minori ricavi derivanti dall'adesione all'azione. La modulazione dei pagamenti per UBA è la seguente:

Per razze con consistenza superiore a 200 UBA è previsto un pagamento di **200** euro per UBA.

Per razze, riportate nella tabella seguente, la cui consistenza tende ad una erosione complessiva che rischia di portarle alla scomparsa (consistenza inferiore a 200 UBA), è previsto un pagamento di **400** euro per UBA.

<u>RAZZA</u>	Numero di Femmine da riproduzione al 31/12/2009	Conversione in UBA
Bovina Pontremolese	16	16
Bovina Garfagnina	97	97
Equina Monterufolino	52	52
Ovina Pomarancina	948	142
Ovina Garfagnina Bianca	320	48

\*Si conferma che il tasso di conversione in UBA è quello indicato nell'allegato V al reg. CE n. 1974/06.

[omissis...]

**Si chiede di modificare l'allegato 1 "Costi standard, ipotesi standard di mancato guadagno a fini giustificativi dei pagamenti di alcune misure previste dal PSR 2007/2013 – sezione «Giustificativi dei premi previsti per la conservazione delle risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità (art. 39 Reg. CE 1698/05)».**

***«Giustificativi dei premi previsti per la conservazione delle risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità (art. 39 Reg. CE 1698/05)***

Una corretta valutazione della perdita economica derivante dall'allevamento di questi animali impone di modulare in maniera diversa il premio da corrispondere a seconda dei casi in cui la razza di volta in volta interessata presenti un numero maggiore o inferiore a 200 U.B.A per quanto riguarda le fattrici.

Dai dati a nostra disposizione, le seguenti razze autoctone comprese nel programma di tutela, presentano una consistenza in U.B.A inferiore a 200:

- A) Bovina Pontremolese;
- B) Bovina Garfagnina;
- C) Equina Monterufolino;
- D) Ovina Pomarancina;
- E) Ovina Garfagnina Bianca.

Le razze sottoriportate presentano invece una consistenza totale superiore a 200 U.B.A.

- A) Bovina Pisana;
- B) Bovina Calvana;
- C) Bovina Maremmana
- D) Bovina Romagnola
- E) Suina Cinta Senese;
- F) Equina "Maremmano"
- G) Equina "Cavallo Appenninico"
- H) Ovina Appenninica;
- I) Ovina Massese
- J) Ovina Zerasca.
- K) Asinina Amiantino

Il tutto come mostrato dalla sottostante tabella.

TABELLA 1 - Consistenza Delle Razze Autoctone al 31.12.2000 ed al 31.12.2009

Specie e Razza	N. CAPI		VACCHE, SCROFE O FATTRICI		N. ALLEVAMENTI	
	2000	2009	2000	2009	2000	2009
Bovina Garfagnina	373	108	170	97	64	17
Bovina Pontremolese	40	20	18	16	3	3
Bovina Mucca Pisana	240	262	109	254	19	12
Bovina Calvana	174	357	82	332	10	27
Bovina Maremmana		9212		7084		184
Bovina Romagnola		8.170		6809		510
Suina Cinta Senese	1200	2.441	400	978	80	131
Equina Maremmano		3810		2587		1565
Equina Monterufolino	95	213	33	52	15	47
Equina "Cavallo Appenninico" *		275		250		104
Asinina Amiantino	465	570	450	307	70	120
Ovina Pomarancina		981		948		23
Ovina Garfagnina Bianca		636		561		14
Ovina Appenninica		7984		7333		161
Ovina Zerasca		2382		2309		61
Ovina Massese		7534		6738		155

\* Dato aggiornato al 30/6/2010

In base alle sopra illustrate consistenze in U.B.A si ritiene congrua una corresponsione di euro 400/U.B.A. in tutti quei casi in cui si riscontrino consistenze inferiori a 200 U.B.A. Ciò in quanto l'allevamento delle razze a minor consistenza, e quindi a maggiore rischio di estinzione impone maggiori spese, particolarmente in ordine al loro mantenimento; i piani di accoppiamento sono inoltre più accurati e rigidi, al fine di contenere la consanguineità e, se possibile, incrementare le consistenze. Occorre poi tenere conto che al momento le caratteristiche qualitative e commerciali di tali razze sono spesso meno pregevoli assicurando quindi un reddito senz'altro inferiore rispetto alle razze più comunemente allevate, specialmente nel caso della produzione di carne. Tale fatto è ascrivibile alla mancanza di selezione per la conversione degli alimenti, per gli indici di accrescimento e per la resa al macello: le razze in questione sono infatti iscritte ai rispettivi registri anagrafici, il cui compito è quello della loro conservazione e non quello volto al miglioramento genetico, pur ammettendo che con il tempo si possa ottenere, in qualche misura, anche quest'ultimo. Infine, non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo assolutamente prioritario, che è quello di far sì che il patrimonio genetico insito in tali razze non vada in alcun modo perduto, rischio presente in particolare per quelle razze di minor consistenza; è soprattutto per questo che si giustifica la corresponsione di un premio doppio rispetto al massimale previsto nel regolamento attuativo del Reg (CE) 1698/05.

Per le razze, in cui il numero di capi espresso in U.B.A supera le duecento unità, il premio previsto ad U.B.A è di euro 200; tale somma è stata ottenuta usando gli stessi principi già descritti per tutte le altre razze; anche in questo caso si è tenuto conto della presenza dei problemi già citati per le altre razze autoctone (bassi indici di conversione degli alimenti e accrescimento, resa al macello non ottimale), ma anche del fatto che il rischio di estinzione, pur presente, è meno pressante rispetto al caso precedente.

Per quanto riguarda i dati economici e produttivi che hanno permesso di effettuare le sopra esposte considerazioni, questi sono stati così ottenuti:

- 1) Razze bovine Limousine e Chianina e suina Large White: **Bollettino dei prezzi delle varie categorie di bestiame rilevati al mercato di Modena;**
- 2) Razze bovine Garfagnina, Pontremolese, Pisana, Calvana e Maremmana: **Associazione Regionale Allevatori della Toscana;**
- 3) Razze ovine Appenninica, Massese, Garfagnina Bianca, Pomarancina, Sarda e Zerasca: **Associazione Regionale Allevatori della Toscana;**
- 4) Razza Bovina Romagnola: **Associazione nazionale Allevatori Bestiame Italiano da Carne.**
- 5) Razza suina Cinta senese: **Bollettino della C.C.I.A.A di Siena;**
- 6) Razze equine Sella Italiano, Maremmano, Monterufolino, Cavallo Appenninico e razza asinina Amiantino: **Associazione Regionale Allevatori della Toscana.**

Per le tabelle di confronto tra razze "tradizionali" e razze autoctone, si rimanda all'Analisi economica seguente.

L'analisi dei giustificativi dei premi ammessi per le razze autoctone in via di estinzione è stata condotta attraverso l'individuazione del valore differenziale fra la razza in questione e un'altra di riferimento, che potrebbe essere allevata nell'azienda agricola al posto di quella in via di estinzione che si vuole salvare.

Pertanto i dati riportati nelle tabelle successive pongono a confronto le produzioni ed i valori rispettivamente delle specie e razze più redditizie e delle corrispondenti specie e razze in via di estinzione.

I prezzi unitari sono stati ricavati dalle fonti già indicate in premessa, mentre in particolare i dati relativi ai pesi (produzione) provengono dall'allegato alla delibera C.R n. 74 del 16/7/2006, contenente per ogni razza il riferimento al peso vivo standard dell'animale adulto, rispetto al quale, applicando le percentuali medie di resa al macello, si sono ottenuti i rispettivi pesi morti. Tale delibera è stata notificata alla commissione CE ai sensi dell'art n. 88 del trattato CE (Aiuto di Stato n. 375/2006.) e la comunicazione di approvazione è stata trasmessa alla regione Toscana dalla Commissione con nota in data 7/8/2006, prot 20447

In questa fase l'analisi è stata condotta per tutte le razze in modo approfondito, attraverso la valutazione dei costi sostenuti e pertanto attraverso l'individuazione del reddito lordo. Questo sia per le razze per le quali si richiede un premio di € 200/U.B.A, sia per quelle per le quali il premio richiesto è di € 400/U.B.A

Per quanto riguarda in particolare le razze per le quali si richiede un premio di € 400/U.B.A, si deve tener conto, almeno per le razze bovine ed ovine considerate, del minore indice di trasformazione del foraggio in carne, concetto fondamentale (ma non unico) per giungere ad una corretta comprensione sia del maggiore ammontare di alcune voci di costo, sia del minor valore di quelle legate ai ricavi, il tutto sia per i minori pesi che si raggiungono, che per il maggior tempo che occorre per raggiungerli, che infine per il minor valore unitario della carne di queste razze.

Il piano di accoppiamento, inoltre, che nelle razze autoctone è fondamentale per evitare fenomeni di accentuata consanguineità o, nel prosieguo, per ridurla in maniera sensibile, presenta in questi casi un costo non trascurabile.

*Razze per cui è previsto un premio pari a 200€/capo  
(la razza di confronto è riportata nella prima colonna)*

<b>Bovina Limousine</b>	<b>€/kg carne</b>	<b>Bovina Mucca Pisana</b>	<b>€/kg carne</b>
Costo dell'alimentazione	1,10	Costo dell'alimentazione	1,25
Piano di accoppiamento	0,05	Piano di accoppiamento	0,10
Operazioni agronomiche su prati e pascoli	0,50	Operazioni agronomiche su prati e pascoli	0,50
<b>Totale</b>	<b>1,65</b>	<b>Totale</b>	<b>1,85</b>
Costo/capo di 450 kg	742,50	Costo/capo di 400 kg	740,00

<b>Bovina Chianina</b>	<b>€/kg carne</b>	<b>Bovina Calvana</b>	<b>€/kg carne</b>
Costo dell'alimentazione	1,10	Costo dell'alimentazione	1,10
Piano di accoppiamento	0,05	Piano di accoppiamento	0,10
Operazioni agronomiche su prati e pascoli	0,50	Operazioni agronomiche su prati e pascoli	0,50
<b>Totale</b>	<b>1,65</b>	<b>Totale</b>	<b>1,70</b>
Costo/capo di 480 kg	792,00	Costo/capo di 450 kg	765,00

<b>Bovina Limousine</b>	<b>€/kg carne</b>	<b>Bovina Maremmana</b>	<b>€/kg carne</b>
Costo dell'alimentazione	1,10	Costo dell'alimentazione	0,90
Piano di accoppiamento	0,05	Piano di accoppiamento	0,10
Operazioni agronomiche su prati e pascoli	0,50	Operazioni agronomiche su prati e pascoli	0,41
<b>Totale</b>	<b>1,65</b>	<b>Totale</b>	<b>1,41</b>
Costo/capo di 450 kg	742,50	Costo/capo di 350 kg	493,50

<b>Bovina Limousine</b>	<b>€/kg carne</b>	<b>Bovina Romagnola</b>	<b>€/kg carne</b>
Costo dell'alimentazione	1,10	Costo dell'alimentazione	1,00
Piano di accoppiamento	0,05	Piano di accoppiamento	0,10
Operazioni agronomiche su prati e pascoli	0,50	Operazioni agronomiche su prati e pascoli	0,45
<b>Totale</b>	<b>1,65</b>	<b>Totale</b>	<b>1,55</b>
Costo/capo di 450 kg	742,50	Costo/capo di 400 kg	620,00

<b>Equino Sella Italiano</b>	<b>Costo/monta €</b>	<b>Equino Maremmano</b>	<b>Costo/monta €</b>
Costo dell'alimentazione	100,00	Costo dell'alimentazione	100,00
Piano di accoppiamento	5,00	Piano di accoppiamento	8,00
Costo delle operazioni legate alla monta	5,00	Costo delle operazioni legate alla monta	7,00
Operazioni agronomiche aziendali	50,00	Operazioni agronomiche aziendali	40,00
<b>Totale</b>	<b>160,00</b>	<b>Totale</b>	<b>155,00</b>

<b>Equino Sella Italiano</b>	<b>Costo/monta €</b>	<b>Cavallo Appenninico</b>	<b>Costo/monta €</b>
Costo dell'alimentazione	100,00	Costo dell'alimentazione	100,00
Piano di accoppiamento	5,00	Piano di accoppiamento	8,00
Costo delle operazioni legate alla monta	5,00	Costo delle operazioni legate alla monta	7,00
Operazioni agronomiche aziendali	50,00	Operazioni agronomiche aziendali	40,00
<b>Totale</b>	<b>160,00</b>	<b>Totale</b>	<b>155,00</b>

<b>Equino Sella Italiano</b>	<b>Costo/monta €</b>	<b>Asino Amiatino</b>	<b>Costo/monta €</b>
Costo dell'alimentazione	10,00	Costo dell'alimentazione	80,00
Piano di accoppiamento	5,00	Piano di accoppiamento	10,00
Costo delle operazioni legate alla monta	5,00	Costo delle operazioni legate alla monta	5,00
Operazioni agronomiche aziendali	50,00	Operazioni agronomiche aziendali	40,00
<b>Totale</b>	<b>160,00</b>	<b>Totale</b>	<b>135,00</b>

<b>Suino Large White</b>	<b>€/kg di carne</b>	<b>Suino Cinta Senese</b>	<b>€/kg carne</b>
Costo dell'alimentazione	0,90	Costo dell'alimentazione	1,20
Piano di accoppiamento	0,00	Piano di accoppiamento	0,25
Manodopera	0,05	Manodopera	0,70
<b>Totale</b>	<b>0,95</b>	<b>Totale</b>	<b>2,15</b>
Costo/capo di kg 180	171,00	Costo/capo di kg 120	258,00
Costo/U.B.A	855,00	Costo/U.B.A	1.290,00
<i>5 capi suini= 1 U.B.A</i>			

<b>Ovina Bergamasca</b>	<b>€/kg di carne</b>	<b>Ovina Appenninica</b>	<b>€/kg carne</b>
Costo dell'alimentazione	1,40	Costo dell'alimentazione	1,30
Piano di accoppiamento	0,10	Piano di accoppiamento	0,20
Operazioni agronomiche su prati e pascoli	0,20	Operazioni agronomiche su prati e pascoli	0,30
<b>Totale</b>	<b>1,70</b>	<b>Totale</b>	<b>1,80</b>
Costo/capo di 32 kg	54,40	Costo/capo di 20 kg	36,00
Costo/U.B.A	326,40	Costo/U.B.A	216,00
<i>6 capi ovicapri adulti = 1 U.B.A</i>			

<b>Ovina Bergamasca</b>	<b>€/kg di carne</b>	<b>Ovina Zerasca</b>	<b>€/kg carne</b>
Costo dell'alimentazione	1,40	Costo dell'alimentazione	1,30
Piano di accoppiamento	0,10	Piano di accoppiamento	0,20
Operazioni agronomiche su	0,20	Operazioni agronomiche su	0,30

prati e pascoli		prati e pascoli	
<b>Totale</b>	<b>1,70</b>	<b>Totale</b>	<b>1,80</b>
Costo/capo di 32 kg	54,40	Costo/capo di 20 kg	36,00
Costo/U.B.A	326,40	Costo/U.B.A	216,00

Ovina Sarda	€ annui/ fattrice	Ovina Massese	€ annui/ fattrice
Costo dell'alimentazione	88,00	Costo dell'alimentazione	88,00
Piano di accoppiamento	4,00	Piano di accoppiamento	4,00
Operazioni agronomiche su prati e pascoli	20,00	Operazioni agronomiche su prati e pascoli	20,00
<b>Totale</b>	<b>112,00</b>	<b>Totale</b>	<b>112,00</b>
Costo/capo	112,00	Costo/capo	112,00
Costo/UBA	672,00	Costo/U.B.A	672,00

*Razze per cui è previsto un premio pari a 400€/capo  
(la razza di confronto è riportata nella prima colonna)*

L'analisi dei costi inerenti l'alimentazione della razza bovina Pontremolese, delle razze ovine Pomarancina e Garfagnina bianca e dei costi inerenti la monta per il cavallo della razza monterufolina è riportata nelle tabelle successive.

Bovina Limousine	€/kg carne	Bovina Pontremolese	€/Kg carne
Costo dell'alimentazione	1,10	Costo dell'alimentazione	1,30
Piano di accoppiamento	0,05	Piano di accoppiamento	0,10
Operazioni agronomiche su prati e pascoli	0,50	Operazioni agronomiche su prati e pascoli	0,40
<b>Totale</b>	<b>1,65</b>	<b>Totale</b>	<b>1,80</b>
Costo/capo di 450 kg	742,50	Costo/capo di 290 kg	522,00

Bovina Limousine	€/kg carne	Bovina Garfagnina	€/kg carne
Costo dell'alimentazione	1,10	Costo dell'alimentazione	1,30
Piano di accoppiamento	0,05	Piano di accoppiamento	0,10
Operazioni agronomiche su prati e pascoli	0,50	Operazioni agronomiche su prati e pascoli	0,40
<b>Totale</b>	<b>1,65</b>	<b>Totale</b>	<b>1,80</b>
Costo/capo di 450 kg		Costo/capo di 290 kg	522,00

Ovina Bergamasca	€/Kg carne	Ovina Pomarancina	€/Kg carne
Costo dell'alimentazione	1,40	Costo dell'alimentazione	1,30
Piano di accoppiamento	0,10	Piano di accoppiamento	0,20
Operazioni agronomiche su prati e pascoli	0,20	Operazioni agronomiche su prati e pascoli	0,30
<b>Totale</b>	<b>1,70</b>	<b>Totale</b>	<b>1,80</b>
Costo/capo di 32 kg	54,40	Costo/capo di 15 kg	27,00
Costo/U.B.A	326,40	Costo/U.B.A	162,00

Ovina Bergamasca	€/kg carne	Ovina Garfagnina Bianca	€/kg carne
Costo dell'alimentazione	1,40	Costo dell'alimentazione	1,30
Piano di accoppiamento	0,10	Piano di accoppiamento	0,20
Operazioni agronomiche su prati e pascoli	0,20	Operazioni agronomiche su prati e pascoli	0,30
<b>Totale</b>	<b>1,70</b>	<b>Totale</b>	<b>1,80</b>
Costo/capo di 32 kg	54,40	Costo/capo di 13 kg	23,40
Costo/U.B.A	326,40	Costo/U.B.A	140,40

Equino Sella Italiano	Costo/monta €	Equino Monterufolino	Costo/monta €
Costo dell'alimentazione	100,00	Costo dell'alimentazione	120,00
Piano di accoppiamento	5,00	Piano di accoppiamento	10,00
Costo delle operazioni legate alla monta	5,00	Costo delle operazioni legate alla monta	5,00
Operazioni agronomiche aziendali	50,00	Operazioni agronomiche aziendali	50,00
<b>Totale</b>	<b>160,00</b>	<b>Totale</b>	<b>185,00</b>

Pertanto per ogni razza si possono valutare la PLV, il costo per ogni capo ed il reddito lordo (calcolato ad UBA), iniziando dalle razze per le quali si richiedono € 200/U.B.A:  
(la razza di confronto è riportata in corsivo)

Razza bovina	peso capo	valore €/kg	PLV	Costo €/kg	Costo Capo	Reddito Lordo	Reddito Lordo a UBA
<i>Limousine</i>	450	4,50	2.025,00	1,65	742,50	1.282,50	1.282,50
Mucca Pisana	400	4,00	1.600,00	1,85	740,00	860,00	860,00
<b>Differenza</b>							<b>422,50</b>
<i>Chianina</i>	480	6,00	2.880,00	1,65	792,00	2.088,00	2.088,00
Calvana	450	5,00	2.250,00	1,70	765,00	1.485,00	1.485,00
<b>Differenza</b>							<b>603,00</b>
<i>Limousine</i>	450	4,50	2.025,00	1,65	742,50	1.282,50	1.282,50
Maremmana	350	4,00	1.400,00	1,41	493,50	906,50	906,50
<b>Differenza</b>							<b>376,00</b>
<i>Limousine</i>	450	4,50	2.025,00	1,65	742,50	1.282,50	1.282,50
Romagnola	400	4,00	1.600,00	1,55	620,00	980,00	980,00
<b>Differenza</b>							<b>302,50</b>
<i>Limousine</i>	450	4,50	2.025,00	1,65	742,50	1.282,50	1.282,50
Pontremolese	290	3,00	870,00	1,80	522,00	348,00	348,00
<b>Differenza</b>							<b>934,50</b>
<i>Limousine</i>	450	4,50	2.025,00	1,65	742,50	1.282,50	1.282,50
Garfagnina	290	3,50	1.015,00	1,80	522,00	493,00	493,00
<b>Differenza</b>							<b>789,50</b>

Razza ovina	peso capo	valore €/kg	PLV	Costo €/kg	Costo Capo	Reddito Lordo	Reddito Lordo a UBA
<i>Bergamasca</i>	32	5,50	176,00	1,70	54,40	121,60	729,60
Appenninica	20	5,50	110,00	1,80	36,00	74,00	444,00
<b>Differenza</b>							<b>285,60</b>
<i>Bergamasca</i>	32	5,50	176,00	1,70	54,40	121,60	729,60
Zerasca	20	6,00	120,00	1,80	36,00	84,00	504,00
<b>Differenza</b>							<b>225,60</b>
<i>Bergamasca</i>	32	5,50	176,00	1,70	54,40	121,60	729,60
Pomarancina	15	4,50	67,50	1,80	27,00	40,50	243,00
<b>Differenza</b>							<b>486,60</b>
<i>Bergamasca</i>	32	5,50	176,00	1,70	54,40	121,60	729,60
Garfagnina	13	3,50	45,50	1,80	23,40	22,10	132,60
<b>Differenza</b>							<b>597,00</b>

Razza ovina	Litri/capo	Valore €/L	P.L.V	Costo/l	Costo/capo	Reddito lordo	Reddito lordo/U.B.A
<i>Sarda</i>	269	0,90	242,00	0,42	112,00	129,00	775,00
Massese	195	0,90	175,00	0,58	112,00	62,00	373,00
<b>Differenza</b>							<b>402,00</b>

[6 ovicapri adulti= 1 U.B.A]

Razza equina	n. monte	prezzo unitario	PLV	costo monta	Costo Capo	Reddito Lordo
<i>Sella Italiano</i>	10	360,00	3.600,00	160,00	1.600,00	2.000,00
Maremmano	10	310,00	3.100,00	155,00	1.550,00	1.550,00
<b>Differenza</b>						<b>450,00</b>
<i>Sella Italiano</i>	10	360,00	3.600,00	160,00	1.600,00	2.000,00
Asino Amiantino	10	250,00	2.500,00	135,00	1.350,00	1.150,00
<b>Differenza</b>						<b>950,00</b>
<i>Sella Italiano</i>	10	360,00	3.600,00	160,00	1600,00	2.000,00
Monterufolino	10	250,00	2.500,00	185,00	1850,00	650,00
<b>Differenza</b>						<b>1.350,00</b>
<i>Sella Italiano</i>	10	360,00	3.600,00	160,00	1600,00	2000,00
Cavallo Appenninico	10	310,00	3.100,00	155,00	1.550,00	1.550,00
<b>Differenza</b>						<b>450,00</b>

Razza suina	Peso capo	Valore €/kg	PLV	Costo €/Kg	Costo capo	Reddito Lordo	Reddito lordo/U.B.A
<i>Large White</i>	180	1,20	216,00	0,95	171,00	45,00	225,00
Cinta Senese	120	2,15	258,00	2,15	258,00	0,00	0,00
<b>Differenza</b>							<b>225,00</b>

I dati riportati nelle soprastanti tabelle sono stati certificati dalla Associazione Regionale degli Allevatori "Toscanallevatori" e dall'ufficio tecnico- economico dell'A.R.S.I.A. »

## 5. Effetti attesi dalle modifiche;

### 5.1 Effetti sull'attuazione del programma;

L'inserimento delle razze Ovina Massese ed Equina "Cavallo Appenninico" tra quelle ammesse al sostegno della presente misura, contribuisce a contrastare l'abbandono di tali razze salvaguardando la biodiversità animale autoctona allevata in Toscana.

### 5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)

Nessuno

**10. Modifiche al paragrafo 5.3.2.1.4 «Pagamenti agroambientali»; integrazione sottomisura b2 «Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità»**

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

Vengono soppresse le parole "legnose e arbustive" nelle parti del testo relative alle varietà conservate presso le sezioni della Banca regionale del germoplasma, sia nel paragrafo 5.b.1 "Impegni" che nel paragrafo 10.b.2 "Forma del sostegno", in quanto introdotte erroneamente con l'ultima modifica del PSR. Le sezioni della Banca regionale del germoplasma assicurano infatti la conservazione "ex situ" non solo delle varietà legnose e arbustive ma anche di quelle erbacee.

Nel paragrafo 10.b.2 "Forma del sostegno" vengono soppresse le parole "previste dai programmi di intervento approvati" riferite alle azioni svolte dall'ARSIA e sostituite con le parole "previste al precedente paragrafo 5.b.1", in quanto in prospettiva i Programmi di intervento approvati ai sensi della L.R. 64/2004 dovrebbero confluire nel più ampio Piano Agricolo Regionale (PAR).

È stata rivista la formattazione del sottoparagrafo 10.b.2 "Forma del sostegno" con l'intento di rendere più intelligibile la modulazione dei pagamenti, fermo restando il contenuto che rimane invariato rispetto alla versione precedente. Non è stato possibile tracciare con revisione la modifica, trattandosi dell'inserimento di una tabella.

Sono inoltre aggiornati i riferimenti all'ARSIA, come specificato in precedenza.

**4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

Si chiede di modificare la sottomisura b.2 «Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità», come di seguito riportato:

**«b 2 - Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità**

L'impegno, di durata quinquennale, consiste nella coltivazione di una o più varietà o cultivar vegetali locali a rischio di estinzione, individuate come tali nei repertori regionali delle risorse genetiche autoctone istituiti ai sensi della normativa regionale e nel rispetto delle relative norme di coltivazione.

**5.b.1 Impegni**

Per i coltivatori custodi gli impegni, contenuti nella convenzione sottoscritta con ARSIA, fino al 31.12.2010, e con la Regione Toscana dal 1.1.2011, consistono

- nella conservazione "in situ" ovvero nella riproduzione nella zona di coltivazione tradizionale o nell'area di origine, delle risorse genetiche vegetali a rischio di estinzione affidategli dall'ARSIA/Regione Toscana;
- nel rispetto delle prescrizioni impartire dall'ARSIA/Regione Toscana stessa e per un periodo di almeno 5 anni.

Per i soggetti pubblici o privati individuati dall'ARSIA/Regione Toscana quali sezioni della Banca regionale del germoplasma gli impegni, contenuti nella convenzione con ARSIA/Regione Toscana, consistono:

- nella conservazione "ex situ" presso le proprie strutture delle risorse genetiche vegetali affidategli dall'ARSIA/Regione Toscana
- nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'ARSIA/Regione Toscana stessa e per un periodo di almeno cinque anni.

Per l'ARSIA/Regione Toscana gli impegni consistono sostanzialmente nelle seguenti attività:

- 1) Tenuta, gestione, aggiornamento e implementazione dei Repertori regionali;
- 2) Gestione, implementazione e monitoraggio della Banca regionale del germoplasma;
- 3) Gestione dell'elenco dei Coltivatori custodi, conferimento dei relativi incarichi e attività connesse di formazione, assistenza tecnica e divulgazione;

- 4) Gestione della Rete di conservazione e sicurezza e verifica del funzionamento della stessa;
- 5) Gestione degli adempimenti connessi all'uso del contrassegno;
- 6) Realizzazione di progetti locali sulla conservazione, valorizzazione e reintroduzione sul territorio di origine di varietà locali;
- 7) Realizzazione di azioni di divulgazione, informazione e formazione sulle attività inerenti la tutela della biodiversità agraria in Toscana.

[omissis...]

### 9.b.2 Beneficiari

I beneficiari della misura sono riconducibili a tre categorie:

- 1) Coltivatori custodi in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento di attuazione della LR 64/2004 (proprietari o detentori di terreno agricolo o forestale e in possesso di specifica esperienza o capacità professionale), iscritti nell'elenco regionale tenuto dall'ARSIA/Regione Toscana e incaricati, mediante convenzione, dall'ARSIA/Regione Toscana per la conservazione "in situ" delle risorse genetiche a rischio di estinzione;
- 2) Sezioni della Banca regionale del germoplasma individuate dall'ARSIA/Regione Toscana fra soggetti pubblici o privati dotati di strutture idonee a garantire la conservazione "ex situ" delle risorse genetiche iscritte nei Repertori regionali con i quali viene stipulata apposita convenzione;
- 3) ARSIA/Regione Toscana per le altre azioni mirate, concertate e di accompagnamento

### 10.b.2 Forma del sostegno

Il sostegno per i coltivatori custodi consiste in un pagamento forfetario strettamente legato alla varietà e per una superficie coltivata di 100 mq e per un minimo di 3 piante per varietà conservata, fino ad un massimo di 900,00 Euro a coltivatore custode per anno.

Gli importi forfetari annuali, per ciascun gruppo di specie vegetali sono i seguenti:

#### Specie Erbacee

<i>Gruppo 1</i> - a riproduzione per via vegetativa e principalmente autogame: frumento, anemoni, iris, ecc;	€90 a varietà;
<i>Gruppo 2</i> - principalmente autogame (40-150 metri di isolamento): lattuga, fagiolo, pisello, cece, ecc;	€165 a varietà;
<i>Gruppo 3</i> - principalmente allogame (300-500 metri di isolamento): fava, indivia scarola e riccia, basilico, ecc;	€232,50 a varietà;
<i>Gruppo 4</i> - allogame che necessitano di oltre 1000 metri di isolamento o di isolatori o di particolari cure colturali (es. il trapianto): pomodoro, cipolle, cavoli, rape, bietola, spinaci, zucca, melone, cocomero, cetriolo, spinacio, sedano, carota, mais, finocchio, ecc.;	€300 a varietà
<i>Gruppo 5</i> - a riproduzione per via vegetativa ma con particolari problemi fitosanitari e di conservazione: patata e aglio, ecc.	€165 a varietà.

#### Specie legnose e arbustive

€90 a varietà.

Specie forestali - il pagamento è definito caso per caso nella convenzione con ARSIA/Regione Toscana sulla base delle operazioni necessarie ai fini della conservazione e sulla base del Prezziario regionale forestale vigente al momento della stipula della convenzione e regolarmente notificato.

La forma di aiuto attivata per i soggetti pubblici o privati convenzionati con l'ARSIA/Regione Toscana quali sezioni della Banca regionale del germoplasma consiste in pagamenti forfetari calcolati in base al numero di varietà vegetali iscritte ai repertori di cui alla l.r. 64/2004 conservate ex situ, utilizzando, per ciascuna varietà, i medesimi importi forfetari annuali applicabili per i coltivatori custodi, sopra riportati.

La forma di aiuto attivata per l'ARSIA/Regione Toscana consiste in pagamenti pari ai al 100% dei costi ammissibili sostenuti per le altre azioni mirate, concertate e di accompagnamento connesse alla

conservazione delle risorse genetiche vegetali, previste al precedente paragrafo 5.b.1. Tali costi non possono eccedere 100.000 € per ciascuna annualità. »

**5. Effetti attesi dalle modifiche;**

**5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

Si mira a favorire una migliore chiarezza del programma, eliminando alcune imprecisioni e dei meri errori materiali generati nella precedente versione del testo del PSR.

**5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessun effetto.

## **11. Modifiche al paragrafo 5.3.2.1.5 "Pagamenti per il benessere degli animali"**

### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

Per ragioni di chiarezza nell'elencazione degli impegni degli ovicapri da latte, nell'area di intervento "Igiene della lettiera" si ritiene opportuno aggiungere che il rinnovo completo della lettiera almeno due volte l'anno comporta anche la completa sanificazione dei locali da cui la lettiera viene rimossa. Si precisa che questo non comporta una modifica nell'entità del premio ma intende fornire una maggiore garanzia del miglioramento igienico-sanitario degli ambienti di stabulazione.

Si segnala che nel primo anno di attivazione della misura alcune aziende che allevano bovini da latte non hanno potuto accedere alla misura per il fatto che praticavano già la manutenzione periodica dell'impianto di mungitura due volte l'anno (area A 'Management aziendale'), pur avendo spazi di miglioramento negli altri ambiti (vedasi aree B, C, D ed E). Infatti al momento la combinazione di impegni per i bovini da latte prevede, come impegno fisso, l'attivazione dell'area di intervento A "Management aziendale" secondo la quale deve essere garantita una periodica manutenzione dell'impianto di mungitura e un controllo del suo funzionamento e dei suoi componenti fondamentali almeno due volte all'anno con assistenza specializzata. La misura è impostata in modo tale che le aziende che praticano già come prassi aziendale alcuni dei comportamenti virtuosi previsti dalla misura, non possano accedere alla quota di premio corrispondente all'impegno relativo. Di conseguenza, per gli allevamenti di bovini da latte, si reputa opportuno integrare le combinazioni degli impegni con l'aggiunta delle opzioni previste per i bovini da carne allo scopo di fornire alle aziende sopra richiamate la possibilità di migliorare comunque il benessere degli animali nei propri allevamenti.

Infine nel paragrafo 4.2 'Articolazione degli impegni dell'azienda', per errore materiale non erano state riportate le combinazioni che prevedono l'adozione di tutti gli impegni previsti, come invece chiaramente indicati nel successivo paragrafo 8 della scheda di misura.

Conseguentemente alle modifiche apportate alla scheda di misura, si integra il corrispondente paragrafo dell'allegato 1 'Costi standard, ipotesi standard di mancato guadagno a fini giustificativi dei pagamenti di alcune misure previste dal PSR 2007/2013'. Si precisa che non sono stati modificati i conteggi relativi al premio, dal momento che non vi sono implicazioni né sulla metodologia del calcolo né sull'importo.

### **4. Descrizione delle modifiche proposte**

Si chiede di modificare la scheda della misura 215 "Pagamenti per il benessere degli animali", così come di seguito riportato:

4. « Descrizione della misura ed articolazione interna.

#### ***4.1 Giustificazione alla base dell'intervento e aree di miglioramento***

### **I. MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI BENESSERE ANIMALE NEGLI ALLEVAMENTI DI OVICAPRI DA LATTE**

Nella gestione degli allevamenti ovicapri in Toscana si riscontrano degli aspetti fortemente incidenti sul benessere animale che si ritiene necessitino di maggiore impegno da parte degli operatori. Le motivazioni di queste carenze si ritrovano nel fatto che l'allevamento ovicapri toscano – a causa della dimensione/tipologia economica debole e di alcune arretratezze tecnologiche spesso dovute ad una scarsa flessibilità degli operatori – non utilizza una serie di soluzioni sia strutturali che comportamentali tali da garantire un livello di benessere degli animali più elevato rispetto alle BPZ.

L'individuazione delle aree e delle azioni di miglioramento del benessere degli ovini da latte è stata definita avendo a riferimento l'indagine eseguita nell'anno 2007 nell'ambito dello specifico progetto di ricerca finanziato dall'Agenzia Regionale Sviluppo Innovazione del settore Agricolo e forestale della Regione Toscana (ARSIA).

In ultima analisi, per la tipologia di allevamento che si riscontra in Toscana e per il grado contenuto di innovazione tecnica e tecnologica che la gestione di allevamento presenta, si è ritenuto opportuno predisporre una serie di azioni migliorative che andassero a operare nelle aree di intervento, definite dall'art. 27 del reg. CE n. 1974/06, di cui alle lettere a) limitatamente all'aspetto dell'acqua, alla lettera b) "condizioni di ricovero" per i periodi in cui il gregge è mantenuto in stalla e alla lettera e) relativamente alle condizioni igienico-sanitarie ed al miglioramento della gestione dell'allevamento che influenza direttamente ed indirettamente lo stato di salute ed il benessere degli animali (formazione/miglioramento della competenza degli addetti, maggior controllo degli impianti che agiscono direttamente od indirettamente sugli animali) .

Ogni azione di miglioramento deve necessariamente fondarsi sull'individuazione di una baseline di riferimento, in questo caso rappresentata dalla Buone Pratiche Zootecniche (BPZ). Le BPZ per gli ovini da latte sono riportate nell'Allegato 1, capitolo 5, al presente PSR e comprendono quanto previsto dalla normativa in vigore e le normali buone pratiche di gestione degli allevamenti riscontrate anche nell'indagine svolta da ARSIA.

Di seguito si riportano gli impegni per ogni area di intervento:

*[omissis...]*

#### E. Igiene, sanità e aspetti comportamentali

##### 1. Igiene della lettiera

Il rinnovo completo della lettiera con completa disinfezione e disinfestazione dei locali rappresenta un metodo diretto ed efficace per migliorare le condizioni igieniche dei locali di allevamento, condizioni che hanno diretta influenza sul benessere degli animali e sul loro stato di salute. L'impegno prevede quindi un cambio più frequente della lettiera rispetto a quanto previsto dalle BPZ.

##### 2. Aspetti della gestione sanitaria

Si individuano tre tipologie di impegni:

- I. Adozione di un piano di controllo della gestione igienico sanitaria con assistenza veterinaria programmata
- II. Controllo del CCS (contenuto cellule somatiche) durante tutto il periodo di lattazione e predisposizione di eventuali azioni correttive
- III. Programmazione degli interventi di sverminazione previo monitoraggio della condizione parassitologica del gregge

Il punto I rappresenta la base di partenza per una corretta gestione sanitaria del gregge e si considera pertanto obbligatorio per questa sottoarea di intervento, da abbinare a uno o tutti e due i punti successivi (II e III). I punti II e III consentono di spostare positivamente l'attenzione dell'allevatore verso la prevenzione delle patologie piuttosto che verso profilassi e trattamenti periodici.

Il seguente schema riporta il dettaglio degli impegni relativi alle aree di valutazione di miglioramento sopra descritti ed il raffronto puntuale tra requisiti minimi e impegni di misura:

*[omissis...]*

#### E. Igiene, sanità e aspetti comportamentali

<i>Area di valutazione</i>	<i>Riferimenti normativi</i>	<i>Livello di riferimento base di condizionalità regionale</i>	<i>Requisiti minimi ulteriori</i>	<i>Impegni di misura</i>
1. Igiene della lettiera			Il rinnovo completo della lettiera è necessario almeno una volta l'anno. L'aggiunta di materiale va effettuata tutti i	1.1) Al fine di migliorare le condizioni "ambientali" dell'area di riposo è necessario rinnovare completamente la lettiera almeno 2 volte l'anno con completa disinfezione e disinfestazione dei locali.

			giorni Buona prassi riscontrata in azienda	
--	--	--	---	--

*[omissis...]*

## II. MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI BENESSERE ANIMALE NEGLI ALLEVAMENTI DI BOVINI

L'individuazione delle aree e delle azioni di miglioramento del benessere dei bovini è stata definita anch'essa come per gli allevamenti ovini da latte avendo a riferimento un'indagine in merito svolta nell'anno 2007.

Nelle aziende con bovini l'incidenza ancora piuttosto alta dell'allevamento confinato rappresenta attualmente l'aspetto di maggior criticità per questi allevamenti in relazione alla tematica del benessere animale e quindi un'area su cui intervenire al fine di elevare il livello di benessere animale rispetto alla soglia definita dalla specifica normativa in materia e dalle Buone pratiche zootecniche.

Un altro aspetto importante rilevato dall'indagine è legato all'esigenza di una maggiore qualificazione del management aziendale; gli allevamenti bovini nella generalità dei casi presentano un livello di assistenza sanitaria maggiore rispetto agli allevamenti ovini, tuttavia l'area della gestione igienico sanitaria e comportamentale degli animali risultata comunque passibile di miglioramenti al fine di garantire nel tempo standard di benessere migliorativi rispetto al livello base delle BPZ.

In ultima analisi, per la tipologia di allevamento che si riscontra in Toscana si è ritenuto opportuno predisporre una serie di azioni migliorative che andassero a operare nelle aree di intervento, definite dall'art. 27 del reg. CE n. 1974/06 di cui alla lettera c) rispetto alla tipologia di allevamento; alla lettera b) relativamente alle condizioni ambientali; alla lettera a) relativamente all'accesso all'acqua e ai mangimi; alla lettera e) per l'adozione di pratiche migliorative in ambito igienico-sanitario per sviluppare maggiormente interventi di prevenzione che consentano un mantenimento nel tempo di standard di benessere migliorati.

Ogni azione di miglioramento deve necessariamente fondarsi sull'individuazione di una baseline di riferimento, in questo caso rappresentata dalla Buone Pratiche Zootecniche (BPZ). Le BPZ per i bovini sono riportate nell'Allegato 1, capitolo 5, al presente PSR e comprendono quanto previsto dalla normativa in vigore e le normali buone pratiche di gestione degli allevamenti riscontrate anche nell'indagine svolta.

Di seguito si riportano gli impegni per ogni area di intervento:

### A. Management aziendale

1. Gestione dell'impianto di mungitura (solo per bovini da latte)  
La manutenzione periodica dell'impianto è essenziale per garantirne il buon funzionamento e di conseguenza un corretto intervento sulle bovine in lattazione. Un buon funzionamento si traduce in una riduzione dell'incidenza delle patologie della mammella quali la mastite.

### B. Sistemi di allevamento e di stabulazione

1. Sistema di allevamento  
Nei casi in cui l'allevamento sia di tipo stallino, il passaggio ad un allevamento all'aperto o misto rappresenta indubbiamente un importante fattore di miglioramento del benessere. Il passaggio può essere effettuato tramite l'utilizzo di pascoli o di aree di esercizio adiacenti ai ricoveri con parametri dimensionali superiori a quelli delle BPZ.
2. Tipo e superfici di stabulazione  
Anche in allevamenti già dotati di aree di esercizio è importante che queste offrano maggiori spazi a disposizione rispetto alle BPZ. Inoltre il mantenimento dei vitelli allevati in gruppo e su pavimento pieno oltre una certa età rappresenta un indubbio miglioramento delle condizioni di stabulazione.

### C. Controllo ambientale

Condizioni idonee di temperatura sono fondamentali nel benessere fisico degli animali. Rispetto ai range di temperatura nei nostri climi è generalmente più importante difendere gli animali dal caldo attraverso opportuni accorgimenti:

1. isolamento termico delle coperture
2. raffrescamento degli ambienti attraverso l'uso dell'acqua, sistemi di ventilazione, ombreggiamento

D. Acqua di bevanda e alimentazione

Si prevede un miglioramento dell'accesso degli animali:

1. al fronte di mangiatoia
2. al fronte di abbeverata

aumentando la dimensione lineare dei fronti rispetto al numero di animali secondo parametri dimensionali che consentono di limitare la competizione fra animali.

E. Igiene, sanità e aspetti comportamentali

Si individuano tre tipologie di impegni nella gestione sanitaria dell'allevamento:

1. Adozione di un piano di controllo della gestione igienico sanitaria con assistenza veterinaria programmata che consenta di sviluppare interventi di prevenzione delle principali patologie dell'allevamento.
2. Predisposizione di box su lettiera per ospitare animali con problemi sanitari
3. Isolamento degli animali al parto con spazi adeguati a disposizione

Il punto I rappresenta la base di partenza per una corretta gestione sanitaria del bestiame e si considera pertanto obbligatorio per questa sottoarea di intervento, da abbinare a uno o tutti e due i punti successivi (2 o 3).

Il seguente schema riporta il dettaglio degli impegni relativi alle aree di valutazione di miglioramento sopra descritti ed il raffronto puntuale tra requisiti minimi e impegni di misura:

*[omissis...]*

#### 4.2 Articolazione degli impegni dell'azienda

L'allevatore, per aderire alla misura, può scegliere di rispettare tutti gli impegni sopra descritti per accedere al premio massimo oppure una combinazione degli impegni con una riduzione rispetto al premio massimo (cfr. paragrafo 8). Si riportano di seguito le combinazioni possibili.

Combinazione degli impegni delle diverse macroaree per gli ovini da latte

1. A + B + C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree)
2. A + B + C + D (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree)
3. A + B + C + D (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree B, C e D)
4. A + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree)
5. A + D + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree D ed E)

Combinazione degli impegni delle diverse macroaree per i bovini da latte

1. A + B + C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree)
2. A + B + C (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree)
3. A + B + C (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree B e C)
4. A + C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree)
5. A + C + D + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree C, D ed E)
6. B + C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree)
7. B + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree)
8. B + E (con adozione di almeno un impegno per area)
9. C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree)
10. C + D + E (con adozione di almeno un impegno per area)

Combinazione degli impegni delle diverse macroaree per i bovini da carne

1. B + C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree)
2. B + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree)
3. B + E (con adozione di almeno un impegno per area)
4. C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree)
5. C + D + E (con adozione di almeno un impegno per area)

La durata dell'impegno è pari a 5 anni.

### ***Forma del sostegno***

L'importo massimo del sostegno è pari a 103,00 euro/anno per UBA ovicaprina, 102,00 euro/anno per UBA bovina da latte e 95,00 euro/anno per UBA bovina da carne. L'importo massimo del sostegno per le UBA eccedenti la ventesima il sostegno è fissato in 99,00 euro/anno per UBA ovicaprina, 98,00 euro/anno per UBA bovina da latte e 91,00 euro/anno per UBA bovina da carne.

Le modulazioni del sostegno secondo il livello di impegno assunto sono riportate di seguito.

I livelli di sostegno sono arrotondati per difetto rispetto a quanto calcolato nei giustificativi dei pagamenti.

### *Combinazione degli impegni delle diverse macroaree per gli ovini da latte*

i) da 10 a 20 UBA

1. A + B + C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 103,00 euro/UBA
2. A + B + C + D (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 47,00 euro/UBA
3. A + B + C + D (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree B, C e D) = 29,00 euro/UBA
4. A + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 69,00 euro/UBA
5. A + D + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree D ed E) = 40,00 euro/UBA

ii) per le UBA oltre la ventesima

1. A + B + C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 99,00 euro/UBA
2. A + B + C + D (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 43,00 euro/UBA
3. A + B + C + D (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree B, C e D) = 25,00 euro/UBA
4. A + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 65,00 euro/UBA
5. A + D + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree D ed E) = 36,00 euro/UBA

### *Combinazione degli impegni delle diverse macroaree per i bovini da latte*

i) da 10 a 20 UBA

1. A + B + C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 102,00 euro/UBA
2. A + B + C (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 76,00 euro/UBA
3. A + B + C (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree B e C) = 43,00 euro/UBA
4. A + C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 49,00 euro/UBA
5. A + C + D + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree C, D ed E) = 30,00 euro/UBA

6. B + C + D +E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 95,00 euro/UBA
7. B + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 71,00 euro/UBA
8. B + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree B e C) = 37,00 euro/UBA
9. C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 42,00 euro/UBA
10. C + D + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree C, D ed E) = 22,00 euro/UBA

ii) per le UBA oltre la ventesima

1. A + B + C + D +E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 98,00 euro/UBA
2. A + B + C (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 72,00 euro/UBA
3. A + B + C (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree B e C) = 39,00 euro/UBA
4. A + C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 45,00 euro/UBA
5. A + C + D + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree C, D ed E) = 26,00 euro/UBA
6. B + C + D +E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 91,00 euro/UBA
7. B + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 67,00 euro/UBA
8. B + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree B e C) = 33,00 euro/UBA
9. C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 38,00 euro/UBA
10. C + D + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree C, D ed E) = 19,00 euro/UBA

*Combinazione degli impegni delle diverse macroaree per i bovini da carne*

i) da 10 a 20 UBA

1. B + C + D +E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 95,00 euro/UBA
2. B + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 71,00 euro/UBA
3. B + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree B e C) = 37,00 euro/UBA
4. C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 42,00 euro/UBA
5. C + D + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree C, D ed E) = 22,00 euro/UBA

ii) per le UBA oltre la ventesima

1. B + C + D +E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 91,00 euro/UBA
2. B + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 67,00 euro/UBA
3. B + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree B e C) = 33,00 euro/UBA
4. C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 38,00 euro/UBA
5. C + D + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree C, D ed E) = 19,00 euro/UBA

*[omissis...]*

Si propone di modificare l'allegato 1 'Costi standard, ipotesi standard di mancato guadagno a fini giustificativi dei pagamenti di alcune misure previste dal PSR 2007/2013', come di seguito evidenziato:

**«3 Calcoli relativi ai pagamenti previsti**

*[omissis...]*

BOVINI DA LATTE

L'importo massimo dei costi sostenuti dall'azienda è stato calcolato avendo a riferimento un allevamento di bovini da latte che adotti tutti gli impegni previsti nelle 5 macroaree di miglioramento a partire da una situazione di normale Buona pratica Zootecnica ed ammonta a € 98,67 per UBA (cfr. tabella successiva sui bovini da latte). A questo importo si aggiunge il costo relativo all'operazione:  $20/5=4$  €. L'importo totale massimo dei costi è pari a  $98,67+4=102,67$  €/UBA.

L'allevatore per aderire alla misura potrà altresì scegliere di adottare un livello inferiore di impegni.

Si prevedono le seguenti possibili combinazioni:

1) Adozione di tutti gli impegni previsti nelle seguenti macroaree:

- A Management aziendale
- B Sistemi di allevamento e di stabulazione
- C Controllo ambientale

Il costo per l'azienda è pari a € 72,67 per UBA; il costo totale comprensivo dei costi relativi all'operazione è pari a  $72,67+4=76,67$  €/UBA

2) Adozione dell'impegno della macroarea A e di almeno un impegno per area nelle macroaree B e C:

- A Management aziendale
- B Sistemi di allevamento e di stabulazione
- C Controllo ambientale

Il costo stimato per l'azienda è ridotto rispetto alla combinazione 1) in considerazione della riduzione degli impegni nelle macroaree B e C e pertanto risulta pari a € 39,83 per UBA; il costo totale comprensivo dei costi relativi all'operazione è pari a  $39,83+4=43,83$  €/UBA

3) Adozione di tutti gli impegni previsti nelle seguenti macroaree:

- A Management aziendale
- C Controllo ambientale
- D Alimentazione e acqua abbeverata
- E Igiene, sanità e aspetti comportamentali

Il costo per l'azienda è pari a € 45,00 per UBA; il costo totale comprensivo dei costi relativi all'operazione è pari a  $45,00+4=49,00$  €/UBA

4) Adozione dell'impegno della macroarea A e di almeno 1 impegno nelle macroaree C, D ed E:

- A Management aziendale
- C Controllo ambientale
- D Alimentazione e acqua abbeverata
- E Igiene, sanità e aspetti comportamentali

Il costo stimato per l'azienda è ridotto rispetto alla combinazione 3) in considerazione della riduzione degli impegni nelle macroaree C, D ed E e pertanto risulta pari a € 26,00 per UBA; il costo totale comprensivo dei costi relativi all'operazione è pari a  $26,00+4=30,00$  €/UBA

5) Adozione di tutti gli impegni previsti nelle seguenti macroaree:

- B Sistemi di allevamento e di stabulazione
- C Controllo ambientale
- D Alimentazione e acqua abbeverata
- E Igiene, sanità e aspetti comportamentali

Il costo per l'azienda è pari a € 91,67 per UBA; il costo totale comprensivo dei costi relativi all'operazione è pari a  $91,67 +4=95,67$  €/UBA

6) Adozione di tutti gli impegni previsti nelle seguenti macroaree:

- B Sistemi di allevamento e di stabulazione
- E Igiene, sanità e aspetti comportamentali

Il costo per l'azienda è pari a € 67,67 per UBA; il costo totale comprensivo dei costi relativi all'operazione è pari a  $67,67+4=71,67$  €/UBA

7) Adozione di almeno un impegno per area nelle macroaree B ed E:

- B Sistemi di allevamento e di stabulazione
- E Igiene, sanità e aspetti comportamentali

Il costo stimato per l'azienda è ridotto rispetto alla combinazione 1) in considerazione della riduzione degli impegni nelle macroaree B e C e pertanto risulta pari a € 33,93 per UBA; il costo totale comprensivo dei costi relativi all'operazione è pari a  $33,83+4=37,83$  €/UBA

8) Adozione di tutti gli impegni previsti nelle seguenti macroaree:

- C Controllo ambientale
- D Alimentazione e acqua abbeverata
- E Igiene, sanità e aspetti comportamentali

Il costo per l'azienda è pari a € 38,00 per UBA; il costo totale comprensivo dei costi relativi all'operazione è pari a  $38,00+4=42,00$  €/UBA

9) Adozione di almeno 1 impegno nelle macroaree C, D ed E:

- C Controllo ambientale
- D Alimentazione e acqua abbeverata
- E Igiene, sanità e aspetti comportamentali

Il costo stimato per l'azienda è ridotto rispetto alla combinazione 3) in considerazione della riduzione degli impegni nelle macroaree C, D ed E e pertanto risulta pari a € 19,00 per UBA. In questo caso i costi relativi all'operazione si riducono a € 3,8 (massimo 20% di 19) ed il costo totale è pari a  $19+3,8=22,8$  €/UBA.

*[omissis...] »*

## **5. Effetti attesi dalle modifiche;**

### **5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

Maggiore possibilità di aderire alla misura per gli allevatori di bovini da latte che si trovano già allineati con gli impegni di misura relativamente all' area A del management aziendale, al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni di benessere degli animali negli allevamenti.

### **5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessun effetto

## **12. Modifiche al paragrafo 5.3.2.1.6 "Sostegno agli investimenti non produttivi"**

### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

La proposta di modifica della misura 216 "Sostegno agli investimenti non produttivi" riguarda esclusivamente la localizzazione degli interventi previsti per l'azione 2: investimenti finalizzati alla gestione sostenibile dell'agroecosistema a fini faunistici finalizzata all'incremento della fauna selvatica e al ripristino degli equilibri naturali.

La modifica si rende necessaria per permettere la realizzazione degli investimenti dell'azione 2 anche in territorio diverso da quello interessato dagli istituti faunistici a tutela della fauna ai sensi della l.r. 3/1994: oasi e zone di protezione, zone di ripopolamento e cattura e zone di rispetto venatorio.

Gli investimenti non produttivi finanziabili con l'azione 2 sono:

- a) strutture ed interventi finalizzati all'incremento della fauna selvatica.
- b) strutture finalizzate a garantire la coesistenza della fauna selvatica con le attività produttive agro – forestali.

L'attuale limitazione degli interventi ai soli territori individuati come istituti faunistici dalla legge regionale 3/1994 impedisce, di fatto, il pieno perseguimento dell'obiettivo in quanto anche le aree Natura 2000 sono idonee alla localizzazione degli investimenti previsti nell'azione 2.

Gli interventi previsti nell'azione 2 perseguono infatti finalità di carattere generale estendibili alle aree Natura 2000 e non solo all'interno di aree espressamente dedicate a programmi di gestione faunistica dalla legge regionale 3/1994.

La proposta di estendere la localizzazione degli investimenti finanziabili con l'azione 2 anche a tali aree purché a divieto assoluto di caccia permetterebbe infatti di implementare importanti progetti di tutela e incremento faunistico e tutela ambientale anche in aree interessate da parchi nazionali, regionali e in generale in tutte le aree "Natura 2000" presenti in Toscana.

Lo stesso si può sostenere per quanto attiene il finanziamento delle strutture finalizzate a garantire la coesistenza della fauna selvatica con le attività produttive agro – forestali in quanto si tratta di proteggere le coltivazioni agricole e forestali dai danni eventualmente provocati dalla fauna selvatica presente sul territorio.

### **4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

Si propone di modificare il paragrafo 5.3.2.1.6. "Sostegno agli investimenti non produttivi", sottoparagrafo 5 "Localizzazione degli interventi", così come di seguito indicato:

#### **«5 Localizzazione degli interventi**

L'azione 1 può essere attuata su tutto il territorio regionale.

L'azione 2 deve essere attuata nelle zone di grande pregio naturale classificate come oasi e altri istituti di protezione della fauna selvatica in base alla L.R. 3/1994 e all'interno dei siti della rete NATURA 2000 designati ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, così come definiti dall'art.2 della LR 56/00 e riportati nell'Allegato D della medesima legge e successive modifiche in cui è vietata ogni forma di prelievo venatorio.

L'azione 3 può essere attuata solo all'interno dei siti della rete NATURA 2000 designati ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, così come definiti dall'art.2 della LR 56/00 e riportati nell'Allegato D della medesima legge e successive modifiche e nei siti di elevato pregio naturale. Per siti di elevato pregio naturale si intendono le aree protette e le relative aree contigue così come definite dalla normativa nazionale e regionale (L 394/91 e LR 49/95).

*[omissis...]*»

## **5. Effetti attesi dalle modifiche;**

### **5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

La modifica proposta dovrebbe consentire di accrescere il numero delle domande di partecipazione al bando già a partire dall'annualità 2011, favorendo in tal modo l'implementazione di importanti progetti di tutela e incremento faunistico e tutela ambientale anche in aree interessate da parchi nazionali, regionali e in generale in tutte le aree "Natura 2000" presenti in Toscana.

### **5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessun effetto

**13. Modifiche alla scheda della misura 221 "Imboschimento di terreni agricoli" e 225 "Pagamenti per interventi silvo-ambientali"**

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

La modifica si rende necessaria al fine di adeguare il regime di aiuto autorizzato relativamente al contributo concesso, in seguito all'approvazione della notifica come aiuto di stato inoltrata ai Servizi della Commissione. Conseguentemente all'inserimento dei riferimenti alle decisioni comunitarie che approvano gli aiuti di stato nelle schede di misura interessate, viene aggiornata la tabella di cui al punto 9.b. "Per le misure non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 36 del Trattato"

**4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

Si propone di modificare la scheda della misura 221 "Imboschimento di terreni agricoli", così come indicato:

**«8. Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione**

L'intervento è previsto sotto forma di:

[Omissis...]

- c) nel caso di imboschimenti realizzati su terreni agricoli di proprietà pubblica ed eseguiti da persone giuridiche di diritto pubblico, il sostegno è limitato esclusivamente ai costi di impianto e pari al 70% del costo totale ammissibile (vedi tabella n.2).

Fino al 27/10/2010, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis".

Dal 28/10/2010, il sostegno è concesso conformemente alle condizioni previste dalla Decisione CE del 28 ottobre 2010 n. C (2010) 7303 (Aiuto di Stato 251/2010).

Ai fini della determinazione dei costi di impianto e di esecuzione delle cure colturali, così come stabilito dal comma 1 dell'art. 53 del Reg. CE 1974/06, si deve fare riferimento alle voci di costo unitarie contenute nel Prezzario Regionale per interventi e opere forestali (DGR n. 158 del 5 marzo 2007 e s.m.i.).

[Omissis...]»

Si propone di modificare la scheda della misura 225 "Pagamenti per interventi silvo-ambientali", così come di seguito riportato:

**8. «Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione**

Concessione di un'indennità annua, per 7 anni, volta a compensare i costi aggiuntivi nonché le perdite di reddito nel periodo di impegno assunto, per un importo variabile da un minimo di 40 ad un massimo di 200 euro ad ettaro, definito dalla somma dei valori riconosciuti per le singoli impegni silvoambientali e di seguito riportati:

Fino al 31.12.2010, il presente sostegno è concesso conformemente alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" (Regolamento (CE) 1998/2006).

Dal 1.1.2011, il sostegno è concesso conformemente alle condizioni previste dalla Decisione CE del 2 agosto 2010 n. C (2010) 5458 (Aiuto di Stato 253/2010).

[Omissis...]»

Si chiede di integrare e modificare la tabella al punto 9.b "Per le misure non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 36 del trattato", come di seguito evidenziato:

«Codice misura	Titolo del regime di aiuto	Legittimazione del regime	Durata del regime di aiuto
<i>[Omissis...]</i>			
221	Imboschimento di terreni agricoli	Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al regolamento de minimis n. 1998/06*	In vigore fino al 27/10/2010
		Il sostegno ad attività è concesso conformemente alle condizioni previste dalla Decisione CE del 28 ottobre 2010 n. C (2010) 7303 (Aiuto di Stato 251/2010)	Dal 28/10/2010 e fino al 31/12/2013
225	Pagamenti silvoambientali	Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al regolamento de minimis n. 1998/06*	In vigore fino al 31.12.2010
		Il sostegno è concesso conformemente alle condizioni previste dalla Decisione CE del 2 agosto 2010 n. C (2010) 5458 (Aiuto di Stato 253/2010).	Dal 1.1.2011 e fino al 31/12/2013
<i>[Omissis...]</i> »			

## 5. Effetti attesi dalle modifiche;

### 5.1 Effetti sull'attuazione del programma;

La notifica dell'aiuto di stato per le misure interessate ha come effetto quello di favorire il perseguimento di obiettivi finalizzati alla conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla riduzione dell'erosione del suolo.

Inoltre favorisce l'aumento dell'efficacia del PSR e della capacità di spesa.

### 5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)

Nessuno

#### **14. Modifiche al paragrafo 5.3.3.1.1 "Diversificazione verso attività non agricole"**

##### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

**Per gli interventi 4.a.1** "interventi all'interno delle aziende agricole finalizzati allo sviluppo di attività e prestazioni socioassistenziali" della scheda di misura di cui al paragrafo 5.3.3.1.1, le modifiche presentate si rendono necessarie per dare una migliore attuazione agli interventi relativi alla c.d. "agricoltura sociale", adeguando i requisiti richiesti per la presentazione delle domande per i soli interventi 4.a.1 "interventi all'interno delle aziende agricole finalizzati allo sviluppo di attività e prestazioni socio-assistenziali che vanno ad arricchire la rete locale dei servizi e delle opportunità sociali".

La proposta di modifica è conseguente a vari incontri effettuati con agricoltori impegnati da anni sul fronte dell'agricoltura sociale, nell'ottica di promuovere l'effettiva attivazione di interventi dedicati al sociale e conformarsi alla Legge regionale 26 febbraio 2010, n. 24 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale". Tale legge individua tra i soggetti che svolgono attività di agricoltura sociale gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

La difficoltà per l'attuazione dell'intervento 4.a.1 sopra descritto consiste nel fatto che gli agricoltori impegnati sul fronte dell'agricoltura sociale spesso non posseggono il requisito di "imprenditore agricolo professionale" – IAP- (requisito attualmente previsto per l'accesso alla misura 311), ma posseggono quello di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.

Al fine di incentivare gli investimenti nel settore dell'agricoltura sociale e di potenziare la rete di promozione sociale e gli strumenti di prevenzione del disagio, in linea con quanto previsto dalla normativa regionale, si è ritenuto pertanto opportuno ampliare il numero dei potenziali beneficiari ammettendo anche gli imprenditori agricoli, individuati secondo il codice civile italiano.

La possibilità di aderire all'intervento anche per gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, ancorché non in possesso del requisito IAP, non è in contrasto con le disposizioni regolamentari comunitarie.

**Per gli interventi 4.b.1** "interventi di qualificazione dell'offerta agrituristica" della scheda di misura di cui allo stesso paragrafo 5.3.3.1.1, le modifiche si rendono necessarie al fine di perseguire l'obiettivo di qualificazione delle attrezzature e servizi delle piscine già presenti all'interno delle strutture agrituristiche.

In particolare, a livello regionale è stato recentemente emanato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 febbraio 2010, n. 23/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)" che detta disposizioni di dettaglio inerenti la gestione delle piscine.

Tale regolamento di attuazione della l.r. 8/2006 prevede (art. 44) che la gestione e la manutenzione delle piscine avvenga nel rispetto dei principi di qualità ambientale tramite l'adozione di appositi interventi ed accorgimenti finalizzati:

- a) al risparmio idrico, anche tramite la previsione del riutilizzo compatibile delle acque di rifiuto;
- b) al risparmio energetico, anche tramite l'adozione di sistemi a basso consumo e/o utilizzo di energie rinnovabili;
- c) alla riduzione della produzione di rifiuti e all'agevolazione della raccolta differenziata.

Oltre a quanto sopra, per quanto attiene i requisiti strutturali delle piscine e i requisiti chimici, fisici e microbiologici delle acque, a titolo esemplificativo indichiamo alcuni "adattamenti" che il regolamento in oggetto prevede per le piscine già esistenti:

-garanzia per la fruibilità della piscina, dei servizi igienici e degli spogliatoi e docce da parte di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita, e in particolare devono essere presenti idonei ausili di accesso ed uscita dall'acqua.

-accesso dei bagnanti all'area destinata alle attività natatorie e di balneazione che deve avvenire attraverso un passaggio obbligato lungo il quale va disposta una vasca lavapiedi, alimentata in modo continuo con acqua contenente una soluzione disinfettante che può essere immessa in vasca anche con un sistema automatico.

-disponibilità di un presidio di primo soccorso con determinate caratteristiche e attrezzature indicate nel regolamento stesso.

-divieto di dosaggio dei prodotti chimici per il trattamento delle acque direttamente in vasca.

-apparecchiature automatiche di dosaggio delle sostanze disinfettanti, dei flocculanti e degli altri additivi

Il responsabile della piscina deve provvedere ad effettuare controlli di conformità sull'acqua di approvvigionamento che comprendano le analisi di monitoraggio e di verifica tramite analisi periodiche a precise scadenze, secondo le indicazioni del regolamento stesso, anche tramite apparecchiature automatiche.

Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore agrituristico hanno evidenziato le criticità a cui molte aziende si trovano esposte, presentando richieste di intervento al fine di non penalizzare gli imprenditori che avevano già realizzato nelle proprie aziende piscine destinate agli ospiti..

Si rileva pertanto l'opportunità di ampliare gli interventi 4.b.1 "interventi di qualificazione dell'offerta agrituristica", prevedendo la possibilità di finanziare operazioni finalizzate all'adeguamento alle disposizioni regionali "per le qualità delle attrezzature e servizi delle piscine nelle strutture agrituristiche".

#### **4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

Si chiede di integrare il paragrafo 5.3.3.1.1 "Diversificazione verso attività non agricole", così come di seguito evidenziato

##### **«4. Articolazione interna e descrizione della misura**

L'articolazione della misura è la seguente:

- azione A: diversificazione
- azione B: agriturismo.

La misura prevede il sostegno ad investimenti finalizzati alla diversificazione delle attività aziendali verso attività non agricole, ferma restando la prevalenza dell'attività agricola sulle altre, ad eccezione dell'azione A: "diversificazione", interventi a.1, per i quali è sufficiente che l'attività agricola esercitata al momento della domanda, espressa in PLV, non subisca diminuzioni per il periodo di impegno di non alienabilità e vincoli di destinazione di cui all'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 ).

*[omissis...]*»

##### **«6a. Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso**

Non sono considerate ammissibili al sostegno le spese per l'acquisto di animali.

L'attività agricola deve rimanere prevalente.

Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006, e se connessi e funzionali alla realizzazione degli investimenti materiali previsti nel progetto. Nel caso di progetti che prevedono investimenti immateriali, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento ammissibile.

*[omissis...]*»

##### **«7a. Beneficiari**

Imprenditori agricoli professionali. Per gli interventi 4.a.1 "interventi all'interno delle aziende agricole finalizzati allo sviluppo di attività e prestazioni socio-assistenziali che vanno ad arricchire la rete locale dei servizi e delle opportunità sociali", possono essere beneficiari anche gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile. »

##### **«4.b AZIONE B – agriturismo**

L'azione prevede il sostegno ad investimenti per:

*4.b.1) interventi di qualificazione dell'offerta agrituristica e interventi per la preparazione e somministrazione dei prodotti aziendali agli ospiti delle aziende che svolgono attività agrituristica.*

Sono ammessi interventi volti a favorire il risparmio energetico e idrico nell'ambito dell'attività agrituristica (solare, termico, etc.), nonché interventi volti a favorire la qualità delle attrezzature e servizi delle piscine presenti nelle strutture agrituristiche alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)"

- Sono ammesse spese volte per interventi volti all'acquisizione di certificazioni di qualità per il servizio di ricettività.
- Sono ammesse spese volte all'acquisizione di attrezzature per la preparazione dei prodotti da somministrare nell'ambito dell'attività agrituristica.
- Sono ammesse spese volte all'acquisizione di personal computer e dei relativi programmi software.

*[omissis...]*»

## **5. Effetti attesi dalle modifiche;**

### **5.1. Effetti sull'attuazione del programma;**

Con riferimento all'azione a, le modifiche proposte mirano a perseguire l'obiettivo di incentivare l'agricoltura sociale, consentendo l'adesione alla misura, limitatamente agli "interventi all'interno delle aziende agricole finalizzati allo sviluppo di attività e prestazioni socio-assistenziali", agli imprenditori agricoli ai sensi del codice civile italiano, che non posseggono il requisito di Imprenditori Agricoli Professionale.

Per gli interventi di cui al punto **4.b.1** "interventi di qualificazione dell'offerta agrituristica" le modifiche proposte sono finalizzate a favorire la qualificazione delle attrezzature e servizi già presenti all'interno delle strutture agrituristiche, al fine di consentire l'adeguamento alla normativa migliorando al contempo la qualità dei servizi offerti.

### **5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessuno

**15. Modifiche al paragrafo 5.3.3.1.2 "Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese" –Azione A sviluppo delle attività artigianali:**

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

La Linea di intervento 1.3 b del POR Creo 2007 - 2013, illustrata nel DAR vers. 11 approvato con delibera Giunta Regionale n. 702 del 26/07/2010 del luglio 2010, prevede aiuti alle PMI per l'acquisizione di servizi qualificati. Attualmente la scheda prevede di non finanziare le microimprese artigiane in area "Leader" e verrà modificata, comprendendo tutte le PMI localizzate nella regione Toscana, non appena approvata la presente richiesta di modifica che esclude le consulenze dalle spese ammissibili. In questo modo le spese per consulenze verrebbero finanziate, anche per le micro imprese artigiane localizzate in area "Leader", con risorse FESR, in modo da evitare qualsiasi problema di demarcazione.

**4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

**[omissis...]**

***4. Descrizione della misura e articolazione interna***

«La misura è articolata nelle seguenti azioni, che possono essere attivate anche singolarmente:

***A) sviluppo delle attività artigianali:***

Sostiene i processi innovativi e di sviluppo delle microimprese artigiane e la creazione di nuove microimprese del settore, con particolare riferimento a quelle direttamente collegate alla produzione primaria agricola e forestale.

A tal fine sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

**a) Acquisizione immobilizzazioni materiali:**

- macchinari;
- strumenti e attrezzature
- opere murarie, di allestimento e assimilate (impianti), necessarie al funzionamento dei beni se funzionalmente correlate agli investimenti sopraindicati;
- ristrutturazione/adeguamento di immobili (con il limite del 30% dell'investimento complessivo ammissibile).

**b) Acquisto immobilizzazioni immateriali:**

- brevetti e licenze (incluso software);
- know-how o conoscenze tecniche non brevettate.

**[omissis...]**

**5. Effetti attesi dalle modifiche;**

**5.1. Effetti sull'attuazione del programma;**

Si attende una migliore applicazione della demarcazione con il POR CREO FESR.

**5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

## **16. Modifiche al paragrafo 5.3.3.1.2 "Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese"**

### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

Il problema della demarcazione si pone con riferimento ad una specifica tipologia di spesa ammissibile e precisamente le consulenze finalizzate a studi di fattibilità e di valutazione dell'impatto ambientale e le prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali. L'acquisizione di tali prestazioni rientra tra le tipologie di intervento finanziate dalla linea di intervento 1.3.c del POR CREO ed è pertanto opportuno che tale tipologia di spesa non sia ammissibile in ambito FEASR. A tal fine si propone l'eliminazione di tale voce di spesa dal par. 4 della scheda di misura, considerato che così facendo non si ritiene di alterare in alcun modo la natura e la finalità della misura in questione.

### **4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

«La misura è articolata nelle seguenti azioni, che possono essere attivate anche singolarmente:

**[omissis...]**

#### ***B) sviluppo delle attività commerciali:***

Integra il sistema economico rurale con strutture commerciali di microimprese attraverso la creazione di nuove imprese e/o lo sviluppo e/o la qualificazione di quelle esistenti. L'azione opera con agevolazioni agli investimenti materiali ed immateriali effettuati dall'impresa, con particolare riferimento a quelle direttamente collegate alla produzione primaria agricola e forestale.

Inoltre, quando l'azione agisce in raccordo con la misura 124, possono essere ammessi a finanziamento specifici investimenti materiali ed immateriali sostenuti dall'impresa, sia per la progettazione e realizzazione di specifici *package* di prodotto od il *restyling* finalizzati all'identificazione del territorio e della qualità della produzione rurale, sia per la stipula di accordi commerciali di filiera e di rete tra produttori e/o tra imprese commerciali.

A tal fine sono ammesse a finanziamento le seguenti tipologie di spesa:

- a) Adeguamento/restauro/recupero d'immobili (opere murarie ed assimilate), con il limite del 30% dell'investimento complessivo ammissibile;
- b) Acquisto di macchinari, impianti, attrezzature varie ed arredi, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, mezzi mobili funzionali allo svolgimento dell'attività ammissibile, e, comunque, utilizzati a servizio dell'unità locale interessata dal progetto da agevolare, spese per la realizzazione di impianti per la sicurezza e protezione da atti di vandalismo, rapina od altra azione illecita rivolta a danneggiare l'ordinaria attività dell'impresa;
- c) Acquisto di software, tecnologie, servizi e consulenze necessarie alla realizzazione del progetto di investimento tra cui progettazioni dei fabbricati e degli impianti, sia generali sia specifici, direzione dei lavori, collaudi di legge,;
- d) Adeguamento e miglioramento delle strutture ed attrezzature allo scopo di uniformarsi ai requisiti richiesti in materia di normativa igienico – sanitaria, accesso ai portatori di handicap, sicurezza nei luoghi di lavoro, antisismica, protezione dell'ambiente;
- e) Costi di consulenza e assistenza relativi alla realizzazione di forme stabili di aggregazione tra imprese commerciali.

**[omissis...]**»

### **5. Effetti attesi dalle modifiche;**

#### **5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

La modifica proposta intende ovviare alla potenziale sovrapposizione sopra descritta per garantire una effettiva demarcazione dei fondi.

#### **5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

**17. Modifiche al paragrafo 5.3.3.2.1 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - Sottomisura b) Servizi commerciali in aree rurali"**

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

Il differente trattamento dell'IVA da parte del FESR e del FEASR pone un problema di concreta demarcazione degli interventi: il tenore letterale attuale del par. 11 della scheda di misura 321b, facendo riferimento alla soglia di 100.000 euro, si esprime in termini di spesa ammissibile anziché di investimento totale. Questo fa sì che alcuni interventi la cui dimensione (IVA esclusa) sia intorno ai centomila euro, siano di fatto potenzialmente finanziabili da entrambi i fondi. La modifica proposta individua la soglia di demarcazione esclusivamente a livello del costo totale (IVA inclusa)

**4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

*[omissis...]*

**«11. Criteri di demarcazione con altri fondi**

Il PSR ed i Programmi Operativi Regionali (FESR e FSE) non potranno finanziare nello stesso territorio (il FEASR sostiene interventi nelle zone rurali, mentre il FESR copre le aree urbane), lo stesso tipo di operazione in favore della stessa tipologia di beneficiario.

Nello specifico:

- per la sottomisura A, integrazione e complementarietà territoriale (il FEASR interviene nelle zone rurali C e D eligibili al sostegno dell'asse 4, mentre il FESR nelle aree urbane);
- per la sottomisura b) "servizi commerciali in aree rurali", nel caso di sovrapposizione fra i due strumenti di sostegno sopra detti, la demarcazione e la sinergia tra i due strumenti sono garantite mediante l'introduzione di una soglia dimensionale che ne delimiti il campo di applicazione. Più in particolare, con la sottomisura b) vengono finanziati solo interventi il cui costo totale sia inferiore a 100.000,00 euro mentre il POR FESR finanzia gli interventi di dimensioni maggiori.
- per la sottomisura C) il FEASR può contribuire alla realizzazione di piccoli e medi impianti alimentati da biomasse di provenienza locale (max 1 MW), mentre il FESR sostiene interventi di potenza maggiore;
- per la sottomisura D) il FESR ha la competenza di realizzare l'infrastrutturazione a banda larga nel territorio rurale e a bassa densità di popolazione, mediante la realizzazione di impianti che impiegano sia la rete fissa che quella via etere (fino ai centri abitati), mentre il FEASR interviene a copertura delle zone non raggiunte dagli interventi finanziati dalla programmazione FESR (insediamenti sparsi, case isolate), limitandosi ad interventi finalizzati a creare o migliorare il collegamento con la rete principale dei territori rurali eligibili al sostegno dell'asse 3 del PSR.»

**5. Effetti attesi dalle modifiche;**

**5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

La modifica proposta intende ovviare alla potenziale sovrapposizione sopra descritta per garantire una effettiva demarcazione dei fondi.

**5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessuno.

## **18. Adeguamento del piano finanziario del PSR 2007-13**

### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

Le modifiche si rendono necessarie al fine di adeguare la tabella 7 «Ripartizione indicativa per misura» del PSR 2007-13 della Regione Toscana, alle indicazioni contenute nel documento della CE AGRI/2010/425359-EN, inviato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota n. 15365 del 9-07-2010.

Conseguentemente alle modifiche apportate alla tabella 7, è stato adeguato il sottoparagrafo "Dotazione finanziaria 2007/13", previsto all'interno delle singole schede di misura.

Si precisa che rimane invariata sia la quota FEASR (complessiva e per asse) sia la spesa pubblica complessiva come si desume chiaramente dalle tabelle 6.2 e 6.2 bis.

In allegato alla scheda di notifica, si invia la stampa del piano finanziario, così come inserito sul sistema Monit Web, dal quale si evince che la quota FEASR rimane invariata anche per singola misura.

### **4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

## 7. Ripartizione indicativa per Misura di Sviluppo Rurale (in euro, per l'intero periodo)

MISURE/ASSE		SPESA PUBBLICA	SPESA PRIVATA	COSTO TOTALE
111	Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione	9.817.141	0	9.817.141
112	Insediamiento giovani agricoltori	45.000.000	0	45.000.000
113	Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli	8.200.000	0	8.200.000
114	Ricorso ai servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali	15.000.000	3.750.000	18.750.000
121	Ammodernamento delle aziende agricole	104.758.750	157.138.125	261.896.875
122	Migliore valorizzazione economica delle foreste	25.000.000	16.666.667	41.066.922
123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	51.717.094	120.673.220	172.390.314
124	Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, e in quello forestale	10.000.000	4.285.714	14.285.714
125	Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	56.146.123	37.430.749	93.576.872
132	Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare	14.000.000	6.000.000	20.000.000
133	Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione sui sistemi di qualità alimentare	5.000.000	2.142.857	7.142.857
144	Aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell'organizzazione comune di mercato	2.282.859	0	2.282.859
<b>TOTALE ASSE 1</b>		<b>346.921.967</b>	<b>348.087.332</b>	<b>695.009.299</b>
211	Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane	11.000.000	0	11.000.000
212	Indennità a favore di agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane	11.000.000	0	11.000.000
214	Pagamenti agroambientali	207.075.641	0	207.075.641
215	Pagamenti per il benessere degli animali;	5.000.000	0	5.000.000
216	Sostegno agli investimenti non produttivi	5.000.000	555.556	5.555.556
221	Imboschimento di terreni agricoli	38.343.405	16.432.887	54.776.292
223	Primo imboschimento di terreni non agricoli	2.800.000	1.200.000	4.000.000
225	Pagamenti silvoambientali	6.097.705	0	6.097.705
226	Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi	51.585.472	0	51.585.472
227	Sostegno agli investimenti non produttivi	8.904.345	0	8.904.345
<b>TOTALE ASSE 2</b>		<b>346.806.568</b>	<b>18.188.443</b>	<b>364.995.011</b>
311	Diversificazione verso attività non agricole	88.106.818	132.160.227	220.267.045
312	Sostegno alla creazione e sviluppo di microimprese			
313	Incentivazione di attività turistiche			
321	Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale			
322	Sviluppo e rinnovamento dei villaggi			
323	Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale			
<b>TOTALE ASSE 3</b>		<b>88.106.818</b>	<b>132.160.227</b>	<b>220.267.045</b>
41	Strategie di sviluppo locale			
411	- competitività	5.034.680	2.157.721	7.192.401
412	- gestione dell'ambiente/del territorio	0	0	0
413	- qualità della vita/diversificazione	65.691.828	16.422.957	82.114.786
421	Cooperazione interterritoriale e transnazionale	7.635.945	1.908.986	9.544.931
431	Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione	7.552.023	0	7.552.023
<b>TOTALE ASSE 4</b>		<b>85.914.476</b>	<b>20.489.664</b>	<b>106.404.140</b>
<b>TOTALE ASSI 1,2,3 e 4</b>		<b>867.749.829</b>	<b>518.925.666</b>	<b>1.386.675.494</b>
511	ASSISTENZA TECNICA	8.391.136	0	8.391.136
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>876.140.965</b>	<b>518.925.666</b>	<b>1.395.066.630</b>

**5. Effetti attesi dalle modifiche;**

**5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

Nessuno

**5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessuno

**19. Specificazione in merito alla demarcazione della misura 214 "Pagamenti agroambientali" azioni a.1 e a.2 e l'art. 68 del Reg. (CE) 73/2009**

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

L'integrazione della tabella, in cui sono indicati i criteri di demarcazione tra gli interventi previsti dall'art. 68 e le azioni di sostegno disciplinate dal PSR, al fine di evitare possibili sovrapposizioni, è dovuta all'esigenza di chiarire la compatibilità tra la misure 214 a.1 "agricoltura biologica" e 214 a.2 "agricoltura integrata" e il sostegno per attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi, con riferimento all'art. 10 del DM 29/7/2009 in cui sono riportati i pagamenti in favore degli agricoltori delle Regioni elencate nell'All. 5 che attuano tecniche di avvicendamento.

Per meglio chiarire quanto sopra esposto, viene riportato la pertinente sezione dell'allegato 1 «Costo standard, ipotesi standard di mancato guadagno a fini giustificativi dei pagamenti di alcune misure previste dal PSR 2007/2013», precisando che non vi sono state apportate modifiche.

**4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

Si chiede di integrare la tabella di cui al sottoparagrafo 10.1.1 "La coerenza con il primo pilastro della PAC", punto a bis) Aiuti accoppiati, così come di seguito riportato:

«a bis) Aiuti accoppiati

Particolare attenzione va anche prestata alle sinergie tra l'applicazione dell'art. 69 del Reg. (CE) 1782/2003, le misure finalizzate al miglioramento della qualità della produzione e dei prodotti agricoli qualità della produzione agricola" e gli obiettivi dell'Asse 2. Per ottenere la massima valorizzazione delle possibilità offerte dalla sinergia fra i due strumenti è quindi necessario identificare condizioni per il sostegno alle politiche di qualità, legate a comportamenti virtuosi verso la qualità o per l'ambiente che non ripetano impegni analoghi, agro-ambientali o relativi alle produzioni di qualità già coperti dalle misure per il sostegno della qualità ai sensi del Reg. CE n. 1782/03.

A tale riguardo nella tabella sottostante sono definiti i criteri di demarcazione tra gli interventi previsti dal sopra citato articolo 68 e le azioni di sostegno disciplinate dal PSR, al fine di evitare possibili sovrapposizioni.

Art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 - D. M. 29/7/2009	Possibile sovrapposizione con PSR Toscana	Motivazione	Demarcazione	Modalità di controllo
<i>[omissis...]</i>				
<p><b>Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi</b>            Art. 10 Pagamenti in favore degli agricoltori delle Regioni elencate nell'All. 5 del DM 29/7/2009 che attuano tecniche di avvicendamento</p>	<p><b>Misure 214 a1</b> "agricoltura biologica" e <b>214 a2</b> "agricoltura integrata"</p>	<p>Entrambe le due forme di sostegno hanno la finalità di apportare benefici ambientali. Il PSR Toscana non prevede incentivi per l'attuazione di tecniche di avvicendamento. Nell'ambito delle misure agroambientali 214 a1 "agricoltura biologica" e 214 a2 "agricoltura integrata" sebbene sia previsto l'<b>obbligo delle rotazioni</b>, si precisa che tale impegno non viene riconosciuto ai fini della determinazione dei giustificativi dei pagamenti e pertanto non è una voce considerata e remunerata nel conto economico delle pertinenti colture. Quanto sopra trova riscontro nell'allegato 1 al PSR 2007-2013, nelle cui <i>'tabelle sinottiche del livello di riferimento per l'azione 214a1 e a2 in relazione alle pratiche agronomiche nelle zone vulnerabili</i>, non si contempla una baseline per le successioni. Ne discende che nel calcolo dei premi delle azioni 214 a1 e 214 a2 non sono stati conteggiati i mancati guadagni e i costi aggiuntivi relativi all'impegno avvicendamento; i mancati guadagni e i costi aggiuntivi derivanti dall'avvicendamento biennale sono stati invece considerati unicamente nel calcolo che giustifica il pagamento ai sensi dell'articolo 68.</p>	<p>Nessuna necessità di demarcare, non essendo remunerato l'impegno della successione nell'ambito della 214 a1 e a2. Le due forme di aiuto sono quindi cumulabili non essendoci sovrapposizione nelle conseguenze dei fatti generatori dei due tipi di sostegno. L'entità del sostegno, con riferimento alla stessa superficie interessata dalla coltivazione di seminativi con metodo biologico ovvero con quello integrato e le colture ammesse al sostegno previsto dall'art. 68, derivante dalla combinazione delle due forme di aiuto (214 a1 e art.68 o 214 a2 e art. 68) non supera in nessun caso il massimale fissato dall'allegato 1 del Reg. (CE) n. 1698/2005. Ciò è evidenziato nel calcolo combinato predisposto nella pertinente parte dei giustificativi dei pagamenti di alcune misure previste dal PSR 2007/2013, dove si dà anche evidenza dell'assenza di sovracompensazioni.</p>	

**Conteggi relativi alla combinazione tra la Misura 214 sottomisura a azione a1 Agricoltura Biologica e azione a2 Agricoltura Integrata del PSR Toscana 2007-2013 e la rotazione biennale di cui all' art. 68 Reg. (CE) n. 73/09.**

Per l'agricoltura biologica il Decreto Ministeriale 18354 del 27/11/2009 di attuazione del Reg. (CE) n. 834/2007, all'articolo 3 comma 1 dispone gli avvicendamenti consentiti in ragione dei quali le colture seminative e orticole possono ritornare sul medesimo appezzamento solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli colturali di specie differenti. In deroga sono previsti due cicli colturali per i cereali e il pomodoro in ambiente protetto a condizione che seguano due cicli di specie differenti uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio.

Viene pertanto fatto riferimento a una rotazione "ordinaria" biologica quadriennale che preveda in avvicendamento frumento duro – frumento duro – favetta – loietto quale esempio rappresentativo delle pratiche agronomiche adottate in Toscana per i seminativi non irrigui. Mentre nel caso della produzione integrata si considera una rotazione "ordinaria" che fa riferimento a un avvicendamento quinquennale mais, Frumento duro, Erbaio polifita, Girasole, Frumento duro.

L'entità del sostegno previsto dall'articolo 10 del DM 29 luglio 2009 in applicazione dell'articolo 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 (100 €/ha) compensa il differenziale del margine lordo risultante rispettivamente tra i modelli di rotazione ordinaria della coltivazione di seminativi secondo il metodo produttivo biologico e integrato e l'adozione della rotazione biennale leguminose-cereali.

Nel calcolo dei premi delle azioni 214 a1 e 214 a2 non sono stati conteggiati i mancati guadagni e i costi aggiuntivi relativi all'impegno avvicendamento. Ne discende che i mancati guadagni e i costi aggiuntivi derivanti dall'avvicendamento biennale sono considerati unicamente nel pagamento dell'articolo 68.

La combinazione tra le misure 214 azione a1 e articolo 68, nonché azione a2 e articolo 68, ai sensi dell'articolo 27 comma 5 del Reg. (CE) n. 1974/2006, compensa gli agricoltori dei mancati guadagni e dei maggiori costi derivanti dall'adozione della rotazione biennale (Art. 68) e dagli impegni derivanti dall'adesione ai pagamenti agroambientali (214 a1 e 214 a2).

L'entità massima del sostegno, con riferimento alla stessa superficie interessata dalla coltivazione di seminativi con metodo biologico ovvero con quello integrato e le colture ammesse al sostegno previsto dall'art. 68, derivante dalla combinazione delle due forme di aiuto ( 214 a1 e art.68 o 214 a2 e art. 68) **non supera in nessun caso il massimale fissato dall'allegato 1 del Reg. (CE) n. 1698/2005.**

**Fonte:** Banca dati ARSIA relativa ai costi e redditi delle colture agricole toscane (2006-2008)

Conteggio relativo alla combinazione tra la misura 214 azione a1 Agricoltura Biologica del PSR Toscana 2007-2013 e la rotazione biennale di cui all' art. 68 Reg. CE 73/09

Produzione biologica ordinaria ---> Successione quadriennale **Frumento duro, Frumento duro, Favetta, Loietto**

	FRUMENTO DURO	FRUMENTO DURO	FAVETTA	LOIETTO
<i>Produzione (T/Ha)</i>	2,80	2,80	1,25	18,00
<i>Prezzo del prodotto (€ / T)</i>	169,00	169,00	185,00	36,00
<b>Valore della produzione (€ /Ha)</b>	<b>473,20</b>	<b>473,20</b>	<b>231,25</b>	<b>648,00</b>
<b>Valore del totale costi variabili (€ /Ha)</b>	<b>284,00</b>	<b>284,00</b>	<b>173,00</b>	<b>138,00</b>
<i>di cui sementi (€/Ha)</i>	100,00	100,00	60,00	38,00
<i>di cui fertilizzanti (€/Ha)</i>	94,00	94,00	30,00	35,00
<i>di cui antiparassitari e diserbanti (€/Ha)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>di cui noleggi (€/Ha)</i>	80,00	80,00	73,00	30,00
<i>di cui altre spese (€/Ha)</i>	10,00	10,00	10,00	35,00
<b>Valore del reddito lordo (€ /Ha)</b>	<b>189,20</b>	<b>189,20</b>	<b>58,25</b>	<b>510,00</b>

Reddito Lordo medio annuo (€ / Ha) : **236,66**

Produzione biologica in Avvicendamento di cui all'art. 68---> Rotazione Biennale **Frumento duro - Favetta**

	FRUMENTO DURO	FAVETTA
<i>Produzione (T/Ha)</i>	2,80	1,25
<i>Prezzo del prodotto (€ / T)</i>	169,00	185,00
<b>Valore della produzione (€ / Ha)</b>	<b>473,20</b>	<b>231,25</b>
<b>Valore del totale costi variabili (€ / Ha)</b>	<b>284,00</b>	<b>173,00</b>
<i>di cui sementi (€/Ha)</i>	100,00	60,00
<i>di cui fertilizzanti (€/Ha)</i>	94,00	30,00
<i>di cui antiparassitari e diserbanti (€/Ha)</i>	0,00	0,00
<i>di cui noleggi (€/Ha)</i>	80,00	73,00
<i>di cui altre spese (€/Ha)</i>	10,00	10,00
<b>Valore del reddito lordo (€ / Ha)</b>	<b>189,20</b>	<b>58,25</b>
Reddito Lordo medio annuo (€ / Ha):	123,73	
<b>Differenziale<sup>2</sup> (€ / Ha)</b>	<b>112,94</b>	
Massimale All. 1 Reg. CE 1698/2005 (€ / Ha) :	600,00	600,00
Premio Misura 214 azione a1 PSR Toscana 2007-2013 (€ / Ha):		
<b>FRUMENTO DURO ---&gt;</b>	<b>150,00</b>	
<b>FAVETTA ---&gt;</b>		<b>100,00</b>
Pagamento annuale supplementare Art. 68 Reg. CE 73/09 (€ / Ha):	100,00	100,00
<b>Combinazione premio 214 a1 + art. 68</b>	<b>250,00</b>	<b>200,00</b>

<sup>2</sup> Il differenziale è ottenuto dalla differenza tra il reddito lordo medio annuo in condizione di produzione biologica ordinaria e il reddito lordo annuo derivante da produzione biologica in avvicendamento ai sensi dell'art. 68.

Conteggio relativo alla combinazione tra la misura 214 azione a2 Agricoltura Integrata del PSR Toscana 2007-2013 e la rotazione biennale di cui all' art. 68 Reg. CE 73/09

Produzione integrata ordinaria ---> Successione quinquennale: Mais, Frumento duro, Erbaio polifita, Girasole, Frumento duro

	MAIS	F. DURO	ERBAIO POLIFITA	GIRAS OLE	F. DURO
Produzione (T/Ha)	7,00	3,50	8,90	2,00	3,50
Prezzo del prodotto (€ / T)	140,00	161,00	60,00	188,00	161,00
<b>Valore della produzione (€ /Ha)</b>	<b>980,00</b>	<b>563,50</b>	<b>534,00</b>	<b>376,00</b>	<b>563,50</b>
<b>Valore del totale costi variabili (€ /Ha)</b>	<b>440,00</b>	<b>293,00</b>	<b>140,00</b>	<b>230,00</b>	<b>293,00</b>
<i>di cui sementi (€/Ha)</i>	110,00	88,00	65,00	50,00	88,00
<i>di cui fertilizzanti (€/Ha)</i>	140,00	90,00	45,00	75,00	90,00
<i>di cui antiparassitari e diserbanti (€/Ha)</i>	50,00	20,00	0,00	20,00	20,00
<i>di cui noleggi (€/Ha)</i>	100,00	85,00	0,00	75,00	85,00
<i>di cui altre spese (€/Ha)</i>	40,00	10,00	30,00	10,00	10,00
<b>Valore del reddito lordo (€ /Ha)</b>	<b>540,00</b>	<b>270,50</b>	<b>394,00</b>	<b>146,00</b>	<b>270,50</b>
Reddito Lordo medio annuo (€ / Ha) :	<b>324,20</b>				

Produzione integrata in Avvicendamento di cui all'art. 68 ---> Rotazione Biennale Frumento duro - Favetta

	FRUMENTO DURO	FAVETTA
Produzione (T/Ha)	3,50	1,40
Prezzo del prodotto (€ / T)	161,00	172,00
<b>Valore della produzione (€ /Ha)</b>	<b>563,50</b>	<b>240,80</b>
<b>Valore del totale costi variabili (€ /Ha)</b>	<b>293,00</b>	<b>179,00</b>
<i>di cui sementi (€/Ha)</i>	88,00	55,00
<i>di cui fertilizzanti (€/Ha)</i>	90,00	25,00
<i>di cui antiparassitari e diserbanti (€/Ha)</i>	20,00	16,00
<i>di cui noleggi (€/Ha)</i>	85,00	75,00
<i>di cui altre spese (€/Ha)</i>	10,00	8,00
<b>Valore del reddito lordo (€ /Ha)</b>	<b>270,50</b>	<b>61,80</b>
Reddito Lordo medio annuo (€ / Ha):	<b>166,15</b>	
<b>Differenziale<sup>3</sup> (€ / Ha)</b>	<b>158,05</b>	
Massimale All. 1 Reg. CE 1698/2005 (€ / Ha) :	<b>600,00</b>	
Premio Misura 214 azione a2 PSR Toscana 2007-2013 (€ / Ha):		
FRUMENTO DURO --->	<b>100,00</b>	
FAVETTA --->		<b>70,00</b>
Pagamento annuale supplementare Art. 68 Reg. CE 73/09 (€ / Ha):	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Combinazione premio 214 a2 + art. 68</b>	<b>200,00</b>	<b>170,00</b>

<sup>3</sup> Il differenziale è ottenuto dalla differenza tra il reddito lordo medio annuo in condizione di produzione integrata ordinaria e il reddito lordo annuo derivante da produzione integrata in avvicendamento ai sensi dell'art. 68.

**5. Effetti attesi dalle modifiche;**

**5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

Le modifiche proposte migliorano la comprensione della compatibilità tra le due forme di sostegno.

**5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessuno

**20. Modifiche al paragrafo 11. "Designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili "**

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

Le diciture relative agli organismi responsabili sono state aggiornate in seguito alla nuova struttura organizzativa della Regione. Viene aggiornato anche il riferimento all'autorità di certificazione, essendo cambiato dall'annualità finanziaria 2011.

**4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

Si chiede di modificare il paragrafo 11 "Designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili", così come di seguito evidenziato:

**«11. Designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili**

Conformemente a quanto previsto dall'art. 74 del Reg. CE 1698/05 la Regione Toscana provvede a designare per il presente Piano le seguenti autorità ed organismi:

- Autorità di gestione: Regione Toscana. Le competenze relative all'Autorità di gestione sono affidate al Settore Programmazione Comunitaria dello sviluppo rurale della Direzione Generale della Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze della Regione Toscana.
- Organismo pagatore: Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA).
- Organismo di certificazione: ai sensi dell'art. 7 del Reg. CE 1290/05, l'organismo di certificazione designato fino al 31/12/07 è la PriceWaterhouseCoopers, largo Fochetti 30, 00154, Roma. Per le annualità finanziarie 2008, 2009 e 2010, è la MAZARS & GUERARD S.P.A., la cui sede legale è sita in Corso di Porta Vigentina 35 - 20122 Milano. Per le annualità finanziarie 2011, 2012 e 2013 è la PricewaterhouseCoopers SpA.

*[omissis...]*»

**5. Effetti attesi dalle modifiche;**

**5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

Le modifiche proposte aggiornano il quadro delle strutture e delle competenze in Regione Toscana.

**5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessuno

## **Punti comuni a tutte le modifiche proposte**

### **6. Nesso tra la modifica ed il Piano Strategico Nazionale;**

Le modifiche proposte che hanno delle interconnessioni con il PSN sono conformi con la versione in vigore. Nello specifico, per quanto riguarda l'azione 214 a.2, l'introduzione di impegni aggiuntivi per la coltivazione del tabacco prevista nel PSR della Regione Toscana, è coerente con quanto disposto dal PSN al paragrafo 2.5 "La strategia per il settore del tabacco", in particolare con il punto relativo ai "Fabbisogni di intervento e le strategie" in cui viene evidenziata *"l'esigenza ambientale connessa al livello di intensivizzazione legato a tale coltura [del tabacco ndr] a cui è associato un notevole apporto di input chimici che richiede l'adozione di specifici schemi agro-ambientali nelle aree più vocate a tale coltura"*.

Per quanto riguarda le modifiche alla scheda della misura 311 per la parte relativa all'agricoltura sociale, si può rilevare una correlazione diretta nella finalità e negli intenti perseguiti dal PSR con quelli indicati nel PSN.

### **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche;**

Le modifiche apportate alle schede di misura e al testo del PSR non comportano implicazioni finanziarie. Il piano finanziario è tuttavia stato modificato al fine di adeguare gli importi delle misure alle mutate modalità di calcolo della spesa pubblica, sulla base delle indicazioni contenute nel documento della CE AGRI/2010/425359-EN. Si sottolinea che la quota FEASR e la spesa pubblica complessiva non subiscono alcuna modifica.

### **8. Comitato di Sorveglianza (indicare la data della consultazione del CdS e la sua opinione sulla proposta di modifica)**

Per quanto riguarda le modifiche apportate alla scheda della misura 214 "Pagamenti agroambientali", relativamente all'introduzione del tabacco con impegni aggiuntivi, il Comitato di Sorveglianza del PSR 2007/13 della Regione Toscana sarà eventualmente ri-consultato, a integrazione della consultazione avvenuta in data 27/8/2010.

Per tutte le altre modifiche non sostanziali, di cui all'articolo 9, comma 1, del Reg. (CE) 1974/2006, il Comitato di Sorveglianza sarà informato in merito alle modifiche proposte, ai sensi dell'art. 59 a) del suddetto Regolamento.